

Geraldina Boni

Il cardinale Giovanni Soglia Ceroni e lo *jus publicum ecclesiasticum*

SOMMARIO: 1. Il transito dal Settecento all'Ottocento - 2. Primordi e parabola evolutiva dello *jus publicum ecclesiasticum*: dai maestri di Würzburg alla scuola romana - 3. Giovanni Soglia Ceroni canonista nell'Urbe - 4. Lo specifico contributo di Soglia Ceroni allo *jus publicum ecclesiasticum* - 4.1. L'alba della scuola romana: i sogliani *Institutionum juris publici ecclesiastici libri tres*. - 4.2. La Chiesa società perfetta e continuazione del Verbo incarnato - 4.3. Un'appendice: *jus publicum ecclesiasticum e jus privatum ecclesiasticum?* - 5. Dalla storia all'attualità: rinnovate declinazioni dello *jus publicum ecclesiasticum*

ABSTRACT: The paper analyzes the contribution to the canon law of Cardinal Soglia Ceroni. In particular, he wrote, in the 1840s, the book *Institutionum juris publici ecclesiastici libri tres*, which was expanded several times and published abroad. With this author we are at the beginning of the Roman rebirth of that branch of canonical science identified as *jus publicum ecclesiasticum*, originating in the previous century in Germany, in particular around the University of Würzburg. There were two main purposes of these Catholic jurists: to react to destructive attacks by Protestants and to resist the intrusion of secular powers into ecclesiastical affairs. They thought to achieve this result especially by emphasizing the nature of the Church as *societas juridice perfecta*: a society therefore visible and hierarchically organized

KEYWORDS: *jus publicum ecclesiasticum* - *societas juridice perfecta* - Catholic Church - Canon law

1. Il transito dal Settecento all'Ottocento

Il secolo XVIII non era certo stato particolarmente felice per la scienza del diritto canonico: essa aveva anzi attraversato uno dei periodi più difficili e travagliati della sua epopea, condividendo d'altronde le drammatiche traversie della Chiesa cattolica. Chetatasi poi la bufera rivoluzionaria e dopo il crollo della tirannide napoleonica, la Chiesa stessa deve riorganizzarsi nei Paesi europei - ad eccezione forse della Spagna, del Portogallo e dell'Austria - sulle rovine della distruzione operata da decenni di soppressioni e confische. Occorre ridisegnare le circoscrizioni ecclesiastiche e rafforzare, se non ricostituire, le strutture diocesane, occuparsi della situazione disastrosa degli ordini religiosi soppressi, recuperare, almeno parzialmente, e compattare il patrimonio ecclesiastico gravemente dissestato, a causa, soprattutto, delle amplissime secolarizzazioni intervenute. In quest'ardua opera, innescata nel mutato clima ideale della Restaurazione, il papato, iniziando a godere di un ripristinato prestigio, promuove la sottoscrizione di una serie di concordati tra la Santa Sede e vari Stati¹. Tali accordi ausiliano non poco il ristabilimento e la rivitalizzazione delle istituzioni ecclesiastiche ed il loro risanamento finanziario: inoltre, in un circolo virtuoso, rilanciano l'autorità del pontefice romano e la sua posizione apicale. D'altra parte anche l'atto finale del Congresso di Vienna aveva rappresentato una vittoria

* In questa trattazione usiamo l'espressione 'lo *jus publicum ecclesiasticum*': rispettiamo però la diversa trascrizione adoperata dagli Autori anche riguardo a maiuscole e minuscole (ad es. *Ius Publicum Ecclesiasticum*).

¹ Si ricordino i concordati, in ordine cronologico, con la Toscana (1815), la Baviera, il Piemonte e la Francia (1817), il Regno delle due Sicilie e la Russia (1818), la Prussia e gli Stati dell'Alto Reno (1821).

diplomazia della Santa Sede sul palco internazionale, con la conseguita parificazione dei nunzi pontifici agli ambasciatori statuali e il conferimento ad essi del diritto di decanato.

E proprio in relazione a tale consolidamento si è commentato che “Il riconoscimento da parte degli Stati europei del nuovo *status* della Santa Sede in rapporto alle chiese nazionali è accompagnato da due importanti capisaldi concettuali: l’affermazione dell’autorità pontificia e la concezione della Chiesa in senso analogo allo Stato. In tal modo si preparano, da un lato, le idee del concilio Vaticano I e, dall’altro, gli sviluppi del diritto pubblico ecclesiastico”². Ed è su questo versante che ci prefiggiamo appunto di soffermarci, perché proprio in esso il cardinale Giovanni Soglia Ceroni ha ricoperto un ruolo di primo piano, a tutt’oggi misconosciuto. Ma, procedendo per gradi, forse vale la pena spendere qualche parola per riepilogare le vicende di questa branca della scienza giuridica canonistica³, facendo un rapido passo indietro.

2. Primordi e parabola evolutiva dello *jus publicum ecclesiasticum*: dai maestri di Würzburg alla scuola romana

Come altrove abbiamo sintetizzato⁴, per quanto afferisce propriamente alla *scientia iuris canonici*, il Settecento assiste, da un lato, all’apparire di testi condizionati dal giansenismo, dal febronianesimo, dal gallicanesimo e dal regalismo allora imperanti, e dunque veicolanti posizioni nettamente giurisdizionalistiche, giungendo ad abbinare, in un medesimo contesto, alle norme canoniche quelle sancite dagli Stati e che invadono il campo religioso e perfino culturale: tra essi il noto *Jus ecclesiasticum universum* del lovaniense Bernardo Van Espen (1646-1728, sospeso dall’insegnamento ed *a divinis* anche per le sue simpatie conciliariste erosive del primato petrino), un volume dei primi del secolo che, nonostante fosse stato tempestivamente inserito fra i libri proibiti, venne ben presto imitato in compilazioni minori che rispecchiavano le singole realtà nazionali⁵. Ma soprattutto, dall’altro lato, e proprio in competizione frontale con

² C. Fantappiè, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Bologna 2011, p. 233.

³ Si preciseranno nel prosieguo i rapporti tra *jus publicum ecclesiasticum*, diritto canonico e teologia. Rinviamo comunque, sulla qualificazione del diritto pubblico ecclesiastico come ‘branca della scienza giuridica canonistica’ alla ricostruzione al riguardo di A. De La Hera, *Derecho publico eclesiástico y derecho canónico*, in “Archivio giuridico”, CCIX (1989), p. 5 ss., il quale muove da una critica di questa classificazione per poi però, al termine della sua indagine (e della delucidazione dell’evoluzione intervenuta nella concezione del diritto canonico - consistente altresì nell’ampliamento del concetto del medesimo -), concludere: “Nada se opone [...] a aceptar que [...] la temática propia del *Ius Publicum Ecclesiasticum* haya venido a subsumirse en los estudios del *Ius Canonici*” (ivi, p. 37); e afferma pure che “la ciencia *fronteriza* que es el IPE puede hoy rendir un nuevo servicio, prescindiendo de su propia autonomía, dejando su contenido en manos de los canonistas que introducen la vieja temática, con nuevos planteamientos, en los modernos manuales y estudios, hijos también de una determinada época histórica” (ivi, pp. 37-38). Si veda pure quanto sinteticamente annota C. Corral, *Diritto pubblico ecclesiastico* (*Ius publicum ecclesiasticum*), in C. Corral Salvador-V. De Paolis-G. Ghirlanda (curr.), *Nuovo dizionario di diritto canonico*, Cinisello Balsamo (MI) 1993, p. 416.

⁴ Cfr. G. Boni, *Le scuole del diritto canonico*, in G. Dalla Torre-G. Boni, *Conoscere il diritto canonico*, Roma 2009, p. 95 ss.

⁵ Inoltre, come nota, L. Musselli, *Diritto canonico (storia)*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile*, VI, Torino 1990, pp. 104-105, “All’influsso giansenista e febroniano si aggiunge poi quello della scuola

tale letteratura, sorge lo *jus publicum ecclesiasticum* quale strumento per reagire e rispondere alla politica ed alla legislazione dispotiche degli Stati giurisdizionalisti, difendendo le libertà e le prerogative ecclesiastiche e patrocinando la non soggezione al potere secolare della Chiesa, società giuridicamente perfetta al pari dello Stato: ed anzi, per il suo *finis magis excellens*, di rango ad esso superiore (*societates sunt ut fines* secondo il teleologismo sociale di derivazione aristotelico-tomista). La visibilità istituzionale della Chiesa cattolica e il suo diritto di cittadinanza appunto come *societas perfecta* equiparabile a quelle secolari diventano i baluardi di un'offensiva culturale, condotta con aspri accenti apologetici, sia contro gli errori del luteranesimo e del protestantesimo, che osteggiavano proprio l'essere la medesima una società giuridicamente organizzata, sia appunto contro le brame di asservimento e dunque le compressioni e le coartazioni alla *libertas* della Chiesa da parte delle monarchie assolute.

Lo *jus publicum ecclesiasticum* viene anzitutto⁶ coltivato nelle regioni tedesche ove emerge la scuola di Würzburg in Baviera - “[stimulé] par Frédéric Charles de Schönborn, prince-évêque de Bamberg et Wurzburg, archi-chancelier de l'Empire”⁷ - , i cui ‘adepti’ mutuano suggestioni e fattori del diritto ecclesiastico degli Stati protestanti, insieme a concetti e categorie dedotti dalla disciplina del diritto pubblico generale relativo all'Impero romano-germanico, per trasporli ed adattarli poi, attraverso una serie di passaggi argomentativi, alle esigenze della Chiesa cattolica⁸. I dottori gravitanti attorno all'Università di Würzburg⁹ qualificano la Chiesa come indipendente *Respublica sacra, a civili distincta*, ma allo Stato medesimo simmetrica, non perequabile ad un *simplex collegium arbitrarium*, cioè fondato sul libero contratto stipulato dai suoi membri: si consolida anzi via via proprio quel ‘lemma-icona’ *societas* che rinveniva addentellati fermi nella tradizione¹⁰, ma che diventerà, empito di poliedriche

del diritto naturale, evidente nell'opera ormai ottocentesca del Reichberger, *Handbuch für österreichisches Kirchenrecht* (Linz, 1808), adottato nell'impero austriaco come manuale universitario ufficiale della materia”.

⁶ Cfr. L. Spinelli, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II. Lezioni di diritto canonico*, in collaborazione con G. Dalla Torre, II ed., Milano 1985, p. 13 ss., ove peraltro si puntualizza che “la nascita dello *jus publicum ecclesiasticum* è generalmente indicata tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo; datazione forse discutibile, questa, potendosi anche anticipare di un secolo le origini, quanto meno embrionali, della nuova disciplina. Ma ciò non toglie che fino al XVI secolo non appare la materia del diritto pubblico ecclesiastico come trattazione autonoma. Questo non significa certamente che, fino ad allora, dalla scienza canonistica fossero stati ignorati o quanto meno trascurati i temi fondamentali della costituzione giuridica della Chiesa e dei rapporti fra questa e il potere politico”. Si veda sul punto anche quanto osserveremo in seguito nel testo.

⁷ A. De La Hera-C. Munier, *Le droit public ecclésiastique à travers ses définitions*, in “Revue de droit canonique”, XIV (1964), p. 32.

⁸ Cfr. L. Spinelli, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II. Problemi e prospettive*, in collaborazione con G. Dalla Torre, cit., p. 26 ss. Rinviando poi all'accurata illustrazione di C. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, I, *L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, Milano 2008, specialmente p. 57 ss.

⁹ Ma anche gravitanti attorno all'Università di Ingolstadt.

¹⁰ Sui termini progressivamente usati per definire la Chiesa si veda l'analisi anche semantica di C.M. Pettinato, *I “Maestri di Würzburg” e la costruzione del jus publicum ecclesiasticum nel secolo XVII*, Torino 2011, p. 195 ss. e p. 246 ss. (il volume è recensito da S. Testa Bappenheim, *Recensione*, in “Diritto e religioni”, VII [2012], 2, p. 757 ss.). Scrive C. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, I,

valenze, quasi simbolo della disciplina. Così la comunità dei credenti, la Chiesa, in forza del suo essere stata costituita da Cristo è una *societas necessaria* e come tale possiede un vero *summum imperium*, ossia tutti i poteri necessari al raggiungimento del proprio fine, cioè la salvezza eterna dei suoi membri¹¹: e “se per gli ordinamenti secolari sussiste un complesso di norme fondamentali che ne definiscono l’assetto costituzionale (*status publicus*), così per l’ordinamento giuridico della Chiesa sussistono delle norme fondamentali, di origine sia divina che umana, che ne definiscono l’assetto costituzionale, e più precisamente che contemplano i diritti del Pontefice e degli organi attraverso i quali egli governa la Chiesa”¹².

La nozione di Chiesa quale *societas iuridice perfecta* - che, proprio in questo sintagma idiomatico, si ergerà poi a vero e proprio ‘vessillo’, come si vedrà, della rinascita romana di questo filone della canonistica - era stata invero già tratteggiata da teologi e giuristi post-tridentini¹³ (si pensi in particolare all’apporto di Roberto Bellarmino [1542-1621]¹⁴ e di Francisco Suárez [1548-1617]) che avevano dovuto affrontare la traumatica eclissi dell’unitarietà giuridica della *Respublica christiana* medievale ontologicamente imperniata sullo *ius divinum*. Precedentemente, tuttavia, ci si basava soprattutto, nelle teorizzazioni, sul diritto divino naturale che, però, entrato in crisi¹⁵ perché pervaso - si dirà ‘infettato’ - e poi rimpiazzato dal diritto naturale razionale immanentistico ispirato da criteri laicizzanti che eliminavano Dio quale sorgente metafisica del medesimo¹⁶, non era più adottabile nelle sue modulazioni primigenie: si poneva dunque l’impellenza di un rinnovamento. Un rinnovamento a cui attendono gli ‘eclettici’¹⁷ canonisti bavaresi, talora appunto attingendo ad alcune soluzioni dello

L’edificazione del sistema canonistico (1563-1903), cit., p. 68, che per primo “Endres introdusse per la Chiesa il termine *societas perfecta* [...]. /Infine J.P. von Riegger nel 1758 completò il percorso di equiparazione teorica della Chiesa allo Stato con l’immissione della qualifica di *societas inaequalis*”.

¹¹ Cfr. E. Corecco-L. Gerosa, *Il diritto della Chiesa*, Milano 1995, p. 54.

¹² L. Spinelli, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II. Problemi e prospettive*, in collaborazione con G. Dalla Torre, cit., p. 27.

¹³ Invero, come assume P.A. D’Avack, *Chiesa, Santa Sede e Città del Vaticano nel jus publicum ecclesiasticum*, Firenze 1936, p. 15, “Il concetto è classico della dottrina canonista e si incontra espresso e sostenuto fin dai primordi dell’elaborazione scientifica del *jus canonicum*, dominando poi tutto il pensiero politico e tutta la dogmatica giuridica medievale della Chiesa”.

¹⁴ Sul ‘quadro concettuale’ fornito da Bellarmino cfr. quanto riassume C. Fantappiè, *Alle origini della codificazione pio-benedettina. Nuovi sviluppi delle teorie canonistiche sotto il pontificato di Leone XIII*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, XXV (1996), pp. 365-366.

¹⁵ Cfr. peraltro le annotazioni di E. Corecco, *Premesse teologiche*, in O. Fumagalli Carulli, *Società civile e società religiosa di fronte al Concordato*, Milano 1980, pp. 21-22.

¹⁶ Cfr. E. Fogliasso, *Il Codice di Diritto Canonico e il “Ius Publicum Ecclesiasticum”*, in “Salesianum”, VI (1944), p. 12 ss.; si veda anche la ricostruzione di G. Forchielli, *Il concetto di “pubblico” e “privato” nel diritto canonico (Appunti di storia e di critica della sistematica)*, in *Studi di storia e diritto in onore di Carlo Calisse*, Milano 1940, II, p. 505 ss.

¹⁷ Così definisce ripetutamente tali Autori (per indicare i loro interessi storici, teologici e filosofici, addirittura matematici, ma altresì i loro orientamenti talora ambigui, sia di vicinanza alla Curia romana, sia di apprezzamento di tesi episcopaliste o comunque devianti dall’ortodossia; taluno venne insignito della dignità vescovile) C.M. Pettinato, *I “Maestri di Würzburg” e la costruzione del jus publicum ecclesiasticum nel secolo XVII*, cit., p. 6, che riassume: “Per lo più gesuiti e benedettini, insegnanti di diritto canonico e teologia presso le principali università austriache e tedesche, ma anche vicini agli ambienti della politica e membri della Curia Romana, pervasi di intenzioni apologetiche e ambizioni di

jus publicum ecclesiasticum dei Paesi protestanti, pur piegato a logiche differenti, di più, antistanti: “allo pseudo *Diritto Ecclesiastico* fiorito sul tronco del Diritto Pubblico Statale”¹⁸, allo *jus ecclesiasticum* cioè statale e riformato¹⁹, occorre infatti contrapporre “il vero *Ius Publicum Ecclesiasticum*”²⁰, il cui nucleo duro, peraltro, al di là di ogni infiltrazione dello *jus publicum* della giurisprudenza secolare tedesca, resta (e sempre resterà) il diritto divino²¹. I maestri di Würzburg, inoltre, sulle orme ed in emulazione del vivace laboratorio scientifico che li circonda, sono ‘illuministicamente’ attenti al problema del metodo nel tentativo di innalzare lo *jus canonicum* da semplice *ordo legalis* ad affinato *systema juris*²²: forte è il disagio verso l’ormai angusto e polveroso *ordo*

innovazione sistematico-didattiche, essi trasferirono nel diritto canonico i traguardi raggiunti dalla scienza pubblicistica secolare e posero le fondamenta dottrinali di quella branca della scienza canonistica che, in seguito all’opera di consolidamento della Scuola Romana del XIX secolo, sarebbe stata definita *jus publicum ecclesiasticum*”.

¹⁸ E. Fogliasso, *Il Codice di Diritto Canonico e il “Ius Publicum Ecclesiasticum”*, cit., p. 13.

¹⁹ Cfr. C.M. Pettinato, *I profili metodologici della scienza del jus publicum ecclesiasticum nel secolo XVIII*, in “Diritto e religioni”, III (2008), 1, pp. 105-106, la quale osserva che la nuova disciplina nata in Baviera “prenderà, progressivamente, il nome di *jus publicum ecclesiasticum* [...]”. La consapevolezza di innovare il tradizionale sistema di studio del diritto canonico, sotto il profilo dell’oggetto formale e materiale, è certamente progressiva nelle intenzioni dei maestri di Würzburg. L’adozione di una specifica ed autonoma terminologia rappresenta una sorta di traguardo finale di un percorso che la scienza del *jus publicum ecclesiasticum* compie lungo due secoli, e non certo il punto iniziale di una matura consapevolezza”.

²⁰ E. Fogliasso, *Il Codice di Diritto Canonico e il “Ius Publicum Ecclesiasticum”*, cit., p. 13, che poi spiega: “l’elaborazione del Diritto Pubblico nel campo civile obbedì a quella tendenza razionalista che doveva fatalmente sprigionarsi dal movimento protestante, e che purtroppo anche in campo cattolico avrebbe varcato i confini della ortodossia, con la creazione del cosiddetto Diritto Ecclesiastico (Statale), presentato come ramo del nuovo Diritto Pubblico. A questa conseguenza indiretta della rivolta protestante doveva congiungersi un attacco frontale al termine “*canonicum*”, espressione della passata attività legislativa della Chiesa. [...] /Era quindi da attendersi che per rifare *ab imis* ciò che aveva fatto la Chiesa (*Ius Canonicum*) si cercasse di soppiantare l’incriminato aggettivo “*canonicum*” con un nuovo termine che d’altronde non poteva essere arbitrario, e così il sostituto fu necessariamente l’aggettivo “*ecclesiasticum*”, divenendo così antitetici nella terminologia protestante. [...] /Ma quest’arbitraria distinzione non intaccava evidentemente il significato primigenio del termine “*ecclesiasticum*”, che perciò poteva benissimo essere assunto dagli scrittori cattolici, i quali senza compromettere la loro ortodossia, scansando il “*canonicum*”, prescindevano decorosamente dall’entrare in discussione sull’efficienza del *Corpus Iuris Canonici*, e andavano invece direttamente alla difesa dei diritti fondamentali della Chiesa. /Anzi, in coteste difese era proprio conveniente che fosse adottato il termine “*ecclesiasticum*” e non “*canonicum*” per servirsene quasi come di una *argumentatio ad hominem* coi Giuspubblicisti statali” (ivi, p. 14).

²¹ C. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, I, *L’edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, cit., p. 67, scrive che i ‘due diritti pubblici’, i cui presupposti culturali e fattori di autolegittimazione partivano da istanze e giungevano a destinazioni diverse, erano in competizione: “la possibilità di un loro reciproco riconoscimento ideologico e di una conseguente correlativa autolimitazione poteva attuarsi solamente a condizione che i due contendenti si ponessero sullo stesso piano politico, si confrontassero sul medesimo terreno culturale e adoperassero gli stessi codici linguistici”.

²² Cfr. C.M. Pettinato, *I “Maestri di Würzburg” e la costruzione del jus publicum ecclesiasticum nel secolo XVII*, cit., p. 3, la quale nota peraltro come “non fosse presente nei primi giuspubblicisti alcuna espressa intenzione ‘fondazionale’, circostanza questa comprovata dalla generica assenza di definizioni esplicite di cosa sia il *jus publicum ecclesiasticum* nelle opere pubblicate nell’ambito della ‘Scuola di Würzburg’”.

Decretalium, sono al crepuscolo i generi letterali medievali e patente l'arretratezza anche didattica dello *jus canonicum* dinanzi alle coeve esperienze giuridiche secolari, dovendosi quindi accorciare le distanze di un divario che sembrava oltremodo avvilente ed imbarazzante.

Si tratta comunque di ricostruzioni propense e vantaggiose per la Chiesa di Roma: ciononostante, specie in talune delle operazioni di prestito e trapianto cui abbiamo appena alluso vennero ravvisate inquietanti spie di orientamenti devianti dall'ortodossia cattolica: ciò per lo più a causa delle ormai coriacee incrostazioni razionalistiche depositatesi sul diritto naturale²³, ma anche per la pretesa di configurare il regime della società ecclesiastica prendendo "l'Empire comme terme de comparaison"²⁴, e così talvolta incorrendo in travisamenti aberranti. Tali indizi di eterodossia - sfociati talora in clamorose condanne all'*Index* delle opere di alcuni di questi canonisti - fomentarono nel papato, almeno inizialmente, qualche sospetto ed una guardinga ritrosia nei confronti di tale scuola di provenienza e stampo tedesco²⁵. E tuttavia, fino al XIX secolo avanzato, la Germania (ma anche l'Austria) ricopre in generale un posto privilegiato nel 'paesaggio' canonistico, specie invero per quanto concerne la scuola di ascendenza laico-universitaria, la quale, nel generale grigiore e mediocrità dei Paesi latini, sperimenta invece una stagione feconda e di indiscussa eccellenza²⁶.

Frattanto, le intemperanze giacobine della rivoluzione francese e le vessazioni dell'autocrazia bonapartista si erano abbattute violentemente sulla Chiesa come un uragano, riducendo, se non spazzando via, la vigenza del diritto canonico, con inesorabili e funesti riverberi sulla scienza canonistica e sulle istituzioni formative. Ma, come anticipavamo e avvicinandoci al torno di tempo che ci preme, il susseguente

²³ Cfr. A. Passerin D'Entrèves, *La dottrina del diritto naturale*, III ed., Milano 1980, specialmente p. 42 ss. Più in generale sulla "contaminazione dell'ordinamento canonico prodotta dalla recezione di principi estranei alla sua natura e finalità" operata dagli Autori tedeschi cfr. le osservazioni di C. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, I, *L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, cit., p. 68 ss. Si vedano, sugli orientamenti devianti dall'ortodossia cattolica di molti dei primi cultori dello *jus publicum ecclesiasticum*, le considerazioni di L. Spinelli, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II. Problemi e prospettive*, in collaborazione con G. Dalla Torre, cit., p. 26 ss. Recentemente, per converso, contesta le tesi che vedono irrimediabilmente contagiato di razionalismo l'uso del diritto naturale da parte della scuola tedesca dello *jus publicum ecclesiasticum* C.M. Pettinato, *I "Maestri di Würzburg" e la costruzione del jus publicum ecclesiasticum nel secolo XVII*, cit., p. 149 ss.

²⁴ A. De La Hera-C. Munier, *Le droit public ecclésiastique à travers ses définitions*, cit., p. 39, alla cui esposizione rinviamo.

²⁵ Cfr. J. Listl, *Kirche und Staat in der neueren katholischen Kirchenrechtswissenschaft*, Berlin 1978. Su questi Autori cfr. la sintesi di C. Fantappiè, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, cit., p. 234 ss.; e, più ampiamente, Id., *Chiesa romana e modernità giuridica*, I, *L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, cit., p. 57 ss. Ma si vedano anche: E. Fogliasso, *Il Codice di Diritto Canonico e il "Ius Publicum Ecclesiasticum"*, cit., p. 16 ss.; Id., *Il Ius Publicum Ecclesiasticum e il Concilio ecumenico Vaticano II. Come si giunse agli odierni trattati di Ius Publicum Ecclesiasticum. Incidenza del Concilio Vaticano II sulla scienza del Ius Publicum Ecclesiasticum*, Torino 1968, p. 13 ss.; L. Spinelli, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II. Problemi e prospettive*, in collaborazione con G. Dalla Torre, cit., p. 26 ss.; e, più recentemente, C.M. Pettinato, *I "Maestri di Würzburg" e la costruzione del jus publicum ecclesiasticum nel secolo XVII*, cit., *passim*.

²⁶ Si veda peraltro, proprio sull'eccellenza della letteratura canonistica tedesca dell'Ottocento, sul suo apporto e sui suoi più illustri rappresentanti, la trattazione di L. Musselli, *Diritto canonico (storia)*, cit., p. 105 ss.

cambiamento, se non ribaltamento, delle circostanze politiche le rende repentinamente acconce ad un reviviscente protagonismo della canonistica italiana, più affidabile agli occhi di Roma per la sua reverenza e fedeltà al primato del successore di Pietro: quest'ultimo guarda con favore ed anzi appetisce un ceto dirigente confessionale di giuristi ferrati ed esperti, da cooptare nella burocrazia curiale e da collocare quale personale docente del clero. Si era nel frattempo progressivamente rinfrancata in Francia ed in Germania, alimentata nei circoli della restaurazione cattolica, la corrente ultramontana che rilanciava e potenziava motivi e assunti dell'opposizione al giansenismo, al gallicanesimo ed al febronianesimo del secolo anteriore. Per parte loro le speculazioni filosofiche e politiche degli intellettuali controrivoluzionari (De Maistre, Lamennais, Donoso Cortés) esaltavano la figura del pontefice ed i suoi poteri come supporto ideologico alla propria linea di pensiero²⁷. D'altronde uno dei temi nevralgici (e quasi ossessivamente tornanti) dei documenti pontifici - soprattutto durante il regno di Gregorio XVI (1831-1846) - tende a divenire quello della rivendicazione dell'autorità della Chiesa verso l'esterno, la società civile e lo Stato ottocentesco, in attitudine minacciosa ed anzi bellicosa avverso le prerogative ecclesiastiche nella vita pubblica, sia pure in forme divaricate rispetto al pregresso assolutismo venato di confessionismo. Così anche la polemica contro il liberalismo porta a sottolineare la concezione della Chiesa non solo come società visibile, gerarchicamente ordinata, ma specialmente come soggetto pubblico di diritti e di poteri, indipendente dallo Stato, avendo ricevuto da Dio un ordine proprio, delle finalità non esclusivamente spirituali, dei mezzi visibili esterni²⁸.

Pertanto il clima era oltremodo favorevole affinché un papato più forte si accingesse a varare misure di sostegno per far risorgere la canonistica ecclesiastica anzitutto in seno alle Università pontificie dell'Urbe: urgeva un'élite di giuristi che fosse in grado di perorare e suffragare le ragioni romane nonché di presidiare il dominio temporale del papato e l'azione pubblica della Chiesa contro il diffondersi del liberalismo anticlericale e del separatismo laicista. Essa, tra l'altro, in totale sintonia, trae proprio "dal magistero pontificio le categorie ed i concetti con i quali costruire una più moderna dottrina del diritto pubblico della Chiesa"²⁹, che, ormai mondata dalle interferenze di movimenti filosofici discrepanti con la *Weltanschauung* cristiana - si pensi a quanto sopra detto a proposito di un diritto naturale che fosse aderente alle fonti della Rivelazione -, troverà nei successori di Pietro fino al Novecento dei decisi 'campioni'³⁰.

È, questo, pertanto, un secondo periodo, di maggior splendore ed anzi di fastigio

²⁷ Si vedano le considerazioni riassuntive di C. Fantappiè, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, cit., pp. 233-234. Cfr. poi, per tutti, Y.-M. Congar, *L'ecclésiologie de la Révolution française au Concile du Vatican. Sous le signe de l'affirmation de l'autorité*, in *L'ecclésiologie au XIX siècle*, Paris 1960, p. 77 ss.; H.J. Pottmeyer, *Ultramontanismo ed ecclesiologia*, in "Cristianesimo nella storia", XII (1991), p. 527 ss.

²⁸ Così C. Fantappiè, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, cit., p. 234. Si veda quanto criticamente rilevava A. Antón, *El misterio de la Iglesia. Evolución histórica de las ideas eclesiológicas*, Madrid-Toledo 1987, II, p. 321 ss.

²⁹ L. Spinelli, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II. Problemi e prospettive*, in collaborazione con G. Dalla Torre, cit., p. 32.

³⁰ Cfr. quanto già notava G. Saraceni, *La potestà della Chiesa in materia temporale ed il pensiero degli ultimi cinque pontefici*, Milano 1951.

massimo, dello *jus publicum ecclesiasticum*: infatti nei Paesi latini, passate le prime diffidenze per una disciplina dalle origini ambigue e dagli incerti passi nella ricerca di una metodologia rispettosa della natura propria della Chiesa, si viene avvertendo la funzione che essa può svolgere per salvaguardare la Chiesa e le sue libertà dagli errori del tempo³¹.

Lo *jus publicum ecclesiasticum*, come noto, si distingue convenzionalmente in *internum*, volto a studiare la Chiesa come società giuridica perfetta, le sue potestà ed il regime del governo ecclesiastico; ed *externum*, che si concentra sulle relazioni tra Chiesa e Stato³², nel quadro della teoria controriformistica della *potestas indirecta Ecclesiae in temporalibus*³³, e con particolare riferimento al sistema concordatario (concordato, peraltro, riguardato dapprincipio dai più oltranzisti quale ‘male minore’³⁴). Anche se già Fogliasso fa osservare che, sebbene si fosse tosto assestata, tale divisione, includendo nella prima parte i rapporti della Chiesa con i suoi sudditi, nella seconda quelli con lo Stato, “in realtà anche nella prima parte non si può prescindere nella impostazione delle argomentazioni dall’idea della funzione riservata allo Stato”³⁵. Per questo pure noi non indulgeremo soverchiamente in questo *distinguo* che rischia di essere troppo imbrigliante. Dunque in generale, ed in estrema sintesi, si può assumere come il punto di partenza di questa teoria del diritto canonico vada ricercato nella definizione di società giuridicamente perfetta: il diritto di una simile società è compiuto e indipendente nella misura in cui *in suo ordine* possiede *omnia media necessaria* ad ottenere il fine societario. Il secondo passo consiste quindi nel dimostrare che la Chiesa è dotata di questa perfezione giuridica essendo fondata da Gesù Cristo come società giuridica *inaequalis*, esterna e suprema: e, proprio in forza di questa fisionomia societaria della Chiesa, il suo diritto dispone appunto *ex voluntate Fundatoris* di tutti gli strumenti *suo fini proportionata*, che siano cioè indispensabili alla realizzazione dello scopo per cui essa stessa esiste³⁶.

L’elaborazione esauriente dell’archetipo romano del diritto pubblico ecclesiastico si

³¹ Così L. Spinelli, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II. Problemi e prospettive*, in collaborazione con G. Dalla Torre, cit., p. 30.

³² Cfr. quanto sintetizzava E. Fogliasso, *Compito e caratteristiche del Diritto Pubblico Ecclesiastico Interno*, in “Salesianum”, XII (1950), p. 1 ss.; Id., *Compito e caratteristiche del Diritto Pubblico Ecclesiastico Esterno*, ivi, XVI (1954), p. 218 ss.

³³ Cfr. L. Musselli, *I rapporti tra la Chiesa e gli Stati nella più recente dottrina dello “jus publicum ecclesiasticum”*, in S. Gherro (cur.), *Studi sui rapporti tra la Chiesa e gli Stati*, Padova 1989, p. 4 ss. Su questi temi importante la ricostruzione di P. Bellini, *Prospettazione ideologica e realtà politica della “potestas Ecclesiae in temporalibus”*, Firenze 1975; Id., *Respublica sub Deo. Il primato del sacro nell’esperienza giuridica dell’Europa preumanista*, Firenze 1981. La dottrina della *potestas indirecta in temporalibus* trovò poi proprio nello *jus publicum ecclesiasticum externum* la sua *sedes materiae* più appropriata di sviluppo.

³⁴ Cfr. G. Saraceni, *“Ius publicum ecclesiasticum externum” e prospettive conciliari*, in “Il diritto ecclesiastico”, LXXXI (1970), I, p. 44.

³⁵ E. Fogliasso, *Il Codice di Diritto Canonico e il “Ius Publicum Ecclesiasticum”*, cit., p. 19. Anche G. Saraceni, *“Ius publicum ecclesiasticum externum” e prospettive conciliari*, cit., p. 43, rilevava che nel diritto pubblico ecclesiastico interno “confluiscono elementi dello *i.p.e. internum*, che, se pur riguarda dati fondamentali dell’ordinamento proprio (interno) della Chiesa, in realtà sono pensati ed esposti “*habita ratione Status*””.

³⁶ Così E. Corecco-L. Gerosa, *Il diritto della Chiesa*, cit., p. 55. Cfr. alcune considerazioni che già sviluppava E. Fogliasso, *La tesi fondamentale del “Ius Publicum Ecclesiasticum”*, in “Salesianum”, VIII (1946), p. 67 ss.

considererà realizzata nel 1882 con il manuale di Felice Cavagnis (1841-1906)³⁷, il quale cristallizza un esemplare che poi perdurerà fino al Concilio convocato da Giovanni XXIII nel Novecento. ‘Epigono’³⁸ di questa letteratura - ora indirizzata allo Stato moderno³⁹ - si ritiene il potente cardinale Alfredo Ottaviani (1890-1979), che stese l’ultima opera esponentiale di questo ‘genere’, intitolata *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, la cui quarta ed ultima edizione in due volumi (1958-1960)⁴⁰ appare alla vigilia del Vaticano II⁴¹, e che è ancora non lievemente improntata sulla scia dei suoi predecessori ottocenteschi⁴². Non si era pertanto obnubilato l’ammaestramento di questi ultimi: e infatti, alle sue aurorali scaturigini romane, lo *jus publicum ecclesiasticum* aveva annoverato valenti cultori, soprattutto prelati, come proprio Giovanni Soglia Ceroni, che verranno insigniti della dignità del cardinalato oltre che essere investiti di alte cariche curiali; designati dunque anche a dispiegare una funzione attiva nel tessuto di quei rapporti con gli Stati cui la disciplina specificamente si volgeva. Tra l’altro, proprio agli esordi della loro attività, come vedremo, la Bolla *Quod divina sapientia* di Leone XII del 28 agosto 1824⁴³, di riforma degli studi giuridici nelle Università e Facoltà dello Stato pontificio⁴⁴, aveva affiancato, nei *curricula*, ai corsi di ‘Istituzioni’, cioè all’introduzione al diritto canonico, e di ‘*Textus canonici*’, afferenti alle decretali, anche l’insegnamento biennale - ubicato al secondo e al terzo dei quattro anni del

³⁷ Cfr. F. Cavagnis, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, Romae 1882-1883.

³⁸ Così lo definisce L. Musselli, *Diritto canonico (storia)*, cit., p. 105. Annota L. Spinelli, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II. Problemi e prospettive*, in collaborazione con G. Dalla Torre, cit., p. 31, che dalla fine dell’Ottocento tutti i maggiori canonisti si occupano, esclusivamente ovvero anche incidentalmente, del diritto pubblico ecclesiastico, fino alla classica opera “l’ultima, ed anche forse la migliore nel genere suo” del cardinale Alfredo Ottaviani. Ricordiamo che Ottaviani fu il primo presidente della commissione teologica sulla Chiesa nel Concilio Vaticano II.

³⁹ Sui diversi soggetti cui nel corso del tempo lo *jus publicum ecclesiasticum* si relaziona cfr. C. Corral, *Diritto pubblico ecclesiastico (Ius publicum ecclesiasticum)*, cit., p. 414.

⁴⁰ Ed. IV adiuvante I. Damizia, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano.

⁴¹ Nel 1964 venne ancora pubblicata a Roma la quinta edizione del *Compendium iuris publici ecclesiastici* del cardinale Ottaviani. Per la dottrina ‘laica’ si veda l’impostazione del volume (del 1936) di P.A. D’Avack, *Chiesa, Santa Sede e Città del Vaticano nel jus publicum ecclesiasticum*, cit., ove si espongono e poi si mettono a confronto (e si valutano criticamente) le teorie giuspubbliciste ecclesiastiche con le impostazioni della dogmatica pubblicista secolare coeva. Assai interessante seguire, attraverso le opere di tale autorevole canonista nelle Università statali, le evoluzioni che gradualmente intervengono fino alla ‘svolta conciliare’: cfr. ad esempio Id., *Corso di diritto canonico*, I, *Introduzione sistematica al diritto della Chiesa*, Milano 1956; e, dopo il Vaticano II, Id., *Trattato di diritto canonico. Introduzione sistematica generale*, Milano 1980.

⁴² Invero sulle prospettive future dello *jus publicum ecclesiasticum* concludeva nel 1940 G. Forchielli, *Il concetto di “pubblico” e “privato” nel diritto canonico (Appunti di storia e di critica della sistematica)*, cit., pp. 554-555: nonostante le sue pecche “non noi potremmo dichiarare defunto questo diritto pubblico della Chiesa, quando esso al contrario esplica tuttora, nell’intento della Chiesa stessa, una sua propria funzione. Il liberalismo non è scomparso del tutto e dovunque. E il fronte di battaglia è per la Chiesa più ampio di quello che lo concepisca ogni Stato, anche antiliberal. Il diritto pubblico, nel pensiero della Chiesa, ha ancor oggi virtù vitali e prospettive e funzioni politiche”. Il testo è evidentemente datato.

⁴³ Sulla quale cfr. il prosieguo della trattazione. La pubblicazione della Costituzione avvenne per i tipi della R. Camera Apostolica.

⁴⁴ Si veda la ricostruzione di O. Bucci, *Lo Studium Romanae Curiae Lateranense e l’insegnamento del diritto*, in “*Apollinaris*”, LXIII (1990), specialmente p. 833 ss. e p. 854 ss.

corso di laurea *Utriusque iuris*⁴⁵ - di *Institutiones juris publici ecclesiastici*, pur senza prestabilire minuziosamente il programma delle lezioni. Si era consacrata così definitivamente tale materia, imprimendogli un vigoroso slancio appunto nella prospettiva di preservare i diritti, anche territoriali, del papato e l'agire istituzionale della Chiesa contro la dura ostilità del liberalismo: tale insegnamento verrà in seguito esteso poco a poco a tutte le Università ecclesiastiche fino ad essere computato tra quelli principali e quindi divenire generalmente obbligatorio con la Costituzione Apostolica di Pio XI *Deus scientiarum dominus* del 24 maggio 1931, che prevedeva inoltre, come ausiliare e complementare nell'*ordo studiorum*, il corso di *Ius concordatarium* per quei Paesi ove i rapporti tra Stato e Chiesa si reggessero su negoziazioni bilaterali⁴⁶. E pure nella fase primordiale di tale propulsione didattica e accademica protagonista di primo piano fu il nostro cardinale, di cui appunto è giunto il momento di occuparci direttamente.

3. Giovanni Soglia Ceroni canonista nell'Urbe

Si decanta Giovanni Soglia Ceroni (1779-1856) come “servitore di cinque papi”⁴⁷ - Pio VII (1800-1823), Leone XII (1823-1829), Pio VIII (1829-1830), Gregorio XVI (1831-1846), infine il beato Pio IX (1846-1878) - e senza amplificazioni retoriche: infatti, durante la sua esistenza, egli venne apprezzato e gratificato da tutti coloro che si succedettero sulla cattedra di Pietro⁴⁸.

⁴⁵ Cfr. quanto rileva M. Nacci, *Origini, sviluppi e caratteri del jus publicum ecclesiasticum*, Città del Vaticano 2010, p. 31 ss.

⁴⁶ Cfr. Pio XI, *Constitutio Apostolica Deus scientiarum Dominus* (24 mai 1931), in *Acta Apostolicae Sedis*, XXIII (1931), p. 241 ss. (ancora prima una prescrizione dell'*Ordinamento dei seminari* per l'Italia del 1920 stabiliva che lo studio del diritto canonico dovesse essere preceduto da ‘un breve ma denso trattato di diritto pubblico ecclesiastico, dove si espongano nettamente i poteri della Chiesa e la posizione giuridica di essa di fronte allo Stato’); cfr. poi le *Ordinationes* della Congregazione dei seminari e delle università degli studi del 12 giugno 1931 per l'esecuzione della Costituzione *Deus scientiarum Dominus*, approvate dal papa (art. 27, II, 1, g; ivi, p. 271 ss.). Per un commento coevo cfr. C. Boyer, *La nouvelle réforme des études ecclésiastiques*, in “Études. Revue catholique d'intérêt général”, LXVIII (1931), t. CCIX, p. 5 ss. (il quale tra l'altro ricorda che pure le materie ausiliarie erano obbligatorie). Per una ricostruzione generale, poi, delle vicende successive alla riforma del 1824 si veda O. Bucci, *Lo Studium Romanae Curiae Lateranense e gli studi giuridici dal 1853 al 1931. Il ruolo avuto dal pontificato di Leone XIII nella formazione del Pontificium Institutum Utriusque Juris*, in “Apollinaris”, LXIV (1991), p. 151 ss.; Id., *Lo Studium Romanae Curiae Lateranense e gli studi giuridici dal 1931 al 1963: Il Pontificium Institutum Utriusque Juris*, ivi, p. 549 ss. Riassume C. Corral, *Diritto pubblico ecclesiastico (Ius publicum ecclesiasticum)*, cit., p. 417: “in applicazione della Costituzione *Sapientia christiana* di Giovanni Paolo II (15 aprile 1979), dalla Congregazione per l'educazione cattolica (*Ordinationes* del 29 aprile 1979, art. 56) lo *ius publicum ecclesiasticum* è prescritto come disciplina obbligatoria tra le *disciplinae connexae* per il secondo ciclo della Facoltà di diritto canonico. Nelle Facoltà di teologia il diritto pubblico ecclesiastico non viene enumerato tra le materie, però potrebbe entrare sia come parte del “diritto canonico” nel primo ciclo, sia come disciplina speciale nel secondo o nel terzo ciclo”.

⁴⁷ Cfr. P.G. Rinaldi Ceroni-A. Padovani (curr.), *Il Card. Giovanni Soglia Ceroni servitore di cinque papi*, s.e., Casola Valsenio (RA) 2015.

⁴⁸ Ed infatti nella biografia sintetica disegnata da R.U. Montini, *Soglia Ceroni, Giovanni*, in *Enciclopedia cattolica*, XI, Città del Vaticano [Firenze] 1953, cc. 914-915, si sunteggia: “Ancor giovane, fu segretario della S. Congr. degli Studi. Appartenne [...] alla Famiglia pontificia sotto Pio VII e per questo motivo pati lunga prigionia a Fenestrelle, quando il Papa fu spossessato da Napoleone. Seguì Pio VII a Savona

Non rievocheremo qui la sua carriera né, per altro verso, gli eventi burrascosi specie del Risorgimento italiano cui assistette e che immancabilmente incisero sulla sua sorte, nonché sulle ‘peripezie’ cui andò incontro. Fra esse l’inattesa (e per lui stesso sorprendente) designazione nel 1848, in un frangente assai tribolato, a Segretario di Stato da parte di Pio IX⁴⁹: designazione⁵⁰ che Soglia, riluttante a posizioni di

durante la breve occupazione muratiana del Patrimonio e da Leone XIII fu nominato suo elemosiniere segreto e arcivescovo titolare di Efeso. Gregorio XVI lo promosse patriarca di Costantinopoli dei Latini, con l’ufficio di segretario della S. Congr. dei Vescovi e dei Regolari; il 12 febr. 1838 lo creò cardinale riservato *in pectore* e lo pubblicò il 18 febr. 1839. Contemporaneamente ebbe la diocesi di Osimo e Cingoli, che governò con grande saggezza, occupandosi specialmente di costituirvi un seminario, che fu reputato il più moderno istituto di educazione dello Stato pontificio anche per le installazioni igieniche e ginnastiche, allora del tutto inusitate. Estraneo alle vicende politiche dell’ora, accolse con sorpresa la chiamata a Roma da Pio IX nel giugno 1848 per assumervi gli uffici di segretario di Stato e di presidente del Consiglio dei ministri al posto del dimissionario card. Orioli. [...] Va ricordato che il S., ossequiente ai desideri del Pontefice, svolse una politica spesso indipendente da quella dei ministeri che presiedette [...] trovandosi quindi in dissidio con il ministro *secolare* degli affari esteri [...] [Nel luglio del 1848: N.d.A.] ottenne la soppressione del Dicastero *secolare* degli esteri, riassumendo il pieno controllo della politica estera della S. Sede e dello Stato romano. Confermato nella carica presidenziale anche dopo l’assassinio di Pellegrino Rossi, allorché il nuovo governo fu composto dal Muzzarelli, separò le proprie responsabilità da quelle dei ministri alla partenza del Papa per Gaeta e fece ritorno nella sua diocesi, che resse sino alla morte”. Quanto al brevissimo pontificato di Pio VIII (1829-1830), si legge nell’*Elogio dell’eminentissimo e reverendissimo principe signor cardinale Giovanni Soglia Ceroni vescovo di Osimo e Cingoli, letto nel terzo giorno delle solenni sue esequie 14 agosto 1856, nella chiesa cattedrale di Osimo*, di G.I. Montanari, Ancona 1856, pp. 9-10: “Saliva al pontificato massimo Francesco Saverio Castiglioni che prese nome di Pio VIII, il quale perché l’invidia usando sue male arti aveva tentato colorirgli sinistramente l’arcivescovo d’Efeso [nomina ricevuta da Soglia Ceroni: N.d.A.], in sulle prime gli fece brusche accoglienze; ma poi veduto alla prova de’ fatti qual uomo egli era, di quanta integrità e dottrina, lo ebbe assai presto in grazia, per modo che non riuscì a lui meno accetto che al Chiaramonti e al Genga. Tuttavia non poté innalzarlo a maggiori onorificenze, perché il suo regno fu breve e non lieto. Un improvviso turbine scrollava l’antico trono dei Borboni, e dalla Francia, come dal cuore per tutto il corpo, si diffondevano forti agitazioni nell’Europa. L’Italia per suo mal destino usata ad illudersi sempre, e sempre lasciarsi ingannare, agognava novità pericolose, e le provincie dello stato pontificale lasciavansi sconvolgere. Pio VIII fu ben avventurato di non vedere i suoi popoli levare il capo, perché Iddio lo chiamò a sé al primo incominciare della tempesta”. Sulle vicende biografiche di Soglia, soprattutto sul suo “movimentato governo” dopo la nomina a Segretario di Stato cfr. anche M. De Camillis, *Porpore fulgenti. Il Cardinale Giovanni Soglia Ceroni*, in “L’osservatore romano”, 28 giugno 1945, p. 2.

⁴⁹ Nonché Presidente del Consiglio dei Ministri. Come sintetizza G. Menetti, *Pio XI e il card. Giovanni Soglia Ceroni figlio illustre di Casola Valsenio*, in G. Magnani (cur.), *L’LXXXVIII° vescovo di Imola. Il cardinale Giovanni Maria Mastai Ferretti. Nel II° centenario della nascita di Pio IX, 1792-1992*, Imola 1992, p. 35, “nel 1848, forse l’anno più difficile del suo pontificato, il Card. Soglia Ceroni aveva prestato il suo aiuto prezioso nei drammatici avvenimenti che culmineranno coll’assassinio di Pellegrino Rossi e la fuga a Gaeta, accettando di diventare Presidente del Gabinetto Mamiani succeduto a quello dimissionario Antonelli Minghetti. /Un governo, quello Mamiani, che doveva avere vita dura e i giorni contati tanto che già il 2 agosto si dimetteva, sostituito da quello di Eduardo Fabbri, altrettanto precario e difficoltoso, che durò appena poco più di un mese, cioè fino al 16 settembre. Il Card. Soglia prese parte all’uno e all’altro, ma le vicende politiche, l’ostilità crescente e l’invasione austriaca rendevano amari i giorni a tutti quelli che cercavano di porre mano all’intricata matassa. Pio IX capiva bene che solo una persona superiore ad ogni intrigo, di sperimentata prudenza e di indubbia fedeltà alla S. Sede poteva prendere il timone della politica vaticana. Dopo la rinuncia del Card. Ciacchi, del Card. Orioli e forse di altre illustri personalità (Card. Amat?) la scelta cadde sul Card. Soglia Ceroni che Pio IX conosceva e apprezzava fin dai tempi del suo vescovato a Imola. Fu una scelta che egli

comando⁵¹, accettò solo per deferenza a Giovanni Maria Mastai Ferretti⁵² e che - nel turbinio degli eventi culminante con l'assassinio di Pellegrino Rossi e con la fuga del pontefice a Gaeta -, ben presto 'depose', impetrata⁵³ ed ottenuta dal papa l'accettazione delle dimissioni dall'ufficio⁵⁴: aveva fatto frattanto ritorno, con un viaggio penoso, alla sua diocesi. Qui, nonostante i suoi timori, poiché ad Osimo "i liberali avevano una grossa rappresentanza e non vi tirava un'aria propizia per i fedelissimi al Papa, specie se erano stati Ministri di Stato"⁵⁵, fu accolto dall'affetto dei suoi concittadini che, dalla casa di campagna ove si era rifugiato, lo condussero quasi in trionfo al palazzo vescovile⁵⁶: e ad acclamarlo inaspettatamente v'erano "specialmente i più scalmanati liberali"⁵⁷. Il vescovo se ne era infatti meritato la gratitudine, poiché in precedenza aveva salvato molti sospettati dalla polizia di essere affiliati alla carboneria o alla massoneria⁵⁸ da perquisizioni, interrogatori e dallo stesso carcere con la sua personale garanzia; ed altri li aveva segretamente avvisati sollecitandoli alla fuga per scongiurare l'arresto⁵⁹. A guidare il suo comportamento era

fece senza consultare nessuno, ubbidendo al cuore". Un giudizio lusinghiero su Soglia esprime L.C. Farini, *Lo Stato Romano dall'anno 1815 all'anno 1850*, Torino 1851, II, p. 164 ss. Cfr. anche A. Saffi, *Ricordi e scritti*, Firenze 1893, II, p. 300.

⁵⁰ Con la nomina Soglia Ceroni fu al contempo dispensato *pro tempore* dall'obbligo di residenza nelle diocesi di Osimo e Cingoli.

⁵¹ Nel volume di G. Martina, *Pio IX (1846-1850)*, Miscellanea Historiae Pontificiae, Roma 1974, p. 265, riportando un giudizio di De Liedekerke (cfr. A. De Liedekerke De Beaufort, *Rapporti delle cose di Roma (1846-1849)*, a cura di A.M. Ghisalberti, Roma 1949, p. 58), il cardinale Soglia viene presentato come un buon vescovo amato dal suo popolo e di carattere franco, ma privo di coraggio e poco esperto di politica. Si veda pure L. Pásztor, *La Segreteria di Stato di Pio IX durante il triennio 1848-1850*, in "Annali della Fondazione italiana per la storia amministrativa", III (1966), p. 308 ss.

⁵² Cfr. la lettera che Soglia Ceroni, il 27 maggio 1848, scrisse al cardinale Orioli, lettera riportata in appendice da C. Grillantini, *Il card. Giovanni Soglia Ceroni vescovo di Osimo Segretario di Stato di Pio IX*, in "Pio IX. Studi e ricerche sulla vita della Chiesa dal Settecento ad oggi", III [1974], p. 155). Sui rapporti con Giovanni Maria Mastai Ferretti cfr. G. Menetti, *Pio XI e il card. Giovanni Soglia Ceroni figlio illustre di Casola Valsenio*, cit., p. 35 ss.

⁵³ Cfr. la lettera che Soglia Ceroni indirizzò a Pio IX per essere esonerato dall'incarico di Segretario di Stato, datata 29 novembre 1848, lettera riportata da G. Martina, *Pio IX (1846-1850)*, cit., pp. 309-310.

⁵⁴ Il Breve di nomina era datato 4 giugno 1848 e le dimissioni furono accettate il 10 dicembre 1848. Riporta C. Grillantini, *Il card. Giovanni Soglia Ceroni vescovo di Osimo Segretario di Stato di Pio IX*, cit., pp. 151-152: "Nei nostri archivi non abbiamo, come è logico, documenti riguardanti l'attività del Cardinale per quei sei mesi che vanno da questa data al 10 dicembre 1848 [...], e durante i quali il Nostro costituì prima un Ministero proprio e partecipò poi a quello che prende il nome da Pellegrino Rossi e che si chiuse tragicamente il 15 novembre dello stesso anno".

⁵⁵ G. Menetti, *Pio XI e il card. Giovanni Soglia Ceroni figlio illustre di Casola Valsenio*, cit., p. 38.

⁵⁶ Si veda quanto riferisce, con enfasi ma rispettando la verità della cronaca, G.I. Montanari, *Biografia dell'E.mo e R.Mo cardinale Giovanni Soglia Ceroni vescovo di Osimo e Cingoli*, Roma 1856, pp. 4-5.

⁵⁷ G. Menetti, *Pio XI e il card. Giovanni Soglia Ceroni figlio illustre di Casola Valsenio*, cit., p. 38.

⁵⁸ Cfr. le notizie circostanziate riportate da C. Grillantini, *Il card. Giovanni Soglia Ceroni vescovo di Osimo Segretario di Stato di Pio IX*, cit., p. 150. Il più volte citato Giuseppe Ignazio Montanari, chiamato tra l'altro da Soglia ad insegnare nel suo Seminario-Collegio Campana, era uno di quegli indiziati.

⁵⁹ Cfr. G. Menetti, *Pio XI e il card. Giovanni Soglia Ceroni figlio illustre di Casola Valsenio*, cit., p. 38: lo "potevano testimoniare almeno un 80 cittadini, fra questi anche bravi sacerdoti, che si erano visti allontanare lo spettro del carcere o degli interrogatori severi proprio grazie a lui, il Card. Soglia. Era successo che una delegazione di polizia inviata alcuni anni prima nella zona, aveva fatto un elenco di

certamente l'affezione del 'pastore' per il suo 'gregge', ma anche quella sua innata propensione alla moderazione che lo aveva sempre condotto ad evitare gli eccessi nelle partigianerie fanatiche e nello scontro delle fazioni, senza peraltro mai deludere la fiducia in lui riposta specie dai papi⁶⁰. Non è un caso, d'altronde, che Soglia fosse avvinto da sincera amicizia con Antonio Rosmini, frequentato assiduamente durante il suo soggiorno romano, al quale l'univa un'accesa 'ricettività storico-sociale' (significativamente lo aveva invitato ad Osimo per svolgere una conferenza sul comunismo): una stima ed una confidenza che si rinsaldarono nelle tempeste di quei fatidici anni⁶¹. E "da questa consuetudine, certo, il Soglia apprese quella maggiore apertura che gli permise [...] di tenere verso gli uomini e gli avvenimenti di quegli anni un atteggiamento tanto più comprensivo e tollerante di quanto non ne tenessero gli altri suoi colleghi nell'Episcopato"⁶²: una prudente assennatezza che coglieremo in filigrana anche nelle sue composizioni giuridiche.

Non intendiamo però troppo inoltrarci in un terreno già arato capillarmente e con meticolosità, segnatamente dai cultori della storia della nostra penisola. Vorremmo invece qui ripercorrere brevemente la biografia di questo personaggio - di cui abbiamo evocato in un fulmineo *flash back* le fasi più convulse - per segnalare quei dati dai quali

oltre 80 individui sospetti da inquisire. Nel momento del doveroso saluto al Cardinale Vescovo, questi chiese se avevano fatto un buon lavoro e gli fu mostrata la lista dei prossimi ottanta inquisiti. /La scorse, vide che erano tutte persone a lui ben note, la ripiegò e se la mise lestamente in tasca dicendo: "Rispondo io personalmente di tutti quelli qui segnati" e congedò la commissione. Non vi furono arresti di sorta. A più di uno, ad es. il Cesari, che sapeva in vero pericolo, il Cardinale aveva fatto giungere il suo sollecito consiglio: "Cambi aria più presto che può". Diversi erano riparati in Piemonte. Verso un personaggio del genere nessuno poteva nutrire rancore e la parola d'ordine degli Osimani in quel momento fu "Il Cardinale non si tocca!". Zenocrate Cesari aveva preso parte quale deputato alla Costituente romana. Come riporta C. Grillantini, *Il card. Giovanni Soglia Ceroni vescovo di Osimo Segretario di Stato di Pio IX*, cit., p. 153, anche in nota 15, "I più eloquenti elogi funebri sono racchiusi nelle parole del ricordato Cesari: *rimarrò obbligato per sempre al nostro Cardinale*, e in quelle dello storico Cecconi, contemporaneo e liberale: *il buon Soglia tanto amato da tutti*. [Il più bel quadro a olio che ci tramanda le amabili sembianze del Soglia, e per il quale deve pur aver posato più volte, gliel'ha fatto l'osimano Vincenzo Rossi (uno degli 80 ...) che dopo il 1860 fu uno dei primi sindaci della città e ospitò nella sua stessa casa la prima loggia massonica locale]". D'altronde cfr. quanto osserva in generale sugli sviluppi successivi A. Padovani, *Prefazione*, in C. Dalpane, *La Chiesa di fronte alla sfida del Risorgimento*, Castel Bolognese (RA) 2011, p. 3.

⁶⁰ Sempre in quel drammatico 1848, "L'Austria frattanto invadeva, con il pretesto di portare aiuto, le terre pontificie. Stranamente la notizia è passata sotto la luce sinistra di un invito del Papa alle forze straniere di entrare in campo. È un'illusione della stampa liberale totalmente falsa. /Il Papa anzi protestò e da parte del Card. Soglia partì una lettera, datata l'8 agosto, per il legato di Ferrara, Card. Marini, con l'ingiunzione di recarsi al campo del maresciallo austriaco Welden per "domandargli i motivi dell'occupazione della parte settentrionale dello Stato Pontificio e con parole decise e ferme imporgli di lasciare affatto libere le terre occupate"; cosa che il Marini eseguì puntualmente anche se con scarsi risultati. L'Austria però non perdonò al Soglia l'ardire dell'intimazione. I suoi ufficiali fecero il muso duro al porporato ed evitarono di ossequiarlo": G. Menetti, *Pio XI e il card. Giovanni Soglia Ceroni figlio illustre di Casola Valsenio*, cit., p. 36. Cfr. più ampiamente su questi eventi C. Grillantini, *Storia di Osimo*, Pinerolo (TO) 1969, II, p. 669 ss.

⁶¹ Tra l'altro, come ricorda M. De Camillis, *Porpore fulgenti. Il Cardinale Giovanni Soglia Ceroni*, cit., p. 2, le sogliane *Istituzioni di diritto pubblico ecclesiastico* ottennero le lodi del Rosmini, che le adottò nelle scuole del suo Istituto della carità.

⁶² C. Grillantini, *Il card. Giovanni Soglia Ceroni vescovo di Osimo Segretario di Stato di Pio IX*, cit., p. 147.

emerge immediatamente una precoce vocazione per lo studio del diritto. Egli perfezionò (aveva già intrapreso in fanciullezza gli studi umanistici e della lingua latina, di cui divenne provetto perito) il suo percorso scolastico a Imola, ivi chiamato dallo zio materno Giacomo Braga, segretario del vescovo Barnaba Chiaramonti, e poi a Bologna, spiccando “per diligenza e profitto”⁶³; e, quando il cardinale Chiaramonti divenne papa, raggiunse monsignor Braga a Roma. Estrinsecando il proposito di ricevere l’ordine sacro, venne quindi avviato nell’Urbe allo studio *in utroque iure*⁶⁴, nella persuasione che tale competenza fosse “necessaria suppellettile al sacerdozio”⁶⁵ e che il soggetto promettesse molto: una persuasione avveduta, anche alla luce dei futuri *exploits* di Giovanni che pertanto si addottorò, oltre che in teologia nel Collegio Romano (5 settembre 1805), anche in diritto alla Sapienza⁶⁶ (22 luglio 1807). Lo stesso Pio VII, per premiarne la devozione nelle tristi disavventure delle soperchierie napoleoniche ma soprattutto intuendone le doti⁶⁷, nominò Soglia professore di Testo canonico⁶⁸ nell’Archiginnasio Romano, presso il quale attrasse volenterosi allievi⁶⁹, guadagnandosi una nomea meritata.

E probabilmente grazie al credito di cui godeva come canonista, Leone XII, che successe al pontefice cesenate, lo inserì con funzioni di segretario nella congregazione⁷⁰ eretta il 13 dicembre del 1823 e deputata ad attuare, sulla traccia del “Metodo generale di pubblica istruzione ed educazione per lo Stato pontificio” predisposto sotto il suo predecessore⁷¹, quella riforma degli studi alla cui

⁶³ G.I. Montanari, *Biografia dell’E.mo e R.Mo cardinale Giovanni Soglia Ceroni vescovo di Osimo e Cingoli*, cit., p. 1.

⁶⁴ Insieme allo studio “in divinità”: *ibid.* Ricordiamo che Giovanni Soglia Ceroni venne ordinato sacerdote il 1° gennaio 1803.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Cfr. C. Grillantini, *Il card. Giovanni Soglia Ceroni vescovo di Osimo Segretario di Stato di Pio IX*, cit., p. 145. Sulle vicende della Sapienza cfr. O. Bucci, *Lo Studium Romanae Curiae Lateranense e l’insegnamento del diritto*, cit., p. 729 ss.

⁶⁷ Barnaba Chiaramonti poneva la massima fiducia in Giovanni, tanto che durante la malattia che lo condusse alla morte non volle firmare il testamento “finché il Soglia non l’ebbe letto ed esaminato, e dettogli che lo poteva sicuramente sottoscrivere”: G.I. Montanari, *Biografia dell’E.mo e R.Mo cardinale Giovanni Soglia Ceroni vescovo di Osimo e Cingoli*, cit., p. 2.

⁶⁸ Come ricorda C. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, I, *L’edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, cit., p. 124, “Il professore di Testo canonico era tenuto a elevare il grado delle conoscenze canonistiche mediante la spiegazione annuale a turno di uno dei cinque libri delle Decretali di Gregorio XI, “richiamando ai suoi luoghi i Canonici, e i Decreti dei Concili ecumenici posteriori, e le posteriori Costituzioni de’ Romani Pontefici”, cioè mediante il rinvio alle fonti o autorità del diritto umano antico e recente”.

⁶⁹ Cfr. G.I. Montanari nell’*Elogio dell’eminentissimo e reverendissimo principe signor cardinale Giovanni Soglia Ceroni vescovo di Osimo e Cingoli, letto nel terzo giorno delle solenni sue esequie 14 agosto 1856, nella chiesa cattedrale di Osimo*, cit., p. 6; anche C. Grillantini, *Il card. Giovanni Soglia Ceroni vescovo di Osimo Segretario di Stato di Pio IX*, cit., p. 145, ricorda che “furono quasi tutti suoi allievi i più eminenti dignitari ecclesiastici che immediatamente gli succedettero. È da ricordare tra gli altri il Card. Giovanni Brunelli che Pio IX gli diede come successore (1856) nelle sedi di Osimo e Cingoli”.

⁷⁰ La carica di segretario di una congregazione solitamente preludeva alla porpora cardinalizia.

⁷¹ Cfr. quanto riferisce O. Bucci, *Lo Studium Romanae Curiae Lateranense e l’insegnamento del diritto*, cit., p. 835 ss. e p. 853 ss.; si veda anche Id., *Gli studi giuridici nello Studium Curiae dal trasferimento all’Apollinare fino all’Accademia delle conferenze storiche-giuridiche*, in A. Ciani-G. Diurni (curr.), “Lex et

progettazione, invero, già da tempo si attendeva alacramente⁷², anche su impulso del cardinale Ercole Consalvi. Una riforma che è plaudita “ancor oggi” quale “una delle più ardite ed intelligenti messe a punto degli studi universitari dell’intera Europa”⁷³. La congregazione nella quale fu ‘arruolato’ Soglia era composta dai cardinali Della Somaglia (allora Segretario di Stato), Fesch, De Gregorio, Bertazzoli, Cavalchini, Guerrieri: il piano approntato da quest’ultima - appunto fruendo dell’istruttoria già espletata - venne subitaneamente approvato dal pontefice e trasfuso nella citata Costituzione Apostolica *Quod divina sapientia* giunta alla meta appena un anno dopo l’ascesa al trono di Pietro di Annibale Della Genga⁷⁴: “La costituzione, articolata in 27 titoli e 309 articoli, poneva le basi per ridefinire l’impianto generale del sistema di istruzione. Fra le principali innovazioni figurava l’istituzione della Congregazione degli studi quale organo permanente e dotato di ampie prerogative: “Si erigerà una Congregazione, la quale presieda agli studi tanto in Roma, quanto nello Stato pontificio. ... Saranno a questa Congregazione soggette tutte le università, le pubbliche e private scuole di Roma e dello Stato, e qualsivoglia corporazione o individuo impiegato nella istruzione della gioventù” (Titolo I, artt. 1 e 4). /La Congregazione degli studi nasceva dunque da quella data come un organo centrale, con mansioni di coordinamento e vigilanza su tutto lo Stato; componenti di diritto erano le più alte cariche dello Stato: il segretario di Stato, il vicario di Roma, il prefetto dell’Indice, il prefetto del Buon Governo, il camerlengo”⁷⁵.

iusitia” nell’*utrumque ius: radici antiche e prospettive attuali*, Atti del VII colloquio internazionale romanistico-canonistico (12-14 maggio 1988) in occasione del cinquantenario della istituzione della nuova sede della Pontificia Università Lateranense, Roma 1989, p. 147 ss.

⁷² Pio VII aveva infatti formato una commissione cardinalizia al fine appunto di elaborare la progettata riforma degli studi contemplata nell’art. 247 del *Motu Proprio* del suddetto papa *Quando per ammirabile disposizione*, del 6 luglio 1816, sulla riorganizzazione “publicae administrationis et tribunalium ditionis pontificiae” (*Bullarii Romani continuatio*, VII, 2, Prati 1852, pp. 1268-1297). La commissione, come informano A. Gemelli-S. Vismara, *La riforma degli studi universitari negli Stati Pontifici (1816-1824)*, Milano 1933, rispettivamente p. 98 e p. 240, “diede inizio ai suoi lavori preparatori nell’Agosto 1816 [...] la morte di Pio VII non fece che aggiornare la discussione della sopradetta commissione, quasi subito ripresa dopo l’elezione di Leone XII, e condotta avanti per volere di Lui con sufficiente rapidità, da determinare la conclusione e permetterne la pubblicazione, avvenuta con la *Constitutio apostolica: Quod Divina Sapientia*”. Si veda ancora O. Bucci, *Lo Studium Romanae Curiae Lateranense e l’insegnamento del diritto*, cit., *passim*.

⁷³ O. Bucci, *Lo Studium Romanae Curiae Lateranense e l’insegnamento del diritto*, cit., p. 835, che prosegue, anche in nota 37: tale riforma ebbe “un ruolo determinante nello sviluppo degli studi superiori italiani, soprattutto per lo *Studium Urbis*. [Ma anche per lo studio di Bologna (che con quello romano rientrava nella prima classe di Università) e per le Università classificate [secondarie] di Ferrara, Macerata, Perugia, Camerino e Fermo]”.

⁷⁴ Cfr., sui caratteri della riforma di Leone XII, *ivi*, p. 833 ss.

⁷⁵ *Introduzione. La Congregazione degli studi e la riforma dell’istruzione*, in Ministero per i beni e le attività culturali-Direzione generale per gli archivi, *Congregazione degli studi. La riforma dell’istruzione nello Stato pontificio*, Roma 2009, p. XXXIV. Cfr. anche A. Gemelli-S. Vismara, *La riforma degli studi universitari negli Stati Pontifici (1816-1824)*, cit., p. 253 ss.; E. Formiggini Santamaria, *L’istruzione popolare nello Stato pontificio (1824-1860)*, Bologna-Modena 1909. Più recentemente si vedano vari contributi contenuti nel volume: L. Pazzaglia (cur.), *Chiesa e prospettive educative in Italia tra restaurazione e unificazione*, Brescia 1994. Cfr. infine la ricostruzione di C. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, I, *L’edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, cit., p. 116 ss.

Quindi Soglia cooperò alla stesura delle norme della neoeretta Congregazione⁷⁶ - per alcuni suoi biografi (che forse esagerano nell'adulazione) ne fu estensore e comunque artefice primario⁷⁷ -, e poi venne prescelto, ancora giovane, per l'ufficio di Segretario della medesima, la cui istituzione aveva calorosamente raccomandato: incombenza che mantenne fino al 1834⁷⁸, prima alle dipendenze, come prefetto del dicastero, del cardinale Francesco Bertazzoli, ed in seguito del cardinale Placido Zurla. Si trattava di un riconoscimento che attestava il prestigio di cui già poteva fregiarsi, soprattutto se si considerano i proponimenti tutt'altro che modesti in animo a Leone XII proprio in materia di istruzione. In quella stessa Costituzione Apostolica, come abbiamo già accennato, oltre a concertare meglio i corsi di *Istituzioni* e di *Testi*, “nei quali, senza la farragine di un tempo, decretali, pandette, *corpus* civile trovano il loro posto”⁷⁹, si aggiunse il corso di *jus publicum ecclesiasticum* (spalmato appunto su due anni) nel ‘palinsesto’ degli studi superiori nel Grande Liceo della Sapienza a Roma e nella Pontificia Università di Bologna. Chiosa Forchielli al riguardo: “Fu un atto che rientrava nei piani e nei quadri della restaurazione politica post-napoleonica dello Stato pontificio. Ma in seguito l'insegnamento fu esteso ad altri istituti ecclesiastici non solo nello Stato stesso, ma anche presso altri Stati e Paesi”⁸⁰.

Quanto a Soglia, a ricompensarlo poi di quasi quarant'anni di leale servizio, Gregorio XVI gli concesse la porpora: creato cardinale *in pectore* nel concistoro del 12 febbraio 1838, la sua nomina venne resa pubblica in quello del 18 febbraio 1839, con il titolo dei Santi Quattro Coronati nell'ordine dei preti, e contestualmente fu preposto come vescovo diocesano delle Chiese unite di Osimo e Cingoli delle quali prese possesso il 25 marzo 1839.

Egli, dunque, inaugurò a sessant'anni il suo ministero pastorale, il quale purtuttavia fu contrassegnato da un attivo dinamismo. Quanto all'episcopato, ora desideriamo solo rimembrare come furono plausibilmente la sua pratica e perizia giuridica, da una parte, e la sua premura per la catechesi e l'educazione⁸¹, dall'altra, che gli suggerirono il

⁷⁶ Cfr. F. Gasnault, *La Congrégation des Études de 1824 à 1870*, in “Archivum Historiae Pontificiae”, XXII (1984), p. 153 ss.

⁷⁷ Cfr. quanto riferisce G.I. Montanari nell'*Elogio dell'eminentissimo e reverendissimo principe signor cardinale Giovanni Soglia Ceroni vescovo di Osimo e Cingoli, letto nel terzo giorno delle solenni sue esequie 14 agosto 1856, nella chiesa cattedrale di Osimo*, cit., p. 9, indubbiamente con qualche esagerazione adulatoria, ma con informazioni certamente corrispondenti al vero. Anche secondo C. Grillantini, *Il card. Giovanni Soglia Ceroni vescovo di Osimo Segretario di Stato di Pio IX*, cit., p. 147, “Avvenuta la morte di Pio VII [...] fu da Leone XII [...] invitato a stendere la traccia della Bolla *Quod divina sapientia* con cui si istituiva la nuova Congregazione degli Studi suggerita per primo e caldeggiata dal Nostro, e quindi nominato Segretario della medesima”.

⁷⁸ In seguito, come già ricordato, fu designato da Gregorio XVI segretario della Congregazione dei vescovi e regolari; fu inoltre consultore della Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari, di quella dell'Indice e di quella del S. Officio. Ancora “fu esaminatore non solamente del Clero Romano, ma sì di quelli che erano innalzati al Vescovato, e in tutti questi uffici si porse tale da lasciare di sé desiderio ed onorata rinomanza” (G.I. Montanari, *Biografia dell'E.mo e R.Mo cardinale Giovanni Soglia Ceroni vescovo di Osimo e Cingoli*, cit., pp. 2-3).

⁷⁹ A. Gemelli-S. Vismara, *La riforma degli studi universitari negli Stati Pontifici (1816-1824)*, cit., p. 274.

⁸⁰ G. Forchielli, *Il concetto di “pubblico” e “privato” nel diritto canonico (Appunti di storia e di critica della sistematica)*, cit., p. 519.

⁸¹ Ad esempio, rammenta C. Grillantini, *Il card. Giovanni Soglia Ceroni vescovo di Osimo Segretario di Stato di Pio IX*, cit., p. 148, Soglia “dà il massimo incitamento alle Scuole catechistiche per i figli del popolo (e

riordinamento delle amministrazioni dei luoghi pii nella diocesi (con Decreto del 1° marzo 1840⁸²), e gli istillarono lo zelo con cui si volse a ridonare lustro al Seminario-Collegio Campana, fornendolo di adeguate leggi⁸³, nonché a rianimare la cultura richiamando in vita l'antica e rinomata Accademia Osimana dei Risorgenti. Era soprattutto un'accurata preparazione del clero, strettamente legata alla sua integrità morale, che stava a cuore al vescovo, nella lucida consapevolezza che da questa dipende la qualità della fede del popolo e l'immagine nonché la reputazione della Chiesa⁸⁴.

In seguito indugeremo sulla produzione prettamente canonistica del Soglia, limitandoci ora a menzionare *en passant* la sua attività di mecenate e di promotore di cultura, essendo lui stesso versato letterato: “Pubblicò [...] una parte di storia patria scritta in latino assai bene da Domenico Mita buon letterato che visse nel principio del secolo XVII, e la vita di Giovanni Battista da San Bernardo Monaco Fuliense, da lui dettata assai bellamente in lingua latina, e in fine alcuni versi latini inediti di Antonio Linguerra stato suo maestro. Queste cose scrisse e pubblicò in onore della sua terra natale; altre pure scrisse per giovare gli studi, e sono le seguenti: una grammatica della lingua latina ad uso dei Seminari di Osimo e Cingoli, assai lodata e più volte ristampata [...]. Un lavoro pure di lena ha lasciato inedito: la Concordia evangelica colle parole stesse dei Santi Quattro Evangelisti, il quale egli scrisse nel tempo della sua cattività in Fenestrelle”⁸⁵.

4. Lo specifico contributo di Soglia Ceroni allo *jus publicum ecclesiasticum*

4.1. L'alba della scuola romana: i sogliani *Institutionum juris publici ecclesiastici libri tres*

Il primo approccio di Giovanni Soglia Ceroni alla scienza canonistica - dopo la sua

fa stampare apposta una nuova edizione del Catechismo del Bellarmino). [...] Completa questi indirizzi con l'appoggiare e finanziare la istituzione di scuole notturne per gli adulti analfabeti. [...] Non gli sfuggono le esigenze della gioventù femminile, e acquista un palazzo per una comunità di suore cui affiderà l'incarico di far funzionare un educando”.

⁸² Cfr. *Decretum-Res et bona divino cultui a et piis usibus addicta peccatorum pretium, et Christi ac pauperum patrimonium in sacris canonibus nuncupantur, ideoque quam maxime oportet, ut summa religione, integritate, et diligentia administrentur. Nostri igitur muneris non postreamas partes esse duximus in id sedulo diligenterque incumbere, ut loca pia nullum ex praepostera administratione detrimentum capiant, a et fundatorum voluntas non minus accurate quam a religiose adimpleatur etc. - Datum Auximi in actu S. visitationis hac die 1 martii 1840. I. card., episcopus.*

⁸³ Cfr. *Studiis alumnorum ven. seminarii et nob. collegi Campana Auximi regundis leges datae... Auximi pridie nonas sextil. 1844. I. card., episcopus - Laureti typis Rossiorum.* Soglia lasciò poi Collegio e Seminario eredi della sua ricca biblioteca.

⁸⁴ Ricorda G.I. Montanari, *ibid.*: “Del clero poi prese più speciale premura; ed è degna di essere letta la lettera che pubblicò il 14 aprile 1841, la quale ti ricorda la sapienza e la dottrina degli antichi Padri della Chiesa. Parla in essa del modo col quale si deve esaminare e provare la vocazione di quelli che vogliono rendersi sacerdoti: della scienza che conviene loro avere, e della somma integrità di costume per essere meritevoli di sì alto ministero”.

⁸⁵ G.I. Montanari, *Biografia dell'E.mo e R.Mo cardinale Giovanni Soglia Ceroni vescovo di Osimo e Cingoli*, cit., p. 7, che prosegue: “Lasciò infine altri libri manoscritti nel più di pie orazioni, santi propositi per bene e santamente governare la vita, e dichiarazioni delle cerimonie della S. Messa, dalle quali si pare chiaramente la sua dottrina e la sua molta pietà”.

attiva partecipazione al ciclo di riforme sull'istruzione - può scorgersi allorché si accinge alla redazione delle *Theses ex jure publico ecclesiastico*, che compaiono a Roma nel 1826⁸⁶. Come ragguaglia Raul Naz, infatti, le suddette *Theses* si devono proprio a Soglia “en collaboration avec P. Filonardi et P. Caprano”⁸⁷. Si trattava di cento temi rivolti “ad clericos ex coetu Sancti Pauli Apostoli” dai Censori dell'accademia istituita fra loro “ad studia excolenda”: al terzo posto in ordine non alfabetico ma di carica tra i Censori si enumerava appunto il Nostro⁸⁸, che all'epoca assolveva l'incarico di Segretario della Congregazione degli studi. Più che ad una vera e propria pubblicazione scientifica⁸⁹ si era dinanzi ad un Tesario col quale appunto la Pia Unione San Paolo, nella sua “speciale diramazione”⁹⁰, ‘sponsorizzava’ il diritto pubblico ecclesiastico, sospingendo ad esso i giovani e promettenti chierici, d'altronde secondo i suoi fini statuari già ratificati da Pio VII: a conferma di una tattica coesa perseguita tenacemente dai pontefici in quell'arco temporale⁹¹. Si predisponavano delle tesi da sviscerare fra le quali potessero essere estratte a sorte quelle che sarebbero state sottoposte ai discenti nelle prove d'esame o per esercitazioni: si sarebbe provveduto gradatamente per tutti gli apprendimenti, ma si cominciò dal diritto pubblico ecclesiastico proprio per la sua nodalità fra gli interessi della Chiesa, come si ammoniva nella lettera di accompagnamento acclusa alla pubblicazione medesima. Ovviamente, atteso il loro impiego, esse non abbracciavano l'intera materia, né erano disposte in ordine sistematico e consequenziale: e neppure erano cesellate in foggia rifinita. Eppure nelle *Theses*, sia pur *in nuce*, trapelano nitidamente quelli che poi diverranno i fulcri della riflessione del Soglia: così in esse si enunciava *in limine* che

⁸⁶ Stampate a Roma apud Franciscum Bourliè, le *Theses* sono riprodotte in appendice da J. Listl, *Kirche und Staat in der neueren katholischen Kirchenrechtswissenschaft*, cit., pp. 236-244. Ricordiamo che il 22 ottobre del 1826 Soglia ricevette la consacrazione episcopale nella chiesa di S. Gregorio al Celio dalle mani del cardinale Francesco Bertazzoli e, subito dopo la funzione, Leone XII, recatosi in quel tempio, visitò il monastero, rimanendo a mensa coi monaci, a capo dei quali era il cardinale Cappellari, il futuro Gregorio XVI (cfr. M. De Camillis, *Porpore fulgenti. Il Cardinale Giovanni Soglia Ceroni*, cit., p. 2).

⁸⁷ R. Naz, *Soglia (Jean)*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VI, Paris 1965, c. 1066.

⁸⁸ Comparivano poi altri quattro Censori: Luigi Frezza, Andrea Molza, Angelo Rosa, Pio Bigli.

⁸⁹ Così la citava A. Van Hove, *Commentarium Lovaniense in Codicem Juris Canonici. Prolegomena*, Mechliniae - Romae 1945, art. 3, *De scriptoribus de Jure Publico Ecclesiastico*, n. 541.

⁹⁰ G.R. Moroni, *Paolo (s.)*, in *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, LI, Venezia 1851, p. 142, il quale scrive che da tale “Pia Unione fra Ecclesiastici studenti ed in beneficio de' fedeli d'ogni cetto [...] si è stabilita una speciale diramazione, diretta al fine di incoraggiare i giovani ecclesiastici allo studio, acciocché riescano vantaggiosi alla Chiesa e alle anime. Una pia persona dispose d'annui scudi 200 di rendita, da impiegarsi in pensioni e premi a chi più dà saggio secondo le regole stabilite ed approvate da Pio VII li 30 agosto 1822 col Breve *Ex quo aeternae mentis inaccessa consilia*, di grande profitto nella teologia dommatica, nelle materie apologetiche della religione, nel diritto ecclesiastico, nella Sacra Scrittura, nell'intelligenza della lingua greca ed ebraica e nella teologia morale unita alla predicazione”. Il Breve di Pio VII sulla Diramazione degli Ecclesiastici Studenti della Unione di S. Paolo è pubblicato in *Bullarii Romani continuatio*, XV, Prati 1853, pp. 562 s.

⁹¹ Pio VII aveva anche promulgato le *Regole per la Diramazione degli Ecclesiastici Studenti della Unione di S. Paolo*: cfr. sempre *Bullarii Romani continuatio*, XV, cit., p. 563 ss. I titoli dei cinque capitoli delle suddette *Regole* erano: Regolatori e Censori, Concorsi, Membri della Diramazione a titolo di partecipazione, Partecipanti emeriti e Membri a titolo di onore, Distribuzioni straordinarie. Seguiva la *confirmatio apostolica* con la quale Pio VII procedeva alla nomina dei primi otto Censori, da cui “Joannem Soglia in Archygymnasio sacrorum canonum professorem”.

“Ecclesia non Collegium, sed perfecta societas est”. Il futuro cardinale casolano⁹² era dunque destinato a divenire interprete di primo piano della nuova temperie che, in una ben pianificata strategia pilotata dall’alto, si voleva stimolare: in totale coerenza, quasi in esecuzione, della Costituzione, poco prima promulgata, *Quod divina sapientia*, la quale aveva appunto mirato ad incentivare lo studio e la didattica del diritto pubblico ecclesiastico. Quest’ultimo perciò, lo si è già rammentato, arruolerà molto celermente sempre più numerosi ‘proseliti’, e prolifereranno i lavori compilativi, preponderantemente di tipo manualistico⁹³: manuali, invero, più o meno sofisticati ed ingegnosi, ovvero divulgativi, anche se tutti contraddistinti da una certa staticità e ‘convenzionalità’ di contenuti.

Fra essi divenne presto eminente l’opera in tre volumi *Institutionum juris publici ecclesiastici* proprio di Giovanni Soglia Ceroni - apostrofata tra le più celebri di quelle ‘classiche’ del secolo scorso da Huizing⁹⁴ -, sulla cui data di prima pubblicazione a Loreto (ad uso, l’Autore stesso asserisce, degli adolescenti del Seminario-Collegio Campana di Osimo)⁹⁵, uscita anonima, si nutrono dubbi. Naz, nella voce *Soglia* del *Dictionnaire de droit canonique*, la ubica nel 1841⁹⁶: ma, come eccepisce Parenti, questa cronologia è contraddetta da “una lettera inviata da Gregorio XVI al Cardinale in data 15 Giugno 1842, in cui si parla del ‘volumen Lauretanis typis proxime editum’”⁹⁷. Anche sulle successive edizioni e ristampe le notizie sono talora incongruenti. Giuseppe Ignazio Montanari infatti informava: “Quest’opera fu stampata tre volte, e sempre con ampliamenti, in Loreto. Si cita la quarta edizione, perché dopo la seconda loreтана ne uscì una terza modenese presso Zanichelli e Calderini 1850: poi la quarta, fatta dai fratelli Rossi in Loreto 1850. Ne uscì appresso una quinta, sebbene detta quarta, Matriti ex officina D. Eusebii ab Aguado 1854, in Ispagna. Mi si dice che di quest’opera si sia fatta anche un’edizione in Germania: ma io non posso darne precisa contezza, perché mai non mi venne innanzi. Nella prima edizione non è manifesto il nome dell’autore”⁹⁸. Parenti invece, dopo le prime tre stampe i cui frontespizi non sono del tutto coincidenti, ne elenca una quarta parigina, omettendo le altre⁹⁹; alla

⁹² Era infatti nato a Casola Valsenio (RA).

⁹³ Cfr. P. Lombardía, *Le droit public ecclésiastique selon Vatican II*, in “Apollinaris”, XL (1967), p. 60.

⁹⁴ Cfr. P. Huizing, *Chiesa e Stato nel diritto pubblico ecclesiastico*, in “Concilium”, VI (1970), p. 153, nota 7.

⁹⁵ Per converso, secondo G. Menetti, *Il Cardinal Soglia*, in P.G. Rinaldi Ceroni-A. Padovani (curr.), *Il Card. Giovanni Soglia Ceroni servitore di cinque papi*, cit., p. 9 (si tratta della ristampa di uno studio pubblicato nel n. 109 del febbraio 1980 del mensile di Casola Valsenio “Lo Specchio”), il libro di Soglia “stampato la prima volta a Roma conobbe ben cinque edizioni di cui una spagnola e una francese”.

⁹⁶ R. Naz, *Soglia (Jean)*, cit., c. 1066.

⁹⁷ G. Parenti, *Il cardinale Giovanni Soglia Ceroni Segretario di Stato di Pio IX ed eminente giurista*, in “Divinitas”, XIX (1975), p. 239, nota 16. Anche per G. Mazio, *Analisi dell’opera*, in “Annali delle scienze religiose”, Serie Seconda, II (1846), p. 67, le Istituzioni sogliane per la prima volta sono state “divolgate per le stampe nel 1842”.

⁹⁸ G.I. Montanari, *Elogio dell’eminentissimo e reverendissimo principe signor cardinale Giovanni Soglia Ceroni vescovo di Osimo e Cingoli, letto nel terzo giorno delle solenni sue esequie 14 agosto 1856, nella chiesa cattedrale di Osimo*, cit., p. 26, nota 18. Scrive per converso C. Grillantini, *Il card. Giovanni Soglia Ceroni vescovo di Osimo Segretario di Stato di Pio IX*, cit., p. 148: “Ne uscirono quattro edizioni in Italia (1843, 1845, 1846, 1850) e una in Spagna (1854)”.

ristampa di Napoli del 1860 fa cenno Forchielli¹⁰⁰. In verità, sovente in questi cataloghi si frammischiano edizioni rimaneggiate dall'Autore e mere ristampe, quali certo quella 1860, ormai defunto l'Autore. Noi abbiamo consultato precipuamente la seconda, loreтана (1844)¹⁰¹ e la terza edizione, modenese (1850)¹⁰² - assai più esaustiva e ricca -, e faremo preminentemente riferimento a quest'ultima, pur sempre collazionandole tra loro.

Già nella *Praefatio* Soglia gioca a carte scoperte e non nasconde di volere deliberatamente concorrere a quell'iniziativa culturale-politica risolutamente voluta dai papi Pio VII e Leone XII, cui forse ancora non ci si era accinti con la doverosa solerzia: "Qua Constitutione promulgata, cum animadvertissim exsistitisse Italorum neminem, qui Juris Publici Ecclesiastici Institutiones in scholarum usum edidisse, huic operi manus admovere coepi, et has Institutiones, videlicet prima Juris Publici Ecclesiastici elementa conscripsi, et sunt veluti pars dogmatica Juris Canonici. [...] /Nunc earundem Institutionum haec editio altera in lucem prodit multis in locis valde aucta, eaque in tres libros distribuita, quorum: /I: De Statu Ecclesiae. /II: De Ecclesiae Rectoribus. /III: De Personis et Rebus potestati Ecclesiae subjectis"¹⁰³. Era bensì vero, né Soglia poteva ignorarlo, che nei primissimi anni del XIX secolo Giovanni Devoti (1744-1820) aveva dato alle stampe i tre volumi del suo *Juris canonici universi publici et privati libri V* (Roma, I, 1803; II, 1804; III, 1815, "pubblicato in realtà nel 1817"¹⁰⁴). Ma ormai altri erano i traguardi che i cultori italiani del diritto pubblico ecclesiastico dovevano attingere, ad essi rivolgendo i loro sforzi, instradando altresì i discepoli a battere rotte ancora in parte inesplorate. Dunque, al di là della data esatta dell'uscita della prima versione dell'opera del Nostro, irrefragabilmente nei primi anni Quaranta dell'800, nell'ambiente italiano, Giovanni Soglia Ceroni era - e così si percepiva - un antesignano ed un precursore del diritto pubblico ecclesiastico.

E tuttavia è d'uopo ammettere che non 'salpava' *ex nihilo*, bensì dal 'porto' faticosamente allestito Oltralpe, delle cui 'attrezzature', almeno preliminarmente, si avvalse in modo non esiguo: Soglia era infatti edotto delle speculazioni dei canonisti

⁹⁹ Cfr. G. Parenti, *Il cardinale Giovanni Soglia Ceroni Segretario di Stato di Pio IX ed eminente giurista*, cit., p. 239, nota 16: dopo la prima "Le altre edizioni sono: *Institutiones Juris Publici Ecclesiastici*, libri tres, editio altera, Laureti 1843; *Institutionum Juris Publici Ecclesiastici*, t. I et II, Mutinae, 1850; *Institutiones Juris Publici Ecclesiastici*, t. I et II, Parisiis, 1853".

¹⁰⁰ Cfr. G. Forchielli, *Il concetto di "pubblico" e "privato" nel diritto canonico (Appunti di storia e di critica della sistematica)*, cit., p. 523: le *Institutiones juris publici ecclesiastici* "erano uscite per la seconda volta nell'anno 1844 (la prima edizione è di Loreto nel 1843), senza indicazione del nome dell'Autore, pure in Loreto, destinate agli studenti del Seminario e del Collegio Campana di Osimo; queste istituzioni furono ristampate a Modena, col nome dell'Autore, dagli editori Zanichelli e Calderini, nell'anno 1850, per la scuola di diritto pubblico ecclesiastico nel Regio Archiginnasio di Modena, e a Napoli nel 1860": questa, invero, ci sembra la ricostruzione più precisa, corrispondente a quanto abbiamo potuto direttamente verificare.

¹⁰¹ Cfr. *Institutionum juris publici ecclesiastici libri tres*, editio altera ab ipso auctore recognita et aucta, ex Typographeo Rossiorum, Laureti 1844 (il nome dell'Autore Giovanni Soglia risulta da una nota manoscritta sul verso del foglio che precede il frontespizio).

¹⁰² Cfr. Joannis Cardinalis Soglia episcopi Auximani et Cingulani, *Institutionum juris publici ecclesiastici libri tres*, editio tertia ab ipso auctore recognita et aucta, Zanichelli-Calderini, Mutinae 1850.

¹⁰³ J. Soglia, *Institutionum juris publici ecclesiastici libri tres*, editio altera, cit., p. 7.

¹⁰⁴ A. Lauro, *Devoti, Giovanni*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XXXIX, Roma 1991, p. 599.

bavaresi¹⁰⁵, ma in particolare si è riscontrata una non debole influenza soprattutto di Zallinger¹⁰⁶, non a caso ritenuto, fra i tedeschi¹⁰⁷, il più rispettoso dell'ortodossia cattolica¹⁰⁸; anzi, secondo Carlo Fantappiè un ruolo di mediazione tra la scuola germanica e il nostro canonista fu svolto proprio dal già ricordato docente romano Giovanni Devoti coi suoi fortunati *Institutionum canonicarum libri IV*, editi a partire dal 1785¹⁰⁹. Ma non di meno egli subì l'influsso di molti altri (anche anteriori) Autori di area mitteleuropea, quali segnatamente Giovanni Nepomuceno Endres, con il suo utilizzo dello *jus naturale* per custodire e propugnare i diritti della Chiesa *ad intra* e *ad extra*, e resistere rispettivamente agli assalti demolitori delle confessioni riformate, ovvero alle oppugnature dei poteri secolari¹¹⁰: comprovando stringentemente che la Chiesa è una *Respublica sacra a civili distincta*, con proprie leggi, magistrature, sudditi, specie in replica a Samuel Püfendorf (1632-1694) secondo il quale “Ecclesiam non instar Reipublicae seu Status independentis, sed potius instar Collegii cuiusdam esse concipiendam”¹¹¹. Era stata proprio la riduzione - da parte del famoso pensatore protestante - della Chiesa a associazione privata sottoposta alla giurisdizione dello Stato, unica *societas inaequalis* avente *summa potestas* e *imperium constitutivum*, a scatenare la levata di scudi specie dei cattolici germanici, fungendo quasi da “detonatore”¹¹². Del pari una medesima “ansia apologetica”¹¹³ intrideva ad esempio gli scritti - alcuni dei

¹⁰⁵ Già largamente citati dalla seconda edizione di Loreto del 1844.

¹⁰⁶ Su Jakob Anton von Zallinger († 1913) cfr. C. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, I, *L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, cit., p. 65 ss., e soprattutto p. 83 ss.: egli revisionava la prospettiva giusnaturalistica delle precedenti fondazioni della Chiesa *societas perfecta* e le rileggeva in termini ecclesiologici. Si veda anche la sintesi di A. De La Hera-C. Munier, *Le droit public ecclésiastique à travers ses définitions*, cit., p. 48 ss.

¹⁰⁷ Insieme a Antonius Schmidt sul quale si veda quanto riferiremo in seguito. Ma sulla precisa posizione e ‘collocazione’ di Zallinger rinviamo ancora a C. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, I, *L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, cit., p. 83 ss.

¹⁰⁸ Scrive C.M. Pettinato, I “Maestri di Würzburg” e la costruzione del *jus publicum ecclesiasticum* nel secolo XVII, cit., p. 12: “Egli rimase figura centrale della scienza del *jus publicum ecclesiasticum* per avere, essenzialmente, permesso, con la sua opera di mediazione, che queste nuove dottrine venissero accettate dalla Curia Romana, superando le iniziali titubanze sulla loro ortodossia”.

¹⁰⁹ Cfr. C. Fantappiè, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, cit., p. 235, nota 16. Sul pensiero di Giovanni Devoti, sulla sua contestazione dei principi ispiratori del giurisdizionalismo e del regalismo, sulla sua confutazione della concezione - dei protestanti, nonché di Püfendorf e di Febronio - della Chiesa come corporazione che egli mira a smantellare cfr. la sintesi di A. Lauro, *Devoti, Giovanni*, cit., p. 601 ss.

¹¹⁰ Cfr. Joannes Nepomucenus Endres, *De necessario jurisprudentiae naturalis cum ecclesiastica nexu et illius in hac usu*, Wirceburgi, 1761, riportata come prima dissertazione dell'opera di Antonius Schmidt, *Thesaurus juris ecclesiastici potissimum germanici seu dissertationes selectae in jus ecclesiasticum*, Goebhardt, Heidelbergae, Bambergae et Wirceburgi, I, 1772, pp. 1-99. Su Endres cfr. in particolare E. Fogliasso, *Il ius publicum ecclesiasticum e il Concilio ecumenico Vaticano II*, cit., p. 14 ss.

¹¹¹ Cfr. il citato Joannes Nepomucenus Endres, *De necessario jurisprudentiae naturalis cum ecclesiastica nexu et illius in hac usu*, riportato in Antonius Schmidt, *Thesaurus juris ecclesiastici potissimum germanici seu dissertationes selectae in jus ecclesiasticum*, cit., p. 12. Cfr. Samuel Püfendorf, *De habitu religionis christianae ad vitam civilem*, ed. V, Breae, 1713. Su quest'ultimo Autore, sul quale la letteratura è assai vasta, cfr., per tutti, da ultimo F. Palladini, *Samuel Pufendorf discepolo di Hobbes. Per una reinterpretazione del giusnaturalismo moderno*, Bologna 1990.

¹¹² Così E. Corecco-L. Gerosa, *Il diritto della Chiesa*, cit., p. 54, nota 44.

¹¹³ G. Parenti, *L'indole apologetica del jus publicum ecclesiasticum del cardinale Giovanni Soglia Ceroni (1779-*

quali invero messi all'indice - di Ickstadt¹¹⁴, Riegger¹¹⁵, Neller¹¹⁶, Zallwein¹¹⁷, per arrivare a Schmidt¹¹⁸ (solo per menzionarne qualcuno), che incisero non irrisoriamente sulla *forma mentis* del Nostro¹¹⁹ il quale li nominava abbondantemente nel corso della dissertazione - quasi sempre - *ad adiuvandum*. Del resto l'intera incipiente scuola romana, alla quale lo stesso Soglia può ascrivere, riprese queste dottrine e lo scopo da cui erano permeate e, dopo averne corretto gli sviamenti dovuti ai residui "miraggi dell'Aufklärung"¹²⁰, le precisò a livello sistematico e scritturistico¹²¹, aggiustandole ai tempi e portandole a compimento secondo i *desiderata* dei pontefici. D'altronde tale 'sapore apologetico' - il quale secondo taluno venne anzi calcato dal *mos italicus*¹²² - aveva reso sempre lo *jus publicum ecclesiasticum* terra di confine tra diritto e teologia, essendo parimenti proprio della stessa teologia fondamentale che ne rappresentava l'«a priori», la piattaforma dogmatica di riferimento e che pure non si curava - contrariamente alla canonistica che dunque sopperiva al riguardo - del presidio *ad extra* delle prerogative ecclesiastiche¹²³ nella colluttazione *Ecclesia-Status*: eppure la cifra

1856), in "Divinitas", XX (1976), p. 218.

¹¹⁴ Cfr. Joannes Adamus Ickstadt, *Meditationes de studio juris ordine atque methodo scientifica instituendo*, Wirceburgi, 1731. Il volume di Ickstadt è dunque anteriore cronologicamente a quello citato di Endres.

¹¹⁵ Cfr. Antonius Josephus Riegger, *De necessitate studii juris publici ecclesiastici*, in *Opuscula ad historiam et jurisprudentiam praecipue ecclesiasticam pertinentem*, Friburgi Brisgoviae, 1773, p. 346 ss.

¹¹⁶ Cfr. Georgius Neller, *Principia juris publici ecclesiastici catholicorum ad statum Germaniae accomodata*, Augustae Trevirorum, 1746 (sulle 'vicissitudini' di tale opera cfr. E. Fogliasso, *Il Jus Publicum Ecclesiasticum e il Concilio ecumenico Vaticano II*, cit., p. 20, anche in nota). Secondo C. Corral, *Diritto pubblico ecclesiastico* (*Jus publicum ecclesiasticum*), cit., p. 415, "il primo vero trattato di diritto pubblico è quello di Georgius Christophorus Neller [...], in cui si uniscono la teologia e il diritto canonico, senza raggiungere una netta distinzione tra il diritto pubblico e il privato. L'intento, se pur valido, nasce già fallito, giacché presenta una Chiesa concepita alla maniera dell'impero germanico".

¹¹⁷ Cfr. Gregor Zallwein, *Principia juris ecclesiastici universalis*, Augustae Vindelicorum et Oeniponti, 1763.

¹¹⁸ Cfr. Antonius Schmidt, *Institutiones juris ecclesiastici Germaniae accomodatae*, Heidelberg, 1771.

¹¹⁹ Così G. Parenti, *L'indole apologetica del jus publicum ecclesiasticum del cardinale Giovanni Soglia Ceroni (1779-1856)*, cit., p. 219.

¹²⁰ E. Fogliasso, *Il Codice di Diritto Canonico e il "Jus Publicum Ecclesiasticum"*, cit., p. 17, identifica l'esperimento di trattazione perfettamente ortodossa solo nei volumi di Schmidt, ma afferma che pure "negli altri autori, sebbene sviati dai miraggi dell'Aufklärung, e propensi in buona fede alla mano tesa verso i Protestanti, anche se a discapito dell'ortodossia, c'è sostanzialmente un proposito di difendere il diritto della Chiesa dalla critica demolitrice protestantico razionalista". Per A. De La Hera-C. Munier, *Le droit public ecclésiastique à travers ses définitions*, cit., p. 45, Schmidt è il vero "créateur du Droit public ecclésiastique". Ricorda per converso C. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, I, *L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, cit., p. 76, che "Questi fu autore di un importante manuale di Istituzioni, che risentiva delle concezioni febroniane sui temi della critica delle fonti canoniche e della forma di governo della Chiesa, e curatore di una cospicua raccolta di dissertazioni di diritto canonico, con speciale riguardo alla situazione tedesca, dove confluirono scritti giudicati sospetti dalle congregazioni romane".

¹²¹ Così E. Corecco-L. Gerosa, *Il diritto della Chiesa*, cit., p. 54.

¹²² Secondo A. De La Hera-C. Munier, *Le droit public ecclésiastique à travers ses définitions*, cit., p. 37 ss., da taluno è stata "exagéré l'intention apologetique première des maîtres de Wurzburg".

¹²³ Cfr. alcune osservazioni che già sviluppava A. Lury, *Études historiques et juridiques sur les origines du Droit Public Ecclésiastique d'après l'ouvrage de S. Ém. Le Cardinal Satolli*, Paris 1902, p. IX ss.

apologetica diverrà sovente marchio negativo, quasi infamante, e soprattutto distrarrà dalle qualità di questa disciplina, come appureremo proprio in Soglia Ceroni.

La *mission* che animava quest'ultimo traspare eloquentemente da una delle asserzioni - quasi la *Grundnorm* dello *jus publicum ecclesiasticum*¹²⁴ - con cui si schiude l'esposizione e che viene più volte ribadita: "Ecclesia a Christo fundata societas esse inaequalis", visibile e autosufficiente, non sottomessa ad alcuna potestà umana ma del tutto libera nell'esplicazione di quanto esige il culto di Dio e la salvezza delle anime. Avverso questo assioma capitale, intorno al quale tutto ruota, si sono diffusi alcuni errori contro cui si deve lottare con determinazione: proprio tali *errores* sono oggetto di serrata disputazione nei capitoli in cui le *Institutiones* del Soglia si snodano, nelle loro differenti edizioni, ma sui punti *de quibus* con una singolare consonanza di concetti, financo di perifrasi e locuzioni. Così taluni sostengono che Cristo ha fondato la Chiesa "instar collegii, seu societatis aequalis", asserto inaccettabile e che va respinto irrimovibilmente, insistendosi quindi sullo 'sdoppiamento' *jure divino* tra coloro cui spetta "praeesse et imperare" e coloro che devono "obtemperare et subjectos esse". Vi sono poi coloro "qui tradunt ecclesiasticam potestatem omnem non Petro et apostolis, eorumque successoribus, tamquam certis designatisque personis, sed universo populo christiano fuisse traditam", ai quali dunque occorre prontamente rispondere. L'esercizio di tale potestà ecclesiastica, nelle sue disparate forme ed attuazioni, compresa quella coercitiva, incontra continuamente "obtrectatores et hostes", ai quali si deve ribattere in ossequio alle "probatas Doctorum sententias, praesertim vero Traditionem et Sacram Scripturam magistram ducemque"¹²⁵.

Sono proprio la Sacra Scrittura, la Tradizione e il costante Magistero ad illuminare la strada del Nostro che - sul binario segnato dai suoi predecessori tedeschi¹²⁶ - eleva il diritto divino, ed in speciale modo la *voluntas Christi* manifestatasi nella Rivelazione, a fonte primaria dello *jus publicum ecclesiasticum*¹²⁷, le cui tesi non possono conoscersi solo *lumine intellectus naturalis*, soccorrendo appunto *traditio* e *fides*. D'altronde non nella 'democratica' volontà della *multitudo sociorum* ma è nella volontà fondazionale di Cristo che risiede il progetto costituzionale immutabile sulla Chiesa universale, il quale attende solo di essere colto e contestualizzato attraverso gli strumenti tecnici di cui l'esperienza giuridica dispone nei diversi momenti del percorso storico: anche lo *jus publicum ecclesiasticum* ha incarnato un esempio di tale impegno scientifico¹²⁸.

Così l'itinerario di Soglia, copiosamente disseminato di brani biblici e versetti neotestamentari, 'conditi' da postille desunte dai Padri della Chiesa, muove dalle *Praenotiones in jus canonicum*: in tale sede sono puntigliosamente offerti i rudimenti

¹²⁴ Si veda quanto già rilevava E. Fogliasso, *La tesi fondamentale del Jus Publicum Ecclesiasticum*, in "Salesianum", VIII (1946), p. 67 ss.

¹²⁵ Cfr. l'illustrazione dei "punti cardinali" dell'opera sogliana di G. Mazio, *Analisi dell'opera*, cit., p. 79 ss., avverso i tre "nemici" che "vengono rispettivamente in campo": protestanti, richeristi, regalisti.

¹²⁶ Cfr. C.M. Pettinato, *I "Maestri di Würzburg" e la costruzione del jus publicum ecclesiasticum nel secolo XVII*, cit., p. 121 ss.

¹²⁷ E non solo, affermando Soglia: "Juris Ecclesiastici et publici et privati, fons primus et praecipuus est novum Testamentum" (J. Soglia, *Institutionum juris publici ecclesiastici libri tres*, editio altera, cit., p. 39; J. Cardinalis Soglia, *Institutionum juris publici ecclesiastici libri tres*, editio tertia, cit., p. 33).

¹²⁸ Così C.M. Pettinato, *I "Maestri di Würzburg" e la costruzione del jus publicum ecclesiasticum nel secolo XVII*, cit., p. 143.

relativi all'oggetto triplice del diritto canonico (fede, costume e disciplina¹²⁹), al discrimine tra diritto e teologia (dogmatica e morale)¹³⁰, tra diritto canonico¹³¹ e civile - distinti per *origo, objectum, et finis*, ed in virtù di ciò "Jus Canonicum longe multumque juri civili antecellit"¹³² (ove anche l'uso delle maiuscole e minuscole non è accessorio) - , tra le diverse *classes* di *canones*, nonché tra i vari tipi di interpretazione della legge. Si dissezionano nel prosieguo, e mai con approssimazione, le plurime *fontes juris canonici*, di produzione¹³³ e di cognizione (*De collectionibus sacrorum canonum*), in una carrellata di didascalie storiche e di rinvii dottrinali e magisteriali.

Qui Soglia non neglige di soffermarsi sul diritto naturale¹³⁴, bistrattato e frainteso da chi, sedotto dalla ragione umana, ha dimenticato *divinum revelationis lumen*, fissando di seguito i paletti della dottrina cattolica, per la quale esso, donato all'umanità da Dio come faro, non rappresenta però il fondamento della costituzione della Chiesa, da ricondursi invece al diritto divino positivo. Dunque, come anche in seguito incalzerà, errano i *doctores protestantes* quando giustificano il governo degli affari ecclesiastici da parte del sovrano attraverso il diritto naturale: "Si veritatem invenire desiderant, in jure divino eam quaerere debent, quandoquidem ecclesiasticae gubernationis ratio, quae ab una voluntate Dei pendebat, non aliter nobis cognita perspectaque esse potest, nisi ex tabulis divinae foundationis Ecclesiae, ex Sacra nempe Scriptura, et Traditione"¹³⁵.

Si entra poi *in medias res* ove anzitutto ci si districe, sempre avendo presente il fine ultimo del *cultus Dei et salus animarum*, dalla *potestas ordinis* - la quale "per sacram ordinationem confertur, neque amitti potest, nec auferri, quia character, unde profluit, deleri nequit, sed perpetuo inhaeret ita, ut qui sacerdos semel fuit, laicus rursus fieri

¹²⁹ Dal che deriva "una triplice divisione di canoni": su questa parte dell'opera di Soglia cfr. la trattazione meramente illustrativa di G. Mazio, *Analisi dell'opera*, cit., p. 71 ss.

¹³⁰ Cfr. J. Cardinalis Soglia, *Institutionum juris publici ecclesiastici libri tres*, editio tertia, cit., p. 5: "Uno verbo Theologia tota est in rebus fidei et morum universim investigandis, illustrandis, et propugnandis; Jus canonicum in iis custodiendis, propagandis, et in usum actumque perducendis".

¹³¹ Ivi, p. 3, ricorda i soggetti del diritto canonico: "Soli etenim christiani Ecclesiastico Juri subjiciuntur, quatenus per baptismi Sacramentum in Ecclesiae societatem recepti, ejus partes et membra evaserunt. [...] Igitur Judaei, Gentiles, et Turcae legibus mere ecclesiasticis non ligantur, quia nomen christianae militiae non dederunt; at obligantur haeretici, scismatici, excommunicati, et apostatae, propterea quod character Sacramenti, quo insigniti sunt, et obligationes characteri adnexae his criminibus non delentur".

¹³² Ivi, p. 6.

¹³³ Con le problematiche che al riguardo venivano sollevate, ad esempio in ordine alla promulgazione ed alla accettazione delle Costituzioni pontificie (ovvero al diritto e dovere di rimostranza avverso le medesime): cfr. l'accurata illustrazione di G. Mazio, *Analisi dell'opera*, cit., p. 74 ss. Soglia ovviamente si sofferma pure sul *placet regio*.

¹³⁴ Cfr. ivi, p. 56 ss., sulle varie deviazioni nella comprensione del diritto naturale ("Si fece tristissimo abuso del Diritto stesso di natura; perché con teoriche astratte e concetti puramente razionali, si diè opera a costruire a priori un Diritto naturale ecclesiastico che prescindesse da' rivelati fatti; il che tornava a un medesimo che togliere di pianta al Diritto della Chiesa l'essenza sua, e tutto il suo fondamento": ivi, p. 60), dunque sul retto concetto di diritto naturale e sui suoi rapporti con lo *jus ecclesiasticum*, anche con riferimento al volume di Soglia.

¹³⁵ J. Cardinalis Soglia, *Institutionum juris publici ecclesiastici libri tres*, editio tertia, cit., p. 33, nel § 9 del primo libro intitolato *De potestatis ecclesiasticae ut ajunt independentia*. Segnaliamo qui che la numerazione delle pagine dopo la conclusione delle *Praenotiones in jus canonicum* ricomincia da 1. Ne approfittiamo anche per precisare ancora che tutti i corsivi nelle citazioni sono dell'Autore.

non possit¹³⁶ - alla *potestas jurisdictionis*¹³⁷ - avverso i protestanti occorre proclamare che “Ecclesia imperat, sive imperium habet”, seppure, glossa Soglia, “ad exercendum munus spirituale, sine qua quivis actus jurisdictionis nullus et irritus est”¹³⁸ -. Dal potere legislativo si trapassa a quello giudiziario¹³⁹, alla *potestas puniendi* - “Jam vero sine jure coercendi, nihil efficax est potestas condendi leges, et judicandi”¹⁴⁰ - ed alle pene ecclesiastiche; Soglia ne approfitta per indugiare sull’annosa disputa circa *poenarum ecclesiasticarum vis atque natura* e ha modo di opinare in maniera difforme dal verdetto forse maggioritario: “Veruntamen sententia prior magis Ecclesiae mansuetudini consentanea videtur. Sequimur proinde eorum judicium, qui corporalem gladium ab Ecclesia remonent, quo vel corpus perimur, aut sanguis funditur”¹⁴¹.

Addentrando nel *liber De rectoribus Ecclesiae*, quale basamento ed insieme vetta della ‘piramide’ si pone il romano pontefice e il primato petrino è l’asse intorno al quale tutto vortica: d’altronde nell’ormai smarrito e lontanissimo *unum sentire* della *Respublica gentium christianarum*, nessuno Stato accorda al pontefice la trascorsa supremazia, considerandolo un nemico da sconfiggere ovvero un docile alleato da blandire e soggiogare. Soglia si scaglia quindi subito avverso l’*infensissima doctrina Edmundi Richerii*, rimbeccandola punto su punto. Egli invece rimarca la *potestas* incommensurabile del successore di Pietro da cui si diparte ogni potestà ecclesiastica, effigiando prolissamente sotto ogni risvolto il fine¹⁴² ed i diritti del suo primato (immutabile nell’essenza ma mutevole nei modi di esercizio) in un mosaico variopinto, in cui si alterna la refutazione di errori e l’allegazione, oltre che dei topici frammenti neotestamentari, di dottrina risalente a molteplici epoche, dalla patristica a quella quasi contemporanea¹⁴³, nonché di documenti normativi e magisteriali ‘ufficiali’ e cogenti della Chiesa: dalle lettere dei papi dei primi secoli ai decreti di concilii, anche se forse, tra essi, se si dovesse fare un *ranking* statistico, in cima vi sarebbe la *Synodus Tridentina*. Le perifrasi *vicarius Christi* e *plenitudo potestatis*, gravide di reminiscenze - e invece offese

¹³⁶ Ivi, p. 17.

¹³⁷ Come illustra G. Mazio, *Analisi dell’opera*, cit., p. 81, Soglia illustra la comune partizione ma “non si rimane tuttavia di notare come ad alcuni de’ canonisti ed eziandio de’ teologi più acconcia sia paruta una triplice partizione in potestà di *ministero*, di *magistero* e di *reggimento*. E così veramente adoprano gli scrittori recenti cattolici d’Alemania; i quali, come il Walter e il Phillips, tassano quella duplice divisione antica di difettosa, in quanto che non possa bene adagiarsi la potestà del *magistero*. Anzi il Phillips medesimo ha voluto su questa triplice autorità distinta posar di pianta tutto l’edificio del suo Gius ecclesiastico; notando che come a Gesù Cristo s’appartengono tre principali e ben distinti caratteri biblici, di *Sacerdote*, di *Maestro* e di *Re*, così egli ha comunicato alla sua Chiesa quest’essi caratteri e conseguenti poteri di sacro *ministero*, di *magistero* e di *reggimento*; a’ quali pertanto come a cardini o a ceppi tutto è rispettivamente da rapportare l’ecclesiastico Diritto”.

¹³⁸ J. Cardinalis Soglia, *Institutionum juris publici ecclesiastici libri tres*, editio tertia, cit., p. 18.

¹³⁹ Nel paragrafo 6 *De potestate judicandi* si trova un’accurata distinzione tra foro interno e foro esterno e tra i loro ambiti di efficacia, nonché un elenco delle materie rientranti nella giurisdizione ecclesiastica che verranno riprese nel libro terzo dell’opera.

¹⁴⁰ J. Cardinalis Soglia, *Institutionum juris publici ecclesiastici libri tres*, editio tertia, cit., pp. 26-27.

¹⁴¹ Ivi, p. 31.

¹⁴² Cfr. sul fine di “costituire e confermare l’unità della Chiesa” quanto annota G. Mazio, *Analisi dell’opera*, cit., p. 88 ss. Si vedano anche le considerazioni in ordine alla questione: “di qual fatta connessione è quella che lega il Primato di Pietro alla Sede romana?”: cfr. ivi, p. 89 ss.

¹⁴³ Ivi, p. 65, loda Soglia nel suo “giudizioso rimettere in ogni argomento a’ più riputati autori”.

e vulnerate dagli oppositori della Chiesa -, ritmano il procedere della parte sul successore di Pietro *fundamentum Ecclesiae*, ove ogni adduzione di *auctoritates* non è mai sfoggio di erudizione, ma ha sempre dinanzi le ‘incursioni’ cui si vuole porre riparo. Dalle questioni *prima facie* meno complicate, alle quali si dedicano succinti paragrafi - ma Soglia svela la propria abilità nella cernita delle *auctoritates* più probanti al riguardo: si veda, ad esempio, l’asciutto paragrafo *De iure canonizandi* -, alle più contese, nelle quali dilatate sono le digressioni, come quelle che attengono alle relazioni con l’episcopato (*De iure episcopatum erigendorum*; *De iure creandi episcopos*; *De translatione cessione seu renunciatione et depositione episcoporum*; *De iure episcopos vel invitos destituendi*, ecc.), e nelle quali le posizioni dell’Autore sono corazzate contro il ‘contagio’ di inflessioni episcopaliste - cui invece alcuni giuristi bavaresi incapparono -, mirando invece ad arginarle. Si passa quindi, dopo i *Romani Pontificis Adjutores*, cardinali in testa, all’illustrazione dei vescovi, successori degli apostoli¹⁴⁴, e dei loro *jura et officia*, minutamente ‘schedati’.

Nel terzo libro *De personis et rebus ecclesiasticae potestati subjectis* non meraviglia la stringatezza e la laconicità della parte riservata ai laici, poco più di una risicata paginetta ove i *leitmotivs* sono soggezione e obbedienza, per accedere poi sbrigativamente ai chierici ed alle loro immunità nonché alla *libertas electionum* nella Chiesa: non stupisce, al di là dell’essere quello di Soglia anzitutto un libro ‘sulla barricata’, se così si può dire, perché neppure oggi, dopo il Concilio Vaticano II e altresì dopo un Sinodo dei Vescovi appositamente riunito, si è approdati ad una soddisfacente definizione positiva del laico e della ‘secolarità’ che lo connota¹⁴⁵. Nell’ultimo scorcio dell’opera infine, *De rebus*, dopo una scaletta riepilogativa delle *res circa quas ecclesiastica potestas versatur*¹⁴⁶, ad una concisa trattazione *De matrimonio* e *De causis matrimonialibus*, con esclusiva attenzione alle *quaestiones* involventi lo *jus publicum ecclesiasticum*¹⁴⁷, e ad una delucidazione *De rebus et causis connexis seu mixtis*¹⁴⁸, si susseguono i paragrafi finali *De bonis Ecclesiae* con i quali il lavoro si chiude: un accostamento tra *res* ben divergenti ma del resto ancora appaiate nel libro III, *De rebus*, della codificazione piano-benedettina del 1917, essendo questa ‘pecca’ sanata solo dalla sistematica coniata nel post-Concilio per il *Codex Iuris Canonici* giovanneo-paolino.

Il fatto che Soglia, oltre a passare sotto silenzio alcuni comparti dell’ordinamento

¹⁴⁴ Cfr. *ivi*, p. 97: “Si chiarisce dunque da prima il vero e giusto senso ond’è sono *successori agli Apostoli*; concetto tanto abusato e travolto da’ neoterici canonisti. Poscia si discorrono i vari ordinatissimi gradi onde si distingue e si abbellia la gerarchia episcopale. [...] si combattono que’ placiti intemperanti de’ neoterici, i quali vorrebbero aggrandire fuor di modo l’autorità de’ Vescovi, non già per reverenza e amore che s’abbian per essa, sì per ispargere rìa semenza di discordie e turbamenti nel campo eletto e ordinatissimo della Chiesa”.

¹⁴⁵ Cfr., per tutti, G. Feliciani, *Il popolo di Dio*, III ed., Bologna 2003, p. 89 ss.

¹⁴⁶ J. Cardinalis Soglia, *Institutionum juris publici ecclesiastici libri tres*, editio tertia, cit., p. 223, scrive: “Res, circa quas ecclesiastica potestas versatur, in duas classes dividuntur, quarum prima regulam fidei et morum, et altera disciplinam respicit. [...] Disciplina vero ecclesiastica est vel *dogmatica*, vel *liturgica*, vel *externa*”, offrendo poi delle precise definizioni dei vari ambiti.

¹⁴⁷ Cfr. *ivi*, p. 229: “De Matrimonio duae sunt quaestiones, quae in Jure publico ecclesiastico instituuntur. Prima est: cuinam potestas sit impedimenta matrimonium dirimentia constituendi? Altera est: quisnam in causis matrimonialibus sit iudex competens?”.

¹⁴⁸ Interessante (poiché anticipa questioni che si porranno diversamente in seguito) la classificazione disegnata da Soglia delle cause criminali con la rispettiva competenza: cfr. *ivi*, p. 247 ss.

canonico, quelli invero pacifici, siccome postulava il *planning* stesso dello *jus publicum ecclesiasticum*, saltabecasse quasi da un cantone all'altro inseguendo le provocazioni dei detrattori del diritto della Chiesa¹⁴⁹, non preclude il rivelarsi di un'orditura limpida. Un ordine sistematico che soppiantava la tralaticia ostensione delle norme meramente commentaristica, e che era ancora una volta esito del voler essere lo *jus publicum ecclesiasticum* non solo "una semplice corrente di pensiero ma un *modus* di formare i canonisti avallato e anzi richiesto dallo stesso Magistero"¹⁵⁰. Dunque non tutto trova posto nelle *Institutiones*: ma volutamente, proprio perché nella meditata selezione degli argomenti da investigare dimorava l'*ubi consistam* ovvero il *quid* caratterizzante della disciplina. Soglia Ceroni, inoltre, omette, almeno apparentemente, la *tranche* di quest'ultima che ordinariamente si riconduce allo *jus publicum ecclesiasticum externum*. Ma, se è vero che è assente la materia concordataria ed altre sovente in esso incluse, pur tuttavia la *Respublica civilis*, lo Stato - quasi quale 'cronico' ostacolo e barriera all'azione della Chiesa come *societas perfecta* nei confronti dei suoi sudditi ed aderenti, per rigettarne cioè le intromissioni - è incessantemente lambito, permane perpetuamente in sottofondo, sebbene in via strumentale, in ogni problematica con cui ci si cimenta, traguardata *habita ratione Status*. Sì che, alla fine, il pensiero di Soglia anche sul nocciolo dello *jus publicum ecclesiasticum externum* si staglia a tutto tondo: a conferma che, come anticipavamo, non si possono rescindere con un taglio secco *jus publicum ecclesiasticum internum* ed *externum*¹⁵¹.

4.2. La Chiesa società perfetta e continuazione del Verbo incarnato

Torna pertanto anche in Giovanni Soglia Ceroni, sin dalle prime battute del suo discettare e sempre con piglio difensivo, l'*Ecclesia Reipublicae comparatur*, l'assimilazione cioè allo Stato, echeggiandosi i giuspubblicisti tedeschi nel loro rintuzzare le opinioni corrosive di Püfendorf, le cui tesi sono riassunte e capovolte da Soglia *ex sacris litteris*¹⁵²: "Nos affirmamus Ecclesiam *Statum esse*, multaue sunt argumenta, eaque firmissima et ipsa luce clariora, quibus tueri sententiam nostram possumus, sed ea quae sequuntur satis esse existimamus. /Sic itaque argumentamur. Ex definitione Puffendorffii *Societas inaequalis, sive Status, est consociatio plurimum hominum, quae imperio per homines administrato sibi proprio, et aliunde non dependente continetur*. Atqui ex institutione Christi Ecclesia est consociatio hominum, quae per homines, hoc est per Petrum et Apostolos, eorumque Successores administratur cum imperio sibi proprio, nec aliunde dependente. /Ergo Ecclesia est Societas inaequalis sive Status" (i corsivi sono sempre dell'Autore)¹⁵³. Per Soglia d'altronde, come per gli altri apologisti figli del loro tempo, "L'État est le grand

¹⁴⁹ G. Mazio, *Analisi dell'opera*, cit., p. 64 ss., faceva notare come "acconce a' tempi compaiano queste Istituzioni, e quanto avvisatamente abbia l'Autore avuto l'occhio a toccarvi le materie che più fanno al bisogno di quelli".

¹⁵⁰ M. Del Pozzo, *Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico*, Roma 2015, p. 174.

¹⁵¹ Cfr. alcune osservazioni di M. Nacci, *Origini, sviluppi e caratteri del jus publicum ecclesiasticum*, cit., p. 27 ss.

¹⁵² Cfr. E. Corecco-L. Gerosa, *Il diritto della Chiesa*, cit., p. 54.

¹⁵³ J. Soglia, *Institutionum juris publici ecclesiastici libri tres*, editio altera, cit., p. 143; J. Cardinalis Soglia, *Institutionum juris publici ecclesiastici libri tres*, editio tertia, cit., p. 9.

thème du DPE”¹⁵⁴: competitore e rivale, ma anche *specimen* (nonostante forse permanga una sotterranea, più o meno conscia, ‘rimozione’, per l’apprensione di scalfire o inquinare la *substantia* della Chiesa secondo la metafora paolina del corpo mistico di Cristo)¹⁵⁵.

Tuttavia, nella ricognizione dell’apparato dello Stato sulla griglia del diritto naturale e di quello divino-positivo¹⁵⁶ - e non certo delle proclamazioni solenni degli atti normativi interni ed unilaterali delle singole Nazioni¹⁵⁷ - col quale la Chiesa intende allacciare rapporti, nella delucidazione della costituzione, per così dire, ‘politico-giuridica’ di quest’ultima, nella rassegna e disamina, sempre grintosa e battagliera, delle sue *potestates ad intra* e *ad extra*, nell’individuazione delle *res mixtae* e della loro regolazione, Soglia Ceroni, come riscontrato, ha modo di addentrarsi in numerosi anfratti dell’ordinamento giuridico canonico, seppur scandagliati in un’ottica non asettica e ‘neutrale’¹⁵⁸, se in tal modo ci si può esprimere. Questo non significa, però, che la trattazione non proceda pianamente nell’illustrazione e commento, secondo la *ratio* delle *Institutiones*, dello *jus publicum Ecclesiae*, ovvero dello *jus ecclesiasticum publicum*: il tono diviene infervorato e il linguaggio più colorito - ma senza mai degenerare nell’insulto rabbioso o nel dileggio¹⁵⁹ - solo laddove *refellere* ed altresì *decertare* e *pugnare* sia imprescindibile poiché i principi ortodossi in materia di fede e di esteriore disciplina sono posti *in periculo*¹⁶⁰.

Taluno si è domandato “come riesca il Soglia a conciliare l’ansia apologetica delle

¹⁵⁴ P. Lombardía, *Le droit public ecclésiastique selon Vatican II*, cit., p. 67.

¹⁵⁵ Rilevava G. Caputo, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno*, I, *Lo jus publicum ecclesiasticum*, II ed., Padova 1987, pp. 91-92, riferendosi peraltro alla generazione di pensatori anteriore: “suole accadere che quando il pensiero assume un’intonazione controversistica, polemica, esso finisce col rimanere quasi sempre condizionato - ed anche largamente influenzato - dall’oggetto della polemica: e si dà il caso che l’oggetto principale della polemica dei teorici dello *jus publicum ecclesiasticum* (i Bellarmino, i Suarez) siano, nel momento in cui la Chiesa della Controriforma riflette su se medesima, i Regni, le Monarchie assolute, che rivendicano gelosamente la propria indipendenza, la propria sovranità. /È inevitabile, allora, che l’idea del Regno - nonostante un processo di “rimozione” permanente - finisca col dominare, esplicitamente o no, tutta la produzione canonistica dell’epoca: e col mettere in ombra l’idea, di origine paolina, della Chiesa corpo mistico del Cristo”.

¹⁵⁶ L’equilibrio invero tra diritto naturale e diritto divino positivo, tra la prospettiva ‘giusnaturalistica’ e quella ‘teologica’, nello *jus publicum ecclesiasticum* fu raggiunto compiutamente da Felice Cavagnis: si veda la circostanziata ricostruzione dell’evoluzione intervenuta di C. Fantappiè, *Alle origini della codificazione pio-benedettina. Nuovi sviluppi delle teorie canonistiche sotto il pontificato di Leone XIII*, cit., p. 367 ss.

¹⁵⁷ Sulla concezione giunaturalistica verso cui era invero orientato lo *jus publicum* degli Stati cfr. le osservazioni di G. Forchielli, *Il concetto di “pubblico” e “privato” nel diritto canonico (Appunti di storia e di critica della sistematica)*, cit., p. 507 ss.

¹⁵⁸ Cfr. le osservazioni critiche di G. Caputo, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno*, t. I, *Lo jus publicum ecclesiasticum*, cit., p. 92, sulla presunta ‘politicità’ di tale scienza canonica.

¹⁵⁹ Invece C.M. Pettinato, *I profili metodologici della scienza del jus publicum ecclesiasticum nel secolo XVIII*, cit., pp. 108-109, parlando dei primi giuspubblicisti tedeschi, sottolinea: “Il confronto *ad hominem* accende gli animi di questi studiosi che, non di rado, indulgono in espressioni decisamente poco appropriate ad una trattazione di carattere scientifico, ma che fanno di questi trattati delle letture assai originali, testimonianza, oltretutto, di uno stile letterario inusitato per dei trattati scientifici”.

¹⁶⁰ Cfr. E. Fogliasso, *Il Ius Publicum Ecclesiasticum e il Concilio ecumenico Vaticano II*, cit., pp. 26-27, il quale peraltro contrappone l’impostazione più difensiva e polemica di Soglia a quella prevalentemente giustificativa di Felice Cavagnis (cfr. *ivi*, p. 52).

Institutiones con la esposizione puramente istituzionale del *Jus Publicum Ecclesiasticum*. [...] /Ci chiediamo in una parola che cosa il Soglia non considera *Jus Publicum Ecclesiasticum* (oggetto di giustificazione-difesa) ma solo *Jus Ecclesiasticum Publicum* (oggetto di esposizione istituzionale)”¹⁶¹. A nostro parere, il dilemma del quesito in sé - al di là del suo confluire nell’antitesi pubblico-privato su cui ci intratterremo in seguito -, una volta ben perimetrata la tipologia delle opere di *jus publicum ecclesiasticum* e la loro genesi storica, non va oltremodo enfatizzato¹⁶², andando anzi notevolmente smorzato. Certo l’intenzione di Soglia prendendo la penna era quella di tenere testa alle staffilate inferte alla Chiesa imbracciando le armi della retta dottrina cattolica teocentrica, cementata da un sano tomismo, *philosophia perennis*, contro il giusnaturalismo laico, il naturalismo razionalista, il positivismo giuridico¹⁶³: ma questo non impedisce al suo “diritto confessionale”¹⁶⁴, andando oltre la mera confutazione degli *errores* e la tenzone con gli antagonisti, di perlustrare la materia appieno e con dovizia di dettagli, con un andamento della prosa talora combattivo, ma più spesso sereno e pacato: che riflette l’equanimità saggia e salomonica che tutti gli riconobbero in quegli anni martoriati e turbolenti.

Dunque un’architettura massiccia e ben calibrata, ove, nell’istoriare *quid Ecclesia possit*, si effettuava un periplo pressoché completo dell’ordinamento della Chiesa, concatenando e raccordando tra loro i vari ‘piani’ e le varie ‘stanze’ attraverso l’impianto di una rete di ‘corridoi’ e ‘ascensori’ non caotica ma misurata: non quindi l’esame isolato di ogni singolo istituto ma l’aspirazione a sagomare quasi un ‘sistema costituzionale’. Un’architettura inoltre che, ci sembra, non si rivela però ‘eterea’ ed ‘incorporea’, né, tanto meno, ‘glaciale’ e ‘ingessata’: anzi a volte traluce¹⁶⁵ quell’affondare le radici nelle ‘carnali’ occorrenze pastorali che il vescovo Soglia Ceroni, amato dai suoi diocesani - su ciò tutte le fonti coralmemente convergono - non poteva obliterare, e che lo inducevano altresì, al contempo, a porre sempre in risalto la consistenza spirituale del diritto canonico, il suo attecchire nell’economia soteriologica.

A quest’ultimo riguardo abbiamo già rimarcato i legami tra *jus publicum ecclesiasticum*

¹⁶¹ G. Parenti, *L’indole apologetica del jus publicum ecclesiasticum del cardinale Giovanni Soglia Ceroni (1779-1856)*, cit., pp. 222-223: tale Autore, invero, segue pressoché pedissequamente la trattazione di E. Fogliasso, *Il Ius Publicum Ecclesiasticum e il Concilio ecumenico Vaticano II*, cit., p. 29 ss., per il quale la risposta alla domanda va cercata nella divisione, nel diritto nella Chiesa, che Soglia traccia tra pubblico e privato, componendo poi le *Institutiones juris privati ecclesiastici*. Si veda quanto osserveremo nel prosieguo.

¹⁶² Si veda per converso l’estesa esposizione di E. Fogliasso, *Il Ius Publicum Ecclesiasticum e il Concilio ecumenico Vaticano II*, cit., 12 ss., che proprio voleva chiarire l’ambiente e le motivazioni in cui sorse la nuova scienza dello *jus publicum ecclesiasticum*.

¹⁶³ Si vedano le osservazioni, sia pur riferite agli sviluppi del periodo immediatamente successivo, di C. Fantappiè, *Alle origini della codificazione pio-benedettina. Nuovi sviluppi delle teorie canonistiche sotto il pontificato di Leone XIII*, cit., p. 349 ss., che infatti poi si sofferma segnatamente sui “progressi fatti dal *ius publicum ecclesiasticum* a Roma tra il 1862 e il 1883. In quel ventennio, infatti, mediante gli apporti culturali del Tarquini e del Cavagnis, si elaborò il paradigma definitivo della disciplina, si attuò una graduale purificazione dei presupposti razionalistici da cui era stata contrassegnata fin dalla nascita e si stabilizzò il modello della Chiesa *societas perfecta* in funzione ideologica antiliberale” (ivi, p. 365). Cfr. anche Id., *Chiesa romana e modernità giuridica*, I, *L’edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, cit., specialmente p. 199 ss.

¹⁶⁴ Così definiscono lo *jus publicum ecclesiasticum* E. Corecco-L. Gerosa, *Il diritto della Chiesa*, cit., p. 54.

¹⁶⁵ E questo soprattutto nell’edizione delle *Institutiones* del 1950.

e teologia fondamentale (specie nei trattati *De Ecclesia* o *De vera religione*), la quale al primo in qualche modo forniva l'*humus*, il substrato ed il connettivo dogmatico¹⁶⁶. In esso, diritto canonico e 'statuizioni teologiche', ermeneutica giuridica ed ermeneutica teologica formavano, ibridandosi, un plesso organico. Tanto è vero che Péter Erdö, nel suo *excursus historicus*, non esita a individuare il diritto pubblico ecclesiastico come prima forma di teologia del diritto canonico studiata regolarmente come disciplina autonoma, e a nominare proprio il nostro cardinale quale riprova che "La profondità teologica di questa tendenza non è da misurare semplicemente col fatto che getta le basi per la sovranità della Chiesa e per il suo essere soggetto giuridico internazionale, ma piuttosto con le affermazioni ecclesiologiche che emergeranno più tardi nell'insegnamento del Concilio Vaticano II, quando acquisteranno un accento particolare"¹⁶⁷. In Soglia, in specie, s'affaccerebbe l'unità inscindibile della Chiesa visibile con quella invisibile dedotta dall'incarnazione di Cristo che assurgerà a luogo teologico del diritto ecclesiale¹⁶⁸. Questo ci sembra particolarmente evidente quando egli, a partire dal paragrafo 9 del primo libro, *De potestatis ecclesiasticae ut ajunt independentia*, e in quelli successivi, si diffonde certo sulla Chiesa come *societas perfecta inaequalis* ma insiste in maniera martellante sulle *differentiae* che la rendono non omologabile a nessun'altra¹⁶⁹, ovvero anche quando tratta *De Ecclesiae administratione Petro et apostolis tradita* nonché *De potestate eidem Petro et apostolis concessa*, laddove si può intravedere ininterrottamente in controluce la specificità della *societas Ecclesiae* rispetto alla *Respublica civilis*: nel suo instancabile scrupolo, poi, a far risaltare i *munera* spirituali ovvero le sfumature accentuatamente religiose di ogni *jus* o *officium*.

Si è parlato di una visione teologica e di un modello di Chiesa "incarnazionista-societario"¹⁷⁰ che nelle *Institutiones* sogliane si espliciterebbe in modo terso. In esse "La costituzione della Chiesa è prefigurata nel mistero dell'Incarnazione e nel disegno della salvezza divina. La natura invisibile dell'Unigenito Figlio di Dio si rende visibile in vista della fondazione della Chiesa, convocata tra tutti i popoli, e ricevere in eredità il suo Regno. Volendo che questa Chiesa fosse una società visibile e perfetta di uomini, dotata di imperio adeguato alla sua azione, Cristo scelse i suoi apostoli, cui comunicò i poteri da esercitare in suo nome, e concesse a Pietro un primato non solo di ordine e di onore ma di potere e giurisdizione. Questo "Ecclesiae regimen" divinamente istituito, che si tramanda nei legittimi successori, è il fondamento e la forma della

¹⁶⁶ Si veda quanto riferisce M. Nacci, *Origini, sviluppi e caratteri del jus publicum ecclesiasticum*, cit., p. 24 ss. Nacci nel suo libro si sofferma anche sulle diverse concezioni dei canonisti in merito alla distinzione tra diritto pubblico ecclesiastico e teologia (in particolare si analizza il pensiero sul punto di Cavagnis per arrivare alla posizione di Alfredo Ottaviani).

¹⁶⁷ P. Herdö, *Teologia del diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale*, Prefazione di R. Bertolino, Torino 1996, p. 18.

¹⁶⁸ Cfr. P. Herdö, *Teologia del diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale*, cit., p. 18, il quale prosegue ricordando che a questa concezione di base si rifarà il cardinale John Henry Newman, muovendo dall'incarnazione nelle sue opere di ecclesiologia, ove si presta una particolare attenzione al diritto ecclesiale ed ove "si rivela un quadro comprensivo totalmente positivo sulla storicità e tanto precursore degli accenti ecclesiologici del Concilio Vaticano II" (ivi, p. 19); cfr. anche p. 100 ss.

¹⁶⁹ Cfr. J. Cardinalis Soglia, *Institutionum juris publici ecclesiastici libri tres*, editio tertia, cit., p. 32 ss., in particolare p. 40.

¹⁷⁰ C. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, II, *Il Codex iuris canonici (1917)*, Milano 2008, p. 841.

Chiesa nonché l'oggetto stesso dell'intero diritto canonico. Come si vede [...] la prospettiva teologica coesiste con la nozione di *societas perfecta* e viene richiamata per meglio convalidare l'assetto gerarchico di governo, visto come l'elemento distintivo della Chiesa. Il raccordo tra la teologia e il diritto canonico, inoltre, a differenza degli altri canonisti, invece di limitarsi all'aspetto fondazionale si estende alla correlazione dei canoni col dogma. Essi non si distinguono per l'oggetto (si hanno canoni di fede, di costume e di disciplina) bensì per i fini: mentre il dogma si propone di cercare, chiarire e difendere, i canoni hanno lo scopo di custodire, diffondere e tradurre in uso quelle stesse materie¹⁷¹.

Proprio per questo si è acutamente scorto un filo rosso che unisce Pietro Gasparri (1852-1934)¹⁷², il 'demiurgo' della codificazione piano-benedettina del 1917¹⁷³, con l'allievo di Soglia, Settimio Maria Vecchiotti, e lo stesso Soglia, due figure finora rimaste sullo sfondo: e non è casuale che questi due esponenti della corrente 'spiritualista' della Curia, avversati tanto dalla corrente 'mondana' del cardinale Antonelli quanto dalla corrente 'ultramontana', siano divenuti portatori di una concezione del diritto canonico che associava il profilo societario e quello misterico della Chiesa (appunto quale continuazione del Verbo incarnato), e che sosteneva la tesi della sovranità della Chiesa e dello Stato ciascuno nella propria sfera, senza inframmettenze reciproche, nonché la necessità di una concordia tra di loro¹⁷⁴. Il che non solo ci riporta ancora una volta al temperamento ed al contegno del cittadino casolano, che sempre rifuggiva estremismi ed intransigenze, ma, proprio quanto allo spessore scientifico, rimanda alla sua lungimirante *conciliatio* di prospettive che sovente erano e resteranno ancora a lungo dissociate e disaggregate. Ciò proietta questo canonista, d'un balzo, ben al di là delle congiunture storico-culturali, ma anche di

¹⁷¹ C. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, II, *Il Codex iuris canonici (1917)*, cit., pp. 842-843. Rinviamo alle nostre precedenti citazioni e considerazioni sull'opera di Soglia.

¹⁷² Si sofferma recentemente sulle *Institutiones iuris publici* di Pietro Gasparri, che fu docente di diritto pubblico ecclesiastico all'Institut Catholique di Parigi, ove divenne materia obbligatoria per suo volere, M. Nacci, *Origini, sviluppi e caratteri del jus publicum ecclesiasticum*, cit., p. 151 ss. Nacci dedica anche un paragrafo del suo volume all'intricato "rapporto che sussiste fra il *jus publicum ecclesiasticum* e la codificazione piano-benedettina" (ivi, p. 175 ss.; cfr. anche Id., *L'anima giuspubblicistica di Pietro Gasparri e le Institutiones iuris publici*, in "Apollinaris", LXXXV [2012], p. 603 ss.). Ricordiamo peraltro che Gasparri, nella sua opera sulla materia, non menziona Soglia quando traccia la storia della scienza del diritto pubblico ecclesiastico (né d'altronde mai lo cita): cfr. P. Gasparri, *Institutiones iuris publici*, Milano 1992, p. 21 ss. (il volume raccoglie le lezioni tenute appunto da Pietro Gasparri nell'Istituto Cattolico di Parigi, stampate per iniziativa di P. Fedele con la collaborazione di G. Caputo e A. Zanotti). Può essere interessante ricordare che nell'ultima parte si leggono queste parole: "caput VI de relationibus inter Ecclesiam et Statum. Manca per completo perché prestatum non è stato restituito".

¹⁷³ Invero sul "Ruolo di Gasparri: autore, redattore o coordinatore" cfr. C. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, II, *Il Codex iuris canonici (1917)*, cit., p. 906 ss. Si veda anche la ricostruzione sintetica di G. Feliciani, *Gasparri et le droit de la codification*, in "L'année canonique", XXXVIII (1995-1996), p. 25 ss.

¹⁷⁴ Così C. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, I, *L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, cit., pp. 415-416; le opere di Vecchiotti, riferisce tale Autore, "furono fortemente criticate dalla canonistica ultramontana, che lo aveva attaccato a fondo proprio sul terreno del diritto pubblico ecclesiastico e ne aveva messo in dubbio l'affidabilità nel riferire l'autentico pensiero del cardinal Soglia su taluni punti delicati (accettazione delle leggi pontificie, valore giuridico dei concordati, potere giudiziario della Chiesa, relazioni della Chiesa con gli Stati, ecc.)".

sensibilità ecclesiologica, in cui visse: ‘catapultandolo’ quasi fino al *Codex Iuris Canonici* nonché addirittura a ‘decorsi ecclesiologici’ assai posteriori riguardo proprio alla connessione tra la dimensione istituzionale, gerarchica e giuridica della Chiesa con quella appunto pneumatica, comunitaria e sacramentale. Una connessione che sarà icasticamente incastonata nel n. 8 della Costituzione conciliare *Lumen gentium* più di cent’anni dopo, e che sarà latrice di inevitabili ricadute sul diritto canonico e la sua fondazione teologica. Riscattando, così, giudizi sui giuspubblicisti ottocenteschi affrettati e sovente ingenerosi che li tacciano di apologeti solo protesi alla Chiesa visibile e istituzionale.

Tra l’altro, in Soglia, come già rilevato, la connotazione marcatamente apologetica, ‘propagandistica’ e controversistica - che del resto intrideva quale comune denominatore tutti i libri di *jus publicum ecclesiasticum*, essendo inscritta indelebilmente nel DNA della disciplina, nata e cresciuta con un intento esplicito e per nulla dissimulato quale roccaforte giuridica per controbattere gli attacchi sferrati alla Chiesa - non faceva aggio e non comprometteva in alcun modo né la chiarezza, quasi la plasticità dei ragionamenti, dipanati attraverso suddivisioni logiche che si ricompongono in un’intelaiatura unitaria, né, appunto, l’apertura a visioni ecclesiologiche più ‘spiritualizzate’. Il tutto, notiamo tra parentesi, con l’impiego di una lingua latina elegante e forbita che diletta il lettore. È proprio nel procedere cristallino delle argomentazioni, in quel piano discendere da premesse ben ponderate a conclusioni e corollari convincenti, rinfrancati da dotte citazioni, che per molti riposa il maggior vanto dell’opera sua, e non tanto, forse, nell’originalità del pensiero¹⁷⁵: d’altronde, anche secondo gli intendimenti pontifici palesati nei provvedimenti sopra sunteggiati, non erano richieste ai canonisti trattazione estrose, argute o geniali, ma testi solidi e ben ‘piantati’, che, filtrando e purgando quanto nei canonisti della scuola di Würzburg poteva far serpeggiare perplessità o riserve, fossero invece conformati con sicurezza al magistero della Chiesa. Eppure, se è vero quanto abbiamo appena riferito, nell’impalcatura giuridico-societaria di Soglia, ove la Chiesa è sì *societas* ma del tutto tipica e *sui generis* perché ultimamente ancorata su quello *ius divinum* che il giusnaturalismo razionalista aveva cercato di infirmare, aleggiavano germi forieri di avvenire nel ‘secolo breve’ allorquando sbocceranno riflessioni ‘costituzionalistiche’ più consapevoli¹⁷⁶.

Certo non si può ipertroficamente ingigantire per assurdo gusto celebrativo il ‘supplemento di anima’ apportato da Soglia. Resta anche in lui un certo riduzionismo scompensato del fenomeno ecclesiale derivante dall’exasperazione del profilo gerarchico ed autoritativo: di esso peraltro si sono viste le motivazioni soprattutto in quell’affanno a proteggersi dalle contestazioni esterne¹⁷⁷, abbarbicandosi “alle

¹⁷⁵ Così sostanzialmente M. Nacci, *Origini, sviluppi e caratteri del jus publicum ecclesiasticum*, cit., p. 59.

¹⁷⁶ Commenta C. Corral, *Diritto pubblico ecclesiastico (Ius publicum ecclesiasticum)*, cit., p. 416: “L’apporto del diritto pubblico ecclesiastico è innegabile. È stato, in primo luogo, il miglior tentativo non solo di fondare il *ius ecclesiasticum* che procede dalla Chiesa, bensì anche di spiegare lo stesso *ius publicum*. Grazie ai trattati giuspubblicisti si arrivò ad una sistematizzazione di ciò che noi oggi chiamiamo diritto costituzionale della Chiesa, sebbene pregiudicata dalla prospettiva sotto la quale veniva impostata, quella della giustificazione (è il caso del card. Soglia)”.

¹⁷⁷ Cfr. le riflessioni di M. Del Pozzo, *Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 175-176. Per la segnalazione di alcuni limiti di impostazione dello *jus publicum ecclesiasticum* (soprattutto in raffronto a quelli che dovrebbero essere i caratteri della scienza del diritto costituzionale canonico) cfr.

caratteristiche tangibili e operative del corpo sociale” e al “collegamento con il Capo visibile”¹⁷⁸, comprimendo e quasi cancellando l’aspetto soprannaturale e carismatico, ma anche la basilare dignità battesimale e la comune vocazione e missione dei fedeli, ed altresì il ruolo dell’episcopato e della Chiesa particolare. In tali contingenze la *communio hierarchica* premeva per oscurare ed assorbire insomma la *communio fidelium* e la *communio ecclesiarum*. D’altra parte il paradigma societario accentratore e monopolisticamente clericale, per quanto sbilanciato e improprio, oltreché ‘giuridicista’ e appiattente, “rispondeva [...] alla sensibilità e ai bisogni del momento. Tale visione, ancorché sicuramente limitante e semplificante, fissava le basi per una strutturazione unitaria e organica del popolo cristiano”¹⁷⁹. Da essa, e quindi dallo stato di sviluppo dell’ecclesiologia, che aveva ancora la sua dorsale nel Concilio di Trento¹⁸⁰, non era agevole discostarsi, essendo anzi, allora, del tutto fisiologicamente prematuro: è miope voler precorrere la storia leggendola con le lenti dell’oggi, disconoscendo i pregi del passato. Sarà infatti necessario ancora più di un secolo di approfondimento ecclesiologico per conseguire sintesi più appaganti e consentanee alla genuina natura del corpo di Cristo, coniugando finalmente, nell’*imago Ecclesiae*, il volto istituzionale e quello spirituale: un secolo, da questo punto di vista, costellato più da piccoli passi che da rotture e sconvolgimenti improvvisi. Uno di questi passi fu compiuto anche da Giovanni Soglia Ceroni.

4.3. Un’appendice: *jus publicum ecclesiasticum* e *jus privatum ecclesiasticum*?

Abbiamo già riportato la *Praefatio* alle *Institutionum juris publici ecclesiastici libri tres*, ove Soglia asseriva *ex professo* di focalizzarsi sui “prima Juris Publici Ecclesiastici elementa [...] veluti pars dogmatica Juris Canonici” contro i dirottamenti e le storture che si erano insediate: il suo voleva essere, sul solco di quello indicato dalla Costituzione leonina del 1824, “un insegnamento non personale del *Jus Publicum Ecclesiasticum*, ma già inalveato [...] nella “ratio” che si poté scorgere fin dalle “Theses ex Jure Publico Ecclesiastico”, vero indirizzo ufficiale della S. Sede riguardo al modo di insegnare il *Jus Publicum Ecclesiasticum*”¹⁸¹. Gli scritti di Soglia Ceroni, infatti, non vanno valutati ‘in solitudine’, ma calati nell’età e nel *milieu* in cui sono stati partoriti e da cui non possono appartarsi e svincolarsi. Così, in essi certamente ci sono lacune e omissioni, e

J. Hervada, *Diritto costituzionale canonico, Prefazione* all’edizione italiana di G. Lo Castro, Milano 1989, pp. 6-7.

¹⁷⁸ M. Del Pozzo, *Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico*, cit., p. 96, ove l’Autore prospetta una sintesi degli sviluppi storici dell’ecclesiologia.

¹⁷⁹ Ivi, p. 99.

¹⁸⁰ Già i canonisti di Würzburg non avevano fatto altro che “edificare le loro innovative costruzioni giuridiche intorno all’idea di Chiesa che Trento dogmaticamente ridisegna, opponendola sì ai contestuali *errores* dei protestanti, ma consegnandola ai secoli futuri come patrimonio indelebile, seppur aperto ai continui perfezionamenti che la sua esistenza storica impone, perfezionamenti nella comprensione del mistero e nella successiva presentazione di questo”: C.M. Pettinato, *I profili metodologici della scienza del jus publicum ecclesiasticum nel secolo XVIII*, cit., pp. 133-134.

¹⁸¹ G. Parenti, *Il cardinale Giovanni Soglia Ceroni Segretario di Stato di Pio IX ed eminente giurista*, cit., p. 240, che echeggia argomentazioni di E. Fogliasso, *Il Jus Publicum Ecclesiasticum e il Concilio ecumenico Vaticano II*, cit., p. 24 ss.

altrettanto certamente le opere di Tarquini e di Cavagnis¹⁸² segnarono un indubbio miglioramento in termini di raffinatezza, di strutturazione formale, di ampliamento delle applicazioni, ed altresì di coerenza teorica dello *jus publicum ecclesiasticum*: ma gli anni non erano trascorsi invano, anni tra l'altro di effervescenza culturale e scientifica. Tutto questo non può però rendere il giudizio su Soglia meno lusinghiero: ché anzi forse oggi¹⁸³ possiamo captare meglio la tempra del Soglia canonista, un diritto canonico 'blindato' da architravi ben poggiate e tuttavia attraversato dall'afflato alla trascendenza.

Incoraggiato comunque dalle lodi ricevute per il suo 'debutto' nell'impegno manualistico¹⁸⁴, Soglia pubblicò nel 1854 la prima edizione degli *Institutionum juris privati ecclesiastici libri tres*¹⁸⁵: al diritto pubblico ecclesiastico accoppiava quindi un diritto privato ecclesiastico, anche qui nell'alveo o con qualche 'risonanza' di quell'impostazione 'bipartita' *ius publicum* e *ius privatum* introdotta dalla Scuola di Würzburg¹⁸⁶ che d'altronde il Nostro considerava quasi tratto identificativo della matrice dello *jus publicum ecclesiasticum* medesimo¹⁸⁷. Ma invero i conati dei

¹⁸² Su Camillo Tarquini e Felice Cavagnis torneremo in seguito.

¹⁸³ L. Musselli, *I rapporti tra la Chiesa e gli Stati nella più recente dottrina dello "jus publicum ecclesiasticum"*, cit., p. 9, fa notare come gran parte del materiale manualistico e libellistico dello *jus publicum ecclesiasticum* è ancora praticamente inesplorato da parte degli storici del diritto.

¹⁸⁴ Cfr. G. Mazio (che, lo ricordiamo qui, era professore di diritto canonico nel Collegio Romano e che aveva avuto Soglia medesimo come professore di Testo canonico nell'Archiginnasio Romano), *Analisi dell'opera*, cit., p. 105, il quale encomiasticamente concludeva: "E noi rispettosamente il verremo confortando a dar fuori altri lavori, frutto di que' gravi e dotti studj cui per sì lunga stagione applicò l'animo, a incremento della scienza canonica, e a pro della Chiesa".

¹⁸⁵ Cfr. *Institutionum juris privati ecclesiastici libri tres*, editio prima, ex typis Aureli Iosephi et soc., Anconae, 1854. Seguì, come riporta G.I. Montanari, *Elogio dell'eminatissimo e reverendissimo principe signor cardinale Giovanni Soglia Ceroni vescovo di Osimo e Cingoli, letto nel terzo giorno delle solenni sue esequie 14 agosto 1856, nella chiesa cattedrale di Osimo*, cit., p. 27, nota 20, "*Institutionum Juris privati ecclesiastici libri III Ioannis cardinalis Soglia episcopi auximani et cingulani - Editio secunda - Prima parisiensis ab ipso auctore recognita et aucta - Paris librairie religieuse de A. Courcier, editeur ec. Rue Hauteville, ec.* In questa edizione l'editore premette un breve sunto dell'opera, ed alcuni cenni biografici non abbastanza esatti: di che mi piace avvertire i lettori". E nel testo l'Autore informava che, nonostante il lavoro ricevesse molti encomi, a Soglia "parve che fosse di alcune cose mancante, e vi rimise le mani a fine di ripulirlo ed ampliarlo, tanto più che l'editore parigino, il quale prima l'aveva riprodotto sulla edizione di Loreto, glielo chiedeva istantemente per ristamparlo, e gli faceva pressa; ma non poté compiere sventuratamente il lavoro, da cui tolse la mano il dì stesso in cui gli sopravvenne quella violenta infermità, che in tre giorni nella sua villa di Casenove lo spense. Ad ogni modo anche senza le novelle correzioni ed aggiunte ch'ei preparava, il libro è riputato molto acconcio a spianare la malagevolezza degli studi Canonici alla gioventù, ed a quest'ora è introdotto in molte scuole" (ivi, p. 14). Questo, per converso, l'elenco delle edizioni che fornisce G. Parenti, *Il cardinale Giovanni Soglia Ceroni Segretario di Stato di Pio IX ed eminente giurista*, cit., p. 239, nota 16, dopo la prima di Ancona del 1854: "*Institutiones Juris Publici et Privati Ecclesiastici*, t. I et II, Buscoduci (Bois-le-Duc) 1857; *Institutiones Juris Ecclesiastici Publici et Privati*, t. I et II, Neapoli 1860; *Institutiones Juris Ecclesiastici Publici et Privati*, t. I et II, Parisiis 1864; *Institutiones Juris Ecclesiastici Publici et Privati*, t. I et II, Parisiis 1879": menzionando evidentemente ristampe effettuate dopo la morte di Soglia avvenuta nel 1856.

¹⁸⁶ Cfr. C. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, I, *L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, cit., p. 263.

¹⁸⁷ Nel *Proemium* che seguiva le *Praenotiones in jus canonicum* e apriva le *Institutiones*, Soglia esordiva: "Jus publicum ecclesiasticum est, quod totius Ecclesiae, ejusque Rectorum jura et officia determinat; privatum autem, quod christiani populi jura et officia complectitur: de qua definitione dictum satis est

giuspubblicisti tedeschi erano assillantemente calamitati dall'intento di dimostrare la sussistenza di uno *jus publicum* della Chiesa cattolica, ciò che avrebbe consentito di relazionarsi con gli Stati su un piano di parità ontologico-giuridica ed altresì di competizione. Fu questo polarizzarsi sul crinale pubblicistico che finì per immettere nel diritto della Chiesa, traendola al fondo dal diritto secolare, la dicotomia pubblico-privato - la quale poi aizzò infiniti diverbi - senza che però con questa bipartizione s'intendesse fissare una vera e propria separazione all'interno del diritto canonico¹⁸⁸: nel senso che "l'esigenza prevalente presso i giuspubblicisti fu subito quella di costruire [...] una disciplina pubblicistica animata da scopi apologetici, tralasciando gli aspetti privatistici del diritto della Chiesa, che, difatti, non condussero mai all'elaborazione di un vero e proprio sistema di diritto canonico privato"¹⁸⁹, né si crearono cattedre *ad hoc* di *jus mere privatum*, il quale per lo più continuò a farsi rientrare nella tradizione della *Schola textus Codicis Iuris Canonici* o delle *Institutiones*.

Tale biforcamento tra diritto pubblico e diritto privato era stato in un primo tempo abbozzato nei lavori preparatori¹⁹⁰ della Costituzione *Quod divina sapientia*: ma fu poi irrevocabilmente abbandonato¹⁹¹, e dunque in qualche modo sconfessato, avviandosi appunto unicamente, accanto alle *Institutiones canonicae* ed alla *Schola textus*, le *Institutiones juris publici ecclesiastici*¹⁹². Ciononostante Soglia rimase un fautore del medesimo, benché gli fossero cognite le obiezioni dei canonisti avversi alla bipartizione¹⁹³, come lo stesso Zallinger¹⁹⁴, che pure Soglia volentieri allega per la sua non zoppicante ortodossia: e tuttavia va segnalato come il Nostro non si fossilizzasse in maniera tetragona nella sua

in praenotionibus §. 6" (J. Soglia, *Institutionum juris publici ecclesiastici libri tres*, editio altera, cit., p. 139; J. Cardinalis Soglia, *Institutionum juris publici ecclesiastici libri tres*, editio tertia, cit., p. 5). Si veda quanto osserveremo in seguito.

¹⁸⁸ Cfr. C.M. Pettinato, *I "Maestri di Würzburg" e la costruzione del jus publicum ecclesiasticum nel secolo XVII*, cit., p. 42.

¹⁸⁹ Ivi, p. 52; cfr. anche p. 127 ss. Ancora per una rassegna circostanziata sulla divisione tra pubblico e privato nei diversi maestri di Würzburg, si veda ivi, p. 128 ss.

¹⁹⁰ Cfr. quanto riferiscono A. Gemelli-S. Vismara, *La riforma degli studi universitari negli Stati Pontifici (1816-1824)*, cit., *passim*; si veda anche G. Forchielli, *Il concetto di "pubblico" e "privato" nel diritto canonico (Appunti di storia e di critica della sistematica)*, cit., pp. 520-521, nota 5.

¹⁹¹ Cfr. Leone XII, *Litterae Apostolicae Quod divina sapientia* (28 augustii 1824), in *Bullarii Romani continuatio*, XVI, Prati 1854, p. 95 ss. Secondo G. Forchielli, *Il concetto di "pubblico" e "privato" nel diritto canonico (Appunti di storia e di critica della sistematica)*, cit., p. 520, "La riforma fu dunque presumibilmente in implicito e tacito contrasto con il precedente programma, se non una esplicita condanna di esso. /In sostanza si sentiva il bisogno di costruire una dogmatica del Diritto Pubblico e non si ricercava una distinzione dal diritto canonico privato".

¹⁹² Sui docenti che vennero selezionati per insegnare questa nuova branca del diritto canonico cfr. C. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, I, *L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, cit., p. 127 ss. (che si sofferma inoltre sulle vicende successive della Sapienza).

¹⁹³ Sulla bipartizione di Soglia tra diritto pubblico e diritto privato, sulle obiezioni che a tale distinzione già in precedenza erano state sollevate e sulla replica alle medesime cfr. G. Mazio, *Analisi dell'opera*, cit., p. 67 ss.

¹⁹⁴ Soglia Ceroni li citava espressamente nelle sue *Institutiones* fin dalla seconda pagina. In particolare sul pensiero di Zallinger sul punto cfr. le annotazioni di G. Forchielli, *Il concetto di "pubblico" e "privato" nel diritto canonico (Appunti di storia e di critica della sistematica)*, cit., p. 513 ss. E segnatamente sugli Autori che rifiutavano la dicotomia si veda C.M. Pettinato, *I "Maestri di Würzburg" e la costruzione del jus publicum ecclesiasticum nel secolo XVII*, cit., p. 127 ss.

difesa, ben intuendo le motivazioni del mancato frazionamento¹⁹⁵. D'altronde, similamente a quelli tedeschi, anche ai canonisti italiani importava in maniera predominante lo *jus publicum* piegato in senso 'curialistico': "Appare verosimile che nessuna esigenza equivalente rispetto a quella esistente nel diritto dello Stato fosse, in realtà, esistita nell'ambito della scienza canonistica per giustificare il trasferimento della dicotomia pubblico-privato anche all'interno del diritto canonico"¹⁹⁶.

Lo stesso cardinale Soglia era pervenuto gradualmente alla determinazione delle frontiere tra i due rami, che secondo alcuni restarono sempre fluttuanti e talora sibilline¹⁹⁷: se nella prima edizione delle *Institutiones juris publici ecclesiastici* esse sono ancora imbastite solo fugacemente e quasi incidentalmente nella Prefazione¹⁹⁸, a partire da quella del 1844 a tali confini si riserva un paragrafo¹⁹⁹, *De jure canonico publico et privato*, e si scandisce: "*Jus Publicum Ecclesiasticum est, quod totius Ecclesiae, ejusque Rectorum jura et officia determinat [...] Jus Privatum Ecclesiasticum definitur: complexio earum legum, quibus christiani populi jura et officia determinantur*"; e nell'edizione del 1850 si soggiunge: "dicimus nihil aliud esse Jus Publicum Ecclesiasticum, quam Jus constituens, quandoquidem de hoc uno in Jure Publico disseritur, scilicet quae quantaque Ecclesiae sit constituendi leges, imperandique potestas: neque itidem quidquam aliud esse Jus privatum quam Jus constitutum, quatenus jus privatum versatur in recensendis, illustrandisque Canonibus sive legibus, quas Ecclesia constituit. Uno verbo, Jus Publicum Ecclesiasticum tradit quid Ecclesia possit constituere; Jus vero Privatum quid Ecclesia constituerit"²⁰⁰. Demarcazioni per vero non perspicacissime cui lo stesso Soglia talora non si attenne fiscalmente nella ripartizione, spesso discutibile, degli oggetti tra *Institutiones juris publici* e *Institutiones juris privati*, ove si registrano a volte ripetizioni e sfasature²⁰¹: ed infatti a queste e ad altre

¹⁹⁵ Scrive lo stesso G. Forchielli, *Il concetto di "pubblico" e "privato" nel diritto canonico (Appunti di storia e di critica della sistematica)*, cit., pp. 520-521-522: "I promotori, fra cui crediamo fosse principalmente il Soglia, poi cardinale, intuirono questa necessità pratica; i seguaci, cultori e scrittori, non dimostrarono invece di comprendere appieno il senso storico della trasformazione, se continuarono, in genere, ancora a parlare di un diritto canonico privato; né sempre seppero sviluppare l'elaborazione tecnica e dogmatica della nuova disciplina".

¹⁹⁶ C.M. Pettinato, *I "Maestri di Würzburg" e la costruzione del jus publicum ecclesiasticum nel secolo XVII*, cit., p. 45, la quale precisa, in nota 135, che in dottrina il termine 'curialistico', con riferimento a questo contesto, vuole tradurre "sia la vena fortemente apologetica, sia la circostanza che i giuspubblicisti del XIX secolo erano membri della Curia romana".

¹⁹⁷ Cfr. i rilievi di E. Fogliasso, *Il Codice di Diritto Canonico e il "Jus Publicum Ecclesiasticum"*, cit., p. 20 ss.

¹⁹⁸ Cfr. J. Soglia, *Institutiones juris publici ecclesiastici libri tres*, Laureti 1843, pp. 5-6: "Jus Ecclesiasticum, sive Canonicum, sive Sacrum (nam haec verba idem sonant) est complexio earum legum, quibus Ecclesia regitur. Jus Ecclesiasticum ratione objecti dividitur in Publicum et Privatum. Cum enim Ecclesia societas sit, quae instar aliarum societatum Magistratu et Populo constat, hinc Jus Publicum complectitur eas leges, quibus divinae huius societatis, et eorum, qui in ea potestatem gerunt, jura et officia determinantur; Jus vero Privatum iis legibus continetur, quae jura et officia privatorum definiunt". Tale periodo resta invero come frase d'esordio anche delle edizioni da noi citate del 1844 e del 1850.

¹⁹⁹ Cfr. J. Soglia, *Institutionum juris publici ecclesiastici libri tres*, editio altera, cit., § 6, p. 17 ss.; J. Cardinalis Soglia, *Institutionum juris publici ecclesiastici libri tres*, editio tertia, cit., § 6, p. 9 ss.

²⁰⁰ J. Cardinalis Soglia, *Institutionum juris publici ecclesiastici libri tres*, editio tertia, cit., p. 11.

²⁰¹ Cfr. ancora quanto osserva E. Fogliasso, *Il Jus Publicum Ecclesiasticum e il Concilio ecumenico Vaticano II*, cit., p. 30, anche nella nota 113, appunto sulla discutibile ripartizione degli argomenti effettuata da

delimitazioni²⁰² del Soglia sono stati imputati difetti e aporie, addebitandogli ambivalenze e fumosità²⁰³ negli “ondeggiamenti presenti nelle diverse edizioni e parti”²⁰⁴ dei suoi libri.

Ma, al di là di possibili *mendae* sistematiche, ci sembra che da tali ondeggiamenti ‘trasudino’ le torsioni in cui si arrovellava, e talora si incartava, la canonistica per sceverare la parte pubblicistica da quella privatistica del diritto canonico. Torsioni qui aggravate per la sovrapposizione e la non identificazione tra *jus publicum*, quale porzione del diritto canonico contrapposibile al privato, e *jus publicum ecclesiasticum* quale settore disciplinare a sé, scolpito anzitutto dai suoi intenti asseverativi, del quale abbiamo sinora discorso: una coscienza che talora pare appannata nei suoi stessi cultori. E tuttavia i semi gettati dal Nostro con la scrittura di due speculari *Institutiones* non perirono infruttiferi poiché l’opera di Soglia venne variamente ripresa ed aggiornata dal suo collaboratore Settimio Maria Vecchiotti, che nel 1867-68 la rifuse in un manuale completo di diritto canonico in cui il diritto pubblico risultava miscelato col diritto privato²⁰⁵. Tale manuale, che pure nell’intitolazione riportava il nome del suo mentore, *Institutiones canonicae ex operibus Joannis cardinalis Soglia excerptae et ad usum seminariorum accomodatae*, raccolse un vastissimo plauso: nel 1876 arrivava alla sedicesima edizione, opzionato come testo da moltissimi seminari in Italia ed in tutta l’Europa, dal Portogallo all’Olanda²⁰⁶.

Quanto al ‘tandem’ diritto canonico pubblico-diritto canonico privato siamo

Soglia tra *Institutiones juris publici* e *Institutiones juris privati*.

²⁰² Nel testo successivo *Institutiones juris ecclesiastici publici et privati*, Neapoli, 1860, t. II, p. VI, Soglia affermava: “Jus Ecclesiasticum Privatum est illud, quod privatorum jura et officia determinat. Quemadmodum enim Jus Publicum Ecclesiasticum universae Ecclesiae negotia moderatur, sic Jus Ecclesiasticum privatum praescribit ea omnia quae ad singularum Ecclesiarum vel Dioecesium administrationem pertinent”. E. Fogliasso, *Il Codice di Diritto Canonico e il “Jus Publicum Ecclesiasticum”*, cit., pp. 20-21, definisce come “strana” l’appena citata definizione dello *jus ecclesiasticum privatum*: “Ora è certamente strano che si qualifichi come privato il diritto con cui sono rette le diocesi, la cui inserzione nel diritto costituzionale della Chiesa dipende dallo stesso Divino Fondatore”.

²⁰³ Si veda quanto riferisce G. Parenti, *L’indole apologetica del jus publicum ecclesiasticum del cardinale Giovanni Soglia Ceroni (1779-1856)*, cit., p. 224 ss., il quale cita Antonio Vittadini con la sua opera *Analisi del diritto pubblico ecclesiastico* (uscita anonima a Lugano nel 1824), poi *Saggio elementare del diritto ecclesiastico*, nella quale invece si ritrovava una chiara distinzione tra diritto pubblico ecclesiastico e diritto canonico: su questo Autore cfr. più ampiamente E. Fogliasso, *Il Jus Publicum Ecclesiasticum e il Concilio ecumenico Vaticano II*, cit., p. 23 ss. e p. 31 ss.

²⁰⁴ C. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, I, *L’edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, cit., p. 279.

²⁰⁵ Così C. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, I, *L’edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, cit., p. 280, che inoltre aggiunge: “Al metodo e alla sequenza di Soglia si ispirò anche, nel 1864, l’alcantarino Abramo di S. Susanna il quale, oltre a separare in volumi distinti il diritto pubblico ecclesiastico da quello privato, applicò ad ambedue lo schema gaiano”. E. Fogliasso, *Il Jus Publicum Ecclesiasticum e il Concilio ecumenico Vaticano II*, cit., p. 30, nota 113, invero, faceva discendere la facile fusione dell’insegnamento di Soglia in un unico volume da parte di Vecchiotti agli oscillanti e non netti criteri di divisione tra diritto pubblico e diritto privato da parte del cardinale casolano.

²⁰⁶ Cfr. S.M. Vecchiotti, *Institutiones canonicae ex operibus Joannis cardinalis Soglia excerptae et ad usum seminariorum accomodatae*, 5 voll., Taurini 1867-68. Vecchiotti, successivamente fece carriera diplomatica come uditore della Nunziatura, poi incaricato d’affari della Santa Sede a Parigi ed infine internunzio in Olanda.

dinanzi ad una *querelle*, anzi ad una *crux interpretum*, sulla quale ora non possiamo che sorvolare. Rimanendo nel recinto della nostra trattazione, ci basti aver additato come quel *publicum* che congiungeva *jus* ed *ecclesiasticum* solo con forzature potesse essere posto in alternativa a *privatum*, almeno secondo gli abituali lessemi e schemi giuridici²⁰⁷: sulla falsariga dei quali già lo stesso binomio in sé pubblico-privato stenta ad applicarsi nell'ordinamento canonico (ma le acque non sono tranquille neppure nei diritti secolari²⁰⁸), ieri²⁰⁹ come oggi. Insomma, ci sembra si debba convenire con Fogliasso quando rileva che in generale le finalità apologetiche e pedagogiche con cui storicamente era sorto lo *jus publicum ecclesiasticum*²¹⁰ “non erano attraversate dalla preoccupazione della bipartizione sistematica del *Ius Canonicum* in pubblico e privato”²¹¹, ché anzi esso si porgeva quale preambolo propedeutico, assertivo e giustificativo della *natura* e degli *iura et potestates Ecclesiae*, all'esegesi di entrambi: ostinarsi in essa poteva dunque condurre “dans une voie sans issue”²¹², insinuare una nebulosa confusione in una disciplina dall'identità invece - nonostante qualche oscillazione *verborum* - non equivoca, sia nei suoi prodromi tedeschi, sia, e forse soprattutto, nella sua ‘palingenesi’ italiana.

Comunque sia, al di là di questa diatriba che ci condurrebbe troppo lontano, il calibro più robusto del canonista Soglia Ceroni - non troppo sminuito dalle suddette critiche in ordine ad un'escursione forse non azzeccata verso i lidi dello *jus privatum ecclesiasticum*²¹³ - si corrobora proprio nel diritto pubblico ecclesiastico sul quale non a caso ci siamo dilungati. Le *Institutiones juris publici ecclesiastici* di Soglia Ceroni saranno, due decenni dopo la loro comparsa, riprese e perfezionate dal gesuita Camillo Tarquini

²⁰⁷ Cfr. quanto già argomentava E. Fogliasso, *Il Codice di Diritto Canonico e il “Ius Publicum Ecclesiasticum”*, cit., p. 8. La proposta di tale Autore era quella di distinguere semmai tra *jus canonicum publicum* e *jus publicum ecclesiasticum* in base ad una corretta accezione empirica e tecnico-legale di quest'ultimo, che tenesse conto delle contingenze storiche in cui era nato e delle ragioni per le quali era nato (dunque dei suoi metodi e contenuti). Tale scienza giuridica (e il suo nome di battesimo) “non intaccava punto la questione della dicotomia del Diritto Canonico in pubblico e privato” (ivi, p. 15); a suo avviso la scienza chiamata appunto *jus publicum ecclesiasticum* assolveva per il *jus canonicum (publicum e privatum)* il compito affidato alla teologia fondamentale nei riguardi della teologia propriamente detta, e quindi avrebbe forse potuto chiamarsi, con locuzione più rispondente alla sua natura, *jus fundamentale ecclesiasticum* (cfr. ivi, p. 29).

²⁰⁸ Cfr. la ricostruzione storica di G. Forchielli, *Il concetto di “pubblico” e “privato” nel diritto canonico (Appunti di storia e di critica della sistematica)*, cit., p. 491 ss.

²⁰⁹ Cfr. già le annotazioni di A. De La Hera-C. Munier, *Le droit public ecclésiastique à travers ses définitions*, cit., p. 43 ss. e p. 50 ss.

²¹⁰ Cfr. E. Fogliasso, *Il compito apologetico del “Ius Publicum Ecclesiasticum”*, in “Salesianum”, VII (1945), p. 49 ss.; Id., *Efficienza formativa del Diritto Pubblico Ecclesiastico*, ivi, X (1948), p. 212 ss.; Id., *Per la sistematicità e la funzionalità del “Ius Publicum Ecclesiasticum”*, ivi, XXV (1963), p. 412 ss.

²¹¹ E. Fogliasso, *Il Codice di Diritto Canonico e il “Ius Publicum Ecclesiasticum”*, cit., p. 21, nota 27. Cfr. per converso le considerazioni e la ricognizione della canonistica - fino all'epoca in cui scriveva - di G. Forchielli, *Il concetto di “pubblico” e “privato” nel diritto canonico (Appunti di storia e di critica della sistematica)*, cit., p. 520 ss. Sul dibattito negli anni Quaranta del Novecento si veda anche A. Criscito, *Diritto pubblico e diritto privato nell'ordinamento canonico*, Torino 1948, specialmente p. 59 ss.

²¹² P. Lombardía, *Le droit public ecclésiastique selon Vatican II*, cit., p. 62.

²¹³ E infatti E. Fogliasso, *Il Codice di Diritto Canonico e il “Ius Publicum Ecclesiasticum”*, cit., p. 21, nota 27, riconosce: “È ovvio che con questa critica che ci siamo permessi di fare al Soglia non intendiamo per nulla intaccare il merito dell'illustre porporato riguardo al *Ius Publicum Ecclesiasticum*”.

(1810-1874)²¹⁴. Quest'ultimo costituisce il ponte di collegamento con il citato confratello Felice Cavagnis, il cui manuale viene classificato quale 'prototipo' romano²¹⁵ del diritto pubblico ecclesiastico²¹⁶, suggellandosi così il cerchio dell'evoluzione della disciplina²¹⁷: essa, partita dall'orizzonte giusnaturalistico, viene organicamente integrata nel sistema canonico e fissata in un modello stereotipo di enorme successo che durerà fino al concilio Vaticano II²¹⁸. Sarà quest'assise epocale a capovolgere diametralmente le coordinate di riferimento, ma, ancora una volta nella *peregrinatio* terrena della Chiesa, *sine saltu*.

5. Dalla storia all'attualità: rinnovate declinazioni dello *jus publicum ecclesiasticum*

A questo punto, invero, potrebbe chiudersi il nostro percorso, intagliato il cammeo di un personaggio segnato fortemente dal suo tempo e da esso a stento emancipabile. Ma la nostra pressoché quotidiana esperienza dei danni sull'interpretazione - e applicazione - del diritto canonico vigente da parte di letture che prescindono da alcune conoscenze storiche (ma anche, seppur forse meno frequentemente, di eruditissimi e documentatissimi studi storici - ovviamente su materie con rilevanza canonistica - che ignorano completamente le direzioni poi imboccate dall'ordinamento giuridico della Chiesa) ci spinge ad alcune considerazioni finali che siamo convinti possano rendere più proficuo il nostro sforzo; pur con le ovvie cautele e le precauzioni richieste dall'accostamento di contesti, circostanze, situazioni assai divergenti e non comparabili. Ci sembra, infatti, che quanto abbiamo potuto notare, pur da un angolo di osservazione speciale e circoscritto, lumeggi alcuni sviluppi futuri e soprattutto sgombri il campo da affermazioni ricorrenti spesso ripetute acriticamente, ma sostanzialmente fuorvianti. A quest'ultimo proposito ci riferiamo segnatamente a quella visione del Concilio Vaticano II in chiave di frattura e di 'rovesciamento' rispetto al passato che ancora taluno tenta di accreditare, contrapponendo le vecchie impostazioni 'controriformistiche' - in esse comprendendo pure lo *jus publicum ecclesiasticum* sette-ottocentesco - alle 'rivoluzionarie' acquisizioni conciliari. E invece non bisogna mai dimenticare, nella Chiesa, quell'ermeneutica del 'rinnovamento nella continuità' ripetutamente esaltata da papa Benedetto XVI²¹⁹, come proprio l'analisi dell'opera di Soglia (un Autore solitamente qualificato 'minore') conferma. In essa

²¹⁴ Cfr. C. Tarquini, *Iuris publici ecclesiastici institutiones*, Romae 1862 (ed. I).

²¹⁵ Su alcune "légères variantes" successive cfr. A. De La Hera-C. Munier, *Le droit public ecclésiastique à travers ses définitions*, cit., p. 56 ss.

²¹⁶ Anzi, secondo E. Corecco-L. Gerosa, *Il diritto della Chiesa*, cit., p. 55, Felice Cavagnis "riesce a distaccarsi dal tono polemico del Soglia e ad imprimere a tutto il trattato un'impostazione metodologica più rigorosa, più didattica e più ricca dottrinalmente".

²¹⁷ Si sofferma sull'evoluzione dello *jus publicum ecclesiasticum* A. Zanotti, *Cultura giuridica del Seicento e jus publicum ecclesiasticum nell'opera del cardinal Giovanni Battista De Luca*, Milano 1983, p. 87 ss.: "tale dottrina consiste in un complesso crogiolo di contributi storici che può essere compresa e valutata solo attraverso una lettura "diacronica" che ne ponga in luce le diverse stratificazioni storiche, le diverse matrici culturali" (ivi, p. 87, nota 1); esso non è "un sistema geometrico a coordinate fisse, ma un organismo vivente ed in movimento" (ivi, p. 89).

²¹⁸ Così C. Fantappiè, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, cit., p. 236.

²¹⁹ Cfr. Benedetto XVI, *Discorso alla Curia romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi*, 22 dicembre 2005, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCVIII (2006), p. 40 ss.

abbiamo infatti visto ‘anticipate’, seppure embrionalmente, alcune tematiche che il Concilio ha posto in grande rilievo, ma non ha certo ‘inventato’: come quelle della Chiesa quale continuazione del Verbo incarnato, della dimensione spirituale dei *munera*, della polarità - spesso beneficamente conflittuale - di primato e collegialità episcopale, dell’essere la *potestas* nella Chiesa non mero *dominium* ma *servitium*.

Ma soprattutto il nostro ragionare ci parrebbe comunque incompiuto se, proprio alla luce della panoramica storica tracciata - e naturalmente con l’avvertenza di non incespicare nella trappola di parallelismi ottusi perché forzati -, non replicassimo a coloro che intonano forse troppo precipitosamente un *requiem* per lo *jus publicum ecclesiasticum*, da relegarsi in un passato quanto mai remoto. È certamente vero che esso già nei primi decenni del Novecento non aveva solo paladini; anzi, col trascorrere degli anni ed il trasfigurare degli sfondi in cui la Chiesa cattolica si trova immersa, veniva incrementandosi una certa insoddisfazione per i suoi contenuti ed altresì, più radicalmente, per la sua stessa metodologia, da molti giudicata viziata e insufficiente²²⁰: d’altronde “all’interno stesso di dibattiti fra le diverse scuole dell’IPE, sono stati talvolta evidenziati i limiti congeniti alla teoria della *societas perfecta* ed in particolare il pericolo di considerare la Chiesa nel suo aspetto societario, quasi fosse una semplice società di diritto naturale”²²¹, senza ancoraggi teologici saldi. Dunque tale disciplina comincia a vacillare e ad arrancare²²² dinanzi alle censure sempre più audaci e caustiche di coloro che denunciano la claudicanza delle concettualizzazioni di estrazione giusnaturalista, inidonee a rappresentare la realtà ecclesiale²²³, e che stigmatizzano un’ecclesiologia uniformata ed appiattita ai parametri formali dello Stato, i quali non possono che offuscare la vera *realitas* della Chiesa²²⁴. Ma, al di là della sue intrinseche fragilità ecclesologiche, nella seconda metà del secolo XX, a cagionare ed anzi velocizzare l’eclatante effetto di minare la stessa sopravvivenza dello *jus publicum ecclesiasticum*, che entra pertanto in una decadenza²²⁵ apparentemente irreversibile²²⁶, era stata la vera metamorfosi intervenuta del panorama ecclesiale (per

²²⁰ Cfr. le critiche di E. Corecco-L. Gerosa, *Il diritto della Chiesa*, cit., p. 55; si veda più ampiamente sugli equivoci metodologici dello *jus publicum ecclesiasticum* E. Corecco, *Premesse teologiche*, cit., p. 47 ss., che pure ne riconosce il “contributo autorevole alla scienza del diritto canonico” e afferma che le strade da esso battute saranno riprese dalla canonistica successiva.

²²¹ E. Corecco-L. Gerosa, *Il diritto della Chiesa*, cit., p. 55. Cfr., per tutti, A. Vermeersch, *La tolérance*, Louvain-Paris 1912, p. 96.

²²² Secondo J.-P. Schouppe, *Rapporti giuridici tra Chiesa e comunità politiche. Profili epistemologici e metodologici di una rinnovata disciplina*, in “Ius Ecclesiae”, XX (2008), p. 66, la crisi del diritto pubblico ecclesiastico, “sebbene non era ancora scoppiata, covava già da ben prima dell’ultimo Concilio ecumenico”. Cfr. anche le osservazioni di L. Musselli, *I rapporti tra la Chiesa e gli Stati nella più recente dottrina dello “jus publicum ecclesiasticum”*, cit., p. 5 ss.

²²³ Cfr. le annotazioni fortemente (a nostro avviso eccessivamente) critiche di E. Corecco-L. Gerosa, *Il diritto della Chiesa*, cit., pp. 55-56.

²²⁴ Per una chiara sintesi delle critiche mosse allo *jus publicum ecclesiasticum* cfr. P. Lombardía, *Le droit public ecclésiastique selon Vatican II*, cit., p. 68 ss.

²²⁵ Sulla presunta ‘crisi’ del diritto pubblico ecclesiastico cfr. le considerazioni di A. De La Hera, *Derecho público eclesiástico y derecho canónico*, cit., p. 7 ss.

²²⁶ Cfr., per tutti, fra i primi che ne hanno scritto in Italia, O. Giacchi, *Tradizione e innovazione nella Chiesa dopo il Concilio*, in *La Chiesa dopo il Concilio*, Atti del Congresso internazionale di diritto canonico (Roma, 14-19 gennaio 1970), I, *Relazioni*, Milano 1972, p. 49 ss.; G. Saraceni, “*Ius publicum ecclesiasticum externum*” e prospettive conciliari, ivi, p. 321 ss.; G. Barberini, *Un nuovo modello di rapporti fra Stato e Chiesa*, in

non parlare dei rivolgimenti avvenuti nelle realtà secolari), dovuta a concause sincroniche. Erano infatti tramontate, per lo meno nella loro urgenza, quelle istanze apologetiche che ne avevano spronato le trattazioni in strenua difesa della visibilità istituzionale della Chiesa²²⁷ e della giuridicità del diritto canonico, generalmente ormai non più contestate²²⁸, per lo meno con la medesima arroganza. Soprattutto una serie di obiezioni venivano sollevate avverso le sue tesi, sottoposte ad un severo vaglio critico se non apertamente ripudiate per la loro non semplice armonizzazione con quanto era affiorato, catalizzando fermenti diffusi nel corpo ecclesiale, proprio nel concilio ecumenico adunato negli anni Sessanta: il quale sembrò infliggere il colpo di grazia allo *jus publicum ecclesiasticum*²²⁹. Era censurata segnatamente l'arcaica nozione di società perfetta; essa pareva tradire la sostanza misterica, carismatica e sacramentale della Chiesa valorizzata invece dal Vaticano II, il quale invero aveva recuperato e condotto a coronamento intuizioni che avevano già fatto, sia pur intermittenemente, capolino - e Soglia, come abbiamo appuntato, ad esse non era del tutto estraneo -. Così sembravano doversi bruscamente archiviare altri pilastri dello *jus publicum ecclesiasticum* che stridevano con la rinnovata cornice ecclesiologica: il reclamo di una *potestas indirecta* della Chiesa nell'ambito temporale²³⁰, ovvero il ferreo innervamento autoritativo sulla sola gerarchia ecclesiastica, trascurando il *coetus fidelium*, il *communis christifidelium status*²³¹, nonché il ruolo insurrogabile del laicato²³². Ormai anacronistica, d'altro canto,

Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico, Atti del Convegno nazionale di diritto ecclesiastico (Siena, 30 novembre-2 dicembre 1972), Milano 1973, p. 839 ss.; L. Musselli, *Chiesa cattolica e comunità politica*, Padova 1975; G. Dalla Torre, *Orientamenti e problemi sui rapporti tra Chiesa e Stato dopo il Vaticano II*, in E. Cappellini (cur.), *Problemi e prospettive di diritto canonico*, Brescia 1977, p. 333 ss.; Id., *Rapporti tra la Chiesa locale e le comunità politiche locali*, in "Archivio giuridico", CXCIV (1978), p. 31 ss.; Id., *Chiesa particolare e comunità politica. Nuove prospettive del diritto pubblico ecclesiastico esterno*, Modena 1983. Per la dottrina straniera cfr., per tutti, J. Calvo, *Teoría general del derecho público eclesiástico*, Santiago de Compostela 1968; J. Listl, *Die Lehre der Kirche über das Verhältnis von Kirche und Staat*, in *Handbuch des katholischen Kirchenrechts*, Regensburg 1983, p. 1021 ss.; e i più recenti C. Soler, *Iglesia y Estado. La incidencia del Concilio Vaticano II sobre el derecho público externo*, Pamplona 1993; C. Corral Salvador, *Teoría de las relaciones Iglesia-Estado. La consolidación preconciliar del Derecho Público Eclesiástico y su transformación postconciliar*, in F. R. Aznar Gil (cur.), *Magister canonistarum. Estudios con motivo de la concesión al Prof. Dr. D. Urbano Navarrete, S.I., del Doctorado honoris causa*, Salamanca 1994, p. 259 ss.

²²⁷ Per una panoramica della dottrina teologica e canonistica intorno agli anni Cinquanta cfr. G. Cappellini, *Formule bellarminiane e tendenze ammodernate nella recente dottrina canonistica sull'Ecclésiæ potestas in temporalibus*, in "Il diritto ecclesiastico", LXIX (1958), I, p. 383 ss.

²²⁸ Cfr. L. Spinelli, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II. Problemi e prospettive*, in collaborazione con G. Dalla Torre, cit., p. 34.

²²⁹ Per M. Nacci, *Origini, sviluppi e caratteri del jus publicum ecclesiasticum*, cit., pp. 181-182, "L'accadimento storico che modifica la 'veste' di questa peculiare scienza canonistica, creandole un 'dissesto strutturale' [...] è rappresentato, senza ombra di dubbio, dal Concilio Ecumenico Vaticano II".

²³⁰ Sulla teorica ecclesiastica della *potestas indirecta* della Chiesa sugli Stati, sui suoi presupposti ed anche sulle sue contraddizioni nel tentativo "di far salvo il dogma della *juridica perfectio* della *societas civilis* e conciliarlo insieme con quello della supremazia della Chiesa nei suoi confronti" si era ampiamente soffermato P.A. D'Avack, *Chiesa, Santa Sede e Città del Vaticano nel jus publicum ecclesiasticum*, cit., p. 45 ss. e p. 54 ss.

²³¹ Cfr. G. Boni, *L'uguaglianza fondamentale dei fedeli nella dignità e nell'azione*, in *I diritti fondamentali del fedele. A venti anni dalla promulgazione del Codice*, Città del Vaticano 2004, p. 29 ss.

²³² Cfr. quanto sintetizza J.-P. Schouppe, *Rapporti giuridici tra Chiesa e comunità politiche. Profili epistemologici e metodologici di una rinnovata disciplina*, cit., p. 66.

L'auspicata attribuzione della confessionalità cattolica allo Stato²³³ - ed a maggior ragione i vagheggiamenti di uno Stato subordinato e remissivo alle direttive ecclesiastiche, del tutto utopici ma reiterati imperterritamente fino al Novecento -; ed anche i concordati parevano incamminati verso un irrimediabile declino²³⁴. Si era infatti drasticamente spostato il baricentro dalla Chiesa, prima riguardata nel suo apparato essenzialmente sociale, istituzionale, giuridico, analogo agli Stati, ed invece ora intesa *in primis*, oltre che come popolo di Dio, come corpo mistico di Cristo, comunione sacramentale di fede, sacramento di salvezza, segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità del genere umano²³⁵. Più che sulla dialettica bipolare tra *Ecclesia* e *Civitas* quali ipostasi astratte, occorreva far leva sull'uomo nella sua unità antropologica, *civis idem ac christianus*, 'cerniera' e "centro di incontro dell'instaurazione politica e del messaggio evangelico"²³⁶. Certo non tutto poteva essere rifiutato delle acquisizioni precedenti, ma la 'complessione' lentamente ossificatasi di società perfetta - la quale peraltro, nella sua essenza sfrondata dalle scorie sopravvenute, non poteva essere né fu ruscata dal Vaticano II²³⁷ - andava calata in un contesto ecclesiologico vistosamente diverso che pareva farne tremare le colonne portanti: "non più tanto la Chiesa come una sorta di società parallela allo Stato, quanto la Chiesa come momento di inserzione della storia della salvezza con la storia umana; non più tanto una Chiesa che cerca di garantirsi la sua libertà con accordi giuridici col potere statale, quanto soprattutto una Chiesa che cerca di realizzare la sua libertà nell'affermazione della dignità e libertà della persona umana"²³⁸. Tutto ciò, almeno ad un primo sguardo, rendeva vetuste le disquisizioni

²³³ Si vedano peraltro le puntualizzazioni di P. Lombardía, *Le droit public ecclésiastique selon Vatican II*, cit., p. 99 ss.

²³⁴ Sulla ricerca di nuovi principi direttivi in base ai testi del Concilio Vaticano II - specie invero per quanto attiene ai rapporti tra Chiesa e Stato - cfr. la trattazione di G. Saraceni, "*Ius publicum ecclesiasticum externum*" e prospettive conciliari, cit., p. 41 ss. Saraceni cita invero la letteratura immediatamente post-conciliare; ma la produzione canonistica su questi temi è sterminata: anche la sola menzione eccederebbe i limiti della nostra trattazione.

²³⁵ Cfr. P. Huizing, *Chiesa e Stato nel diritto pubblico ecclesiastico*, cit., p. 155 ss., il quale invero critica severamente impostazioni e ricostruzioni dello *jus publicum ecclesiasticum* e ne constata la radicale incompatibilità con le acquisizioni del Concilio Vaticano II: ma forse fornisce una lettura riduttiva e semplificata dello *jus publicum ecclesiasticum* stesso.

²³⁶ G. Saraceni, "*Ius publicum ecclesiasticum externum*" e prospettive conciliari, cit., p. 50; su questa tematica cfr. più ampiamente Id., *Attuali fermenti pastorali e tematica dello "ius publicum ecclesiasticum"*, in "Ephemerides iuris canonici", XXXI (1975), p. 47 ss.; Id., *Nuova tematica dello ius publicum ecclesiasticum: i diritti dell'uomo*, ivi, XXXIX (1983), p. 55 ss.

²³⁷ Cfr. quanto già osservava P.A. D'Avack, *Trattato di diritto canonico. Introduzione sistematica generale*, cit., p. 204 ss. Si veda anche la trattazione di G. Saraceni, "*Ius publicum ecclesiasticum externum*" e prospettive conciliari, cit., p. 47, il quale rinviene nei testi conciliari la prova che sia salva la sostanza del principio centrale dello *jus publicum ecclesiasticum*: *Ecclesia altera societas perfecta in oeconomia Novi Testamenti*, come premessa ai rapporti tra le due istituzioni originarie della Chiesa e dello Stato. Più recentemente C.J. Errázuriz M., *Sull'impostazione ecclesiale dei rapporti giuridici tra la Chiesa come istituzione e la comunità politica*, in "Anuario de derecho eclesiástico del Estado", XX (2004), p. 72 ss., mira a dimostrare che "Nella sovranità della Chiesa come società giuridicamente perfetta, per dirlo con termini tradizionali che sono perfettamente suscettibili di una retta interpretazione nella chiave spiegata dal Concilio Vaticano II, non vi è alcunché che attenti contro nessun legittimo potere sovrano sulla terra, né pertanto niente che sia da temere come concorrenza sul piano naturale".

²³⁸ L. Spinelli, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II. Problemi e prospettive*, in collaborazione

dello *jus publicum ecclesiasticum*, ormai antiquate e non più proponibili: il diaframma medesimo tra diritto pubblico ecclesiastico interno ed esterno andava rimosso sotto la spinta della autocomprensione positivizzata dalla Chiesa. La stessa denominazione collaudata - che peraltro già la prima codificazione della Chiesa non aveva in alcun modo avallata - secondo alcuni andava dismessa o comunque revisionata²³⁹. Una *quaestio*, invero, quest'ultima, a nostro parere, secondaria, tanto più oggi: attualmente, infatti, la 'nomenclatura' consueta, proprio una volta appurata la sua scaturigine ed i suoi trascorsi, e dunque l'accezione in cui odiernamente andrebbe assunta, non dovrebbe rinfocolare più trite schermaglie, neppure sul contrasto *publicum-privatum*.

Ma che non si potesse superficialmente liquidare quale relitto inseribile il tesoro di sapienza canonistica implementatosi nello *jus publicum ecclesiasticum* è testimoniato dalla vitalità mai sopita dell'interesse per questo filone della canonistica in indagini ancor oggi in corso per scoprire "quale rapporto di continuità e di innovazione intercorre tra il tradizionale *Ius publicum ecclesiasticum externum* e la visione conciliare"²⁴⁰. Certamente, per alcuni versanti, la distanza che ci allontana dai giuspubblicisti come Soglia, ma anche come Ottaviani oltre cent'anni dopo, appare siderale, un abisso sterminato: si pensi, quale esempio emblematico, alla loro accanita negazione di qualunque libertà religiosa, individuale e collettiva, e dunque, al loro pungolare il dovere dello Stato di segregare nell'illegittimità e quindi di interdire ed estirpare ogni *eterodoxum cultum*²⁴¹, in paragone alla 'svolta copernicana' della Dichiarazione conciliare *Dignitatis humanae*²⁴². Ma, come già emerso, non si può scivolare nell'insidia di giudicare il passato inforcando gli occhiali del presente²⁴³.

È vero che lo *jus publicum ecclesiasticum* resta fuori dal *Codex Iuris Canonici* giovanneo-

con G. Dalla Torre, cit., p. 37. Dello stesso Autore si ricorda anche l'anteriore monografia *La Chiesa e gli Stati alla luce del Concilio Vaticano II*, Modena 1969.

²³⁹ Questa l'opinione di P. Huizing, *Chiesa e Stato nel diritto pubblico ecclesiastico*, cit., p. 152-155. Di diverso avviso L. Spinelli, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II. Problemi e prospettive*, in collaborazione con G. Dalla Torre, cit., p. III.

²⁴⁰ G. Feliciani, *Il diritto pubblico ecclesiastico nell'attuale magistero pontificio*, in "Apollinaris", LXXXVI (2013), p. 425.

²⁴¹ Cfr. quanto annota C.J. Errázuriz M., *Sull'impostazione ecclesiale dei rapporti giuridici tra la Chiesa come istituzione e la comunità politica*, cit., p. 56.

²⁴² Al proposito J.-P. Schouppe, *Rapporti giuridici tra Chiesa e comunità politiche. Profili epistemologici e metodologici di una rinnovata disciplina*, cit., p. 67, parla di "collisione frontale occorsa nel 1962 proprio sull'argomento della libertà religiosa tra il cap. IX dello schema conciliare *De Ecclesia* - redatto proprio sotto la guida del Cardinale Ottaviani - e quello sulla libertà religiosa proveniente dal Segretariato per l'unità dei cristiani. Ne risultò una apparente e momentanea incompatibilità tra una prospettiva ecclesiale di tipo dogmatico ed un'impostazione di diritto fondamentale della persona". Cfr. alcune riflessioni di O. Fumagalli Carulli, *La libertà di scelta religiosa: principio fondamentale dello "Jus publicum ecclesiasticum externum" e della revisione concordataria italiana*, in E. Corecco-N. Herzog (curr.), *Die Grundrechte des Christen in Kirche und Gesellschaft*, Akten des IV. Internationalen Kongresses für Kirchenrecht-Freiburg (Schweiz) 6.-11.X.1980, Freiburg i. Br. 1981, p. 881 ss.

²⁴³ Si veda l'impostazione equilibrata e convincente dell'intera tematica di C.J. Errázuriz M., *Sull'impostazione ecclesiale dei rapporti giuridici tra la Chiesa come istituzione e la comunità politica*, cit., specialmente p. 60 ss., che in particolare si sofferma sul quesito: "Continuità o rottura tra la dottrina tradizionale della Chiesa e quella del Concilio Vaticano II sulla libertà religiosa?", argomentando che "La *Dignitatis humanae* ha voluto ribadire la continuità della sua dottrina con il magistero precedente, senza occultare la novità" (ivi, p. 62), e poi illustrando la delicata (e ancora attuale) problematica.

paolino del 1983²⁴⁴: e, prima, l'abortito progetto di *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, una sezione della quale era dedicata ai rapporti tra Chiesa e Stato, aveva afflosciato ogni velleità verso una sorta di codificazione del diritto pubblico ecclesiastico²⁴⁵. Eppure, ciò che era oggetto di analisi preferenziale da parte di questo ramo della canonistica non può non continuare a rappresentare un quadrante cruciale ed assolutamente impreteferibile dello *ius Ecclesiae*, seppur aggiornato nei presupposti, nella metodologia, nello strumentario e nella stessa terminologia. Anche attualmente, infatti, la Chiesa, perseverando nel sottolineare la sua identità irriducibile a qualunque altra, si rapporta alle realtà sociali che perseguono non il bene ultramondano e soprannaturale dell'uomo ma la sua felicità terrena. D'altronde caratteristica precipua del cristianesimo sin dal suo apparire, e del diritto che ben presto sorgerà nella compagine ecclesiale, è quella di raffrontarsi e correlarsi con la sfera secolare, i regimi politici in essa operanti, il diritto da essi generato, intessendo una rete densissima di contatti. Questo avviene non per ragioni accidentali ovvero di utilitaristica opportunità, ma tale 'inclinazione' si incardina su uno dei postulati del messaggio cristiano, una verità riconducibile alla predicazione stessa di Cristo: "Il mio regno non è di questo mondo" (Gv 18, 36), sentenza Gesù a Ponzio Pilato, portavoce dell'imperatore romano, quindi dell'autorità civile, mentre, nell'episodio del tributo, Egli pronuncia la lapidaria frase: "Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio" (Mt 22, 17; Lc 20, 25; Mc 12, 13-17)²⁴⁶. Si sovverte in questa maniera l'assetto pagano, plasmato da un rigido monismo²⁴⁷, annunciando la Chiesa fin dagli albori, con convinzione, la sussistenza di due realtà di indole diversa, quella spirituale e quella temporale, la recisa scissione di due potestà giurisdizionali, autonome e sovrane nel loro ambito. Le formulazioni al riguardo, invero, si sono susseguite nei secoli con i contributi di pontefici, vescovi, scrittori cristiani, teologi, canonisti, che ambiscono ad afferrare l'insieme di implicazioni scaturenti da tale dualità del governo degli uomini²⁴⁸ e a rinvenire uno stabile equilibrio tra *Ecclesia* e *Civitas* contro ogni esorbitanza ed invasione reciproca: un equilibrio assai ostico da conquistare, stanti le insopprimibili intersezioni tra i due ordini ed attese le 'zone grigie', o, per adoperare il lessico tradizionale, le *res mixtae* o

²⁴⁴ Cfr. peraltro le considerazioni di G. Dalla Torre, *Il "diritto pubblico esterno" e la nuova codificazione canonica*, in *Studi in memoria di Pietro Gismondi*, Milano 1987, I, p. 499 ss.

²⁴⁵ Cfr. L. Musselli, *I rapporti tra la Chiesa e gli Stati nella più recente dottrina dello "jus publicum ecclesiasticum"*, cit., p. 6.

²⁴⁶ Cfr. O. Fumagalli Carulli, *"A Cesare ciò che è di Cesare. A Dio ciò che è di Dio". Laicità dello Stato e libertà delle Chiese*, Milano 2006; G. Dalla Torre, *A Dio e Cesare: paradigmi cristiani della modernità*, Roma 2008.

²⁴⁷ Si veda, per tutti, O. Giacchi, *Premesse canonistiche*, in O. Fumagalli Carulli, *Società civile e società religiosa di fronte al Concordato*, cit., p. 59 ss.

²⁴⁸ D'altronde tale dualismo, si è segnalato, sgorga da "un ente trascendente il mondo e dal quale unitariamente le realtà (tutte, le materiali e le spirituali) derivano e dipendono: Dio, l'*Ipsum Esse subsistens*." (G. Lo Castro, *Ordine temporale, ordine spirituale e promozione umana. Premesse per l'interpretazione dell'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama*, in "Il diritto ecclesiastico", XCV [1984], I, p. 524) che le lascia realmente e non artificialmente separate e non annulla l'una nell'altra, fondandone insieme la reciproca comunicazione; Lo Castro poi si sofferma sul progressivo smarrimento sul piano culturale del fondamento comune del potere spirituale e del potere temporale, sulla separazione in radice e la tensione fra i poteri come causa e conseguenza di tendenziale incomunicabilità tra ordine temporale e ordine spirituale, nonché sui successivi tentativi di ricomporre estrinsecamente l'unità sul piano politico-giuridico.

mixti fori, sulle quali entrambe le autorità possono intervenire simultaneamente. Anche lo *jus publicum ecclesiasticum* Sette-Ottocentesco si situa come stadio di questo tragitto che ineluttabilmente lo supera e prosegue oltre.

Peraltro, il nesso con l'ordine temporale si innesta ed anzi è necessitato dal fatto che l'*euanghélion* cristiano non si esaurisce in una dimensione esclusivamente spirituale ma è vocato a tradursi storicamente nell'esistenza concreta degli uomini, così come la Chiesa - lo ha confermato energicamente il Vaticano II - non è unicamente una *societas in cordibus* o una *caelestis amicitia* (scriveva Soglia "Ecclesia non puros spiritos regit, sed homines corpore et spiritu concretos"²⁴⁹), ma si presenta fortemente radicata nel tempo e nello spazio, dotata di una precisa ed articolata organizzazione descrivibile in termini giuridici, politici e sociologici²⁵⁰: secondo il dogma dell'incarnazione del Verbo di Dio²⁵¹. Essa perciò compie la sua missione "solo se imprimerà all'ordinamento che la realizza lo stesso "moto" che ha presieduto all'incarnazione del Verbo [...] se aprirà il suo sistema alle vicende dell'umanità [...]. [...] l'ordinamento della Chiesa - pure rimanendo distinto, sino alla fine dei tempi, da ogni altro ordinamento religioso o profano - non può chiudere il proprio ambito di rilevanza all'ingresso di tutte le esperienze umane suscitate dallo Spirito, deve quindi manifestarsi aperto e recettivo nei loro confronti"²⁵².

Evidentemente, però, gli avanzamenti impressi all'ecclesiologia dal Concilio adunato da Giovanni XXIII e concluso da Paolo VI non potevano non ripercuotersi sulle edificazioni squisitamente giuridiche: alla Chiesa, come 'società gerarchicamente ordinata' (Cost. *Lumen gentium*, nn. 8 e 20) - non più in conflitto ma compenetrata con l'*Ecclesia spiritualis* -, nella sua veste appunto di ordinamento giuridico²⁵³, e quindi al diritto canonico, stante questa fitta trama di interrelazioni, spetterà sempre il compito di apprestare ed enucleare appropriati congegni di raccordo con le esperienze e le prescrizioni delle differenti entità ordinamentali nelle quali il popolo di Dio si imbatte²⁵⁴. Senza dubbio la comunità ecclesiale non può più essere rinserrata nelle maglie inflessibili della *societas perfecta* "chiusa in sé e sufficiente a se stessa, separata dal mondo profano, irredento"²⁵⁵, ma va riguardata "come 'sacramento del mondo', segno efficace della redenzione dell'intera società umana e del suo destino ad essere accolta nella croce e nella risurrezione del Signore. /Una prima conseguenza di ciò, nel campo

²⁴⁹ J. Cardinalis Soglia, *Institutionum juris publici ecclesiastici libri tres*, editio tertia, cit., p. 227.

²⁵⁰ Così G. Feliciani, *Le basi del diritto canonico*, nuova ed., Bologna 2002, p. 61.

²⁵¹ Cfr. G. Lo Castro, *Ordine temporale, ordine spirituale e promozione umana. Premesse per l'interpretazione dell'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama*, cit., p. 510 ss.

²⁵² S. Berlingò, *Ordinamento giuridico*, II) *Ordinamento giuridico canonico*, in *Enciclopedia giuridica*, XXI, Roma 1990, pp. 6-7.

²⁵³ Si veda quanto affermava P.A. D'Avack, *Ordinamento giuridico*, d) *Diritto canonico*, α) *Principi generali*, in *Enciclopedia del diritto*, XXX, Milano 1980, p. 740 ss. Cfr. più recentemente le considerazioni sul 'modulo concettuale' di ordinamento giuridico di S. Berlingò, *Ordinamento giuridico*, II) *Ordinamento giuridico canonico*, cit., p. 3, il quale conclude che "può risultare ancora congruo indagare sull'ordinamento giuridico canonico, purché alcuni tratteggi stereotipi su di esso siano sottoposti a revisione".

²⁵⁴ Sui profili tecnici di questi congegni di raccordo tra diritti cfr. G. Boni, *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium*, Milano 1998; Ead., *La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico*, Milano 2000.

²⁵⁵ P. Huizing, *Chiesa e Stato nel diritto pubblico ecclesiastico*, cit., p. 159.

dei rapporti giuridici, è che tale missione spetta al cristiano come tale, in virtù della sua unione sacramentale con il Signore e con il suo Spirito, non in virtù di un'autorizzazione da parte della gerarchia"²⁵⁶. Questo però non comporta che vadano affossati ed accantonati del tutto gli accordi (anche di 'vertice', come soleva dirsi) tra Chiesa e Stato, *rectius* comunità politica²⁵⁷ (n. 76 della Costituzione conciliare *Gaudium et spes*), come d'altronde certifica la prassi pattizia a tutt'oggi rigogliosa, con concordati riguardati non più quali gelose *actiones finium regundorum* ma quali *pacta libertatis et cooperationis*. Stati, poi, che non si agogna più siano confessionisti né se ne riprova e depreca la 'laicità', vocabolo assunto con pregnanza ben differente nel magistero pontificio²⁵⁸: ma coi quali nondimeno si persiste nel ricercare un dialogo istituzionale, in alcuni casi ed evenienze ineludibile per assicurare l'inalienabile *libertas Ecclesiae*, "quam Auctoritates ecclesiasticae presse pressiusque vindicarunt" e che è ancora il "principium fondamentale in relationibus inter Ecclesiam et potestates publicas totumque ordinem civilem" (Dichiarazione *Dignitatis humanae*, n. 13)²⁵⁹. Tra l'altro, nel clima contemporaneo, gli scenari paiono invero essersi espansi sotto il profilo fenomenologico: da un lato, sono comparsi oltre allo Stato, anteriormente pressoché esclusivo termine di riferimento - e del quale, invero, oggi sono patenti le *défaillances*, tanto che taluno l'ha acutamente appellato novella *societas imperfecta*²⁶⁰ -, nuovi soggetti o interlocutori, a diversi livelli, sopranazionali o infranazionali, verso i quali l'ordinamento canonico, attraverso molteplici vie - ed anch'esso in ottemperanza al

²⁵⁶ *Ibid.*

²⁵⁷ Cfr. le precisazioni di C.J. Errázuriz M., *Sull'impostazione ecclesiale dei rapporti giuridici tra la Chiesa come istituzione e la comunità politica*, cit., p. 76 ss., anche in nota. Si veda poi per una trattazione esaustiva sui principi conciliari per una teoria delle relazioni tra Chiesa e comunità politica, sulla Chiesa come *societas iuridice perfecta* e come ordinamento giuridico primario, sui concetti di indipendenza, autonomia e sovranità, nonché proprio sulle nozioni di Stato e di comunità politica (nonché società politica) G. Dalla Torre, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e comunità politica*, II ed., Roma 2002, p. 63 ss.

²⁵⁸ Trattando in particolare del magistero di papa Ratzinger, G. Feliciani, *Il diritto pubblico ecclesiastico nell'attuale magistero pontificio*, cit., p. 434, osserva che nelle valutazioni in esso contenute è decisa la disapprovazione del sistema delle Chiese di Stato e netto il riconoscimento nella laicità dello Stato medesimo della condizione necessaria a una vera libertà religiosa: "La loro originalità fa persino apparire non del tutto adeguata la qualifica di 'legittima' che i Pontefici precedenti avevano talvolta attribuito alla laicità dello Stato, probabilmente allo scopo di giustificarla rispetto alle concezioni tradizionali dello *Ius publicum ecclesiasticum*. Infatti, alla luce delle valutazioni di Benedetto XVI, è da ritenere che la laicità più che lecita, sia necessaria e doverosa, e che, di conseguenza, la Chiesa abbia non solo il compito di rispettarla, ma anche quello di promuoverla. Non sembra dunque un caso che tale Pontefice, almeno a quanto risulta, abbia qualificato come "legittima" la laicità dello Stato solamente nei primi mesi di pontificato".

²⁵⁹ Sui rapporti tra *libertas Ecclesiae* e libertà religiosa si veda, per tutti, G. Dalla Torre, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e comunità politica*, cit., p. 115 ss.

²⁶⁰ G. Dalla Torre, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e Comunità politica*, cit., p. 23, il quale parla di declino dello Stato a livello sovranazionale ("La dimensione planetaria dei problemi [...] rende sempre più gli Stati interdipendenti [...] costituisce un parallelo restringersi della sovranità statale"), ma "il declinare dello Stato moderno è evidente anche al suo interno. [...] sempre più ampia ed esigente è la rivendicazione, nei confronti dello Stato, di autonomie locali e sociali; non di rado si assiste a preoccupanti fenomeni di disaggregazione dello Stato e di riaggregazione in entità minori".

principio di sussidiarietà²⁶¹ -, è indotto a sperimentare ‘canali di trasmissione’ per siglare *conventiones*. Dall’altro lato le problematiche delicate che affliggono, ormai su scala planetaria, la civiltà odierna (si pensi, per tutte, alle scottanti questioni di bioetica) hanno sollecitato altresì una moltiplicazione esponenziale delle materie sulle quali si mira a far affluire un consenso quanto più largo e quindi ad interfacciare ordinamenti e diritti: perseverando così indefessamente in quell’antico anelito alla *confoederatio* tra *sacerdotium* e *imperium* ed alla *concordia* a giovamento dell’uomo di cui già nell’anno mille discorreva (ed in cui sperava) Ivo di Chartres - e sulla quale pure Soglia scrive belle pagine²⁶² -.

Una *confoederatio* forgiata dalla giustizia, *sub specie iusti*²⁶³, e al servizio unicamente della persona umana e dei suoi diritti, che non è in alcun modo nostalgica dei passati connubii tra trono e altare, obsoleti e stantii, oltre che sovente soffocanti²⁶⁴: ma che nondimeno permetta alla Chiesa di adempiere la sua missione di evangelizzazione nel mondo in piena autonomia, esente da lesive ingerenze esterne e con quella inviolabile libertà che alla missione stessa si addice, anche nella pubblica *agora*²⁶⁵. E proprio dinanzi a queste sfide si sono tentati di delineare i profili epistemologici e metodologici di una rinnovata disciplina²⁶⁶, che, depurata di quanto ormai incompatibile con la migliore penetrazione del *depositum fidei* cui è approdato il magistero (ma altresì con il *background* giuridico contemporaneo), e magari con una ‘etichetta’ più confacente alle trasformazioni e rivisitazioni *funditus*, ancora indichi quale sia lo *ius publicum quod attinet ad Ecclesiam* e *quod debetur Ecclesiae in iure publico*²⁶⁷: riprendendo in mano quei temi, ove

²⁶¹ Cfr. G. Boni, *Corresponsabilità e sussidiarietà nella Chiesa*, in “Archivio giuridico”, CCXXIV (2004), p. 497 ss.; Ead., *Considerazioni sul principio di sussidiarietà nella Chiesa*, ivi, CCXXX (2010), p. 135 ss.

²⁶² Cfr. J. Cardinalis Soglia, *Institutionum juris publici ecclesiastici libri tres*, editio tertia, cit., specialmente pp. 46-47.

²⁶³ Per una rinnovata impostazione dei rapporti giuridici tra la Chiesa come istituzione e la comunità politica che muova dalla centrale “idea di diritto come ciò che è giusto” cfr. C.J. Errázuriz M., *Sull'impostazione ecclesiale dei rapporti giuridici tra la Chiesa come istituzione e la comunità politica*, cit., p. 78 ss. (si veda più ampiamente Id., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano 2000).

²⁶⁴ Alleanze fra trono e altare nelle quali la fede “ha corso il rischio di essere soffocata dall’abbraccio del potere”: Joseph Ratzinger/Benedetto XVI, *Gesù di Nazaret*, Milano 2007, p. 62.

²⁶⁵ Sugli attacchi attuali alla sovranità della Chiesa e all’originarietà del suo ordinamento si vedano le lucide considerazioni di O. Fumagalli Carulli, *Lo Stato italiano e la Chiesa cattolica: indipendenza, sovranità e reciproca collaborazione. A proposito dell’art. 1 dell’Accordo di revisione concordataria*, in A. Perego (cur.), *La Chiesa cattolica: la questione della sovranità*, Milano 2015, p. 156 ss.

²⁶⁶ Cfr. J.-P. Schoupe, *Rapporti giuridici tra Chiesa e comunità politiche. Profili epistemologici e metodologici di una rinnovata disciplina*, cit., p. 65 ss., il quale tra l’altro osserva che “la Chiesa dovrà sempre conciliare il suo sforzo di cooperazione costruttiva nei confronti delle autorità politiche con una necessaria vigilanza. In questo senso, è molto probabile che il Popolo di Dio non potrà mai relazionarsi con le comunità politiche senza un minimo di atteggiamento “difensivo”. Per esempio la Chiesa, la quale non rivendica più per se stessa il possesso di un potere indiretto negli affari temporali, nemmeno “per ripercussione”, ossia attraverso l’opera dei fedeli-cittadini, in cambio dovrà difendere in ogni circostanza il suo diritto-dovere di esprimere il suo magistero, e ciò non soltanto all’interno dei suoi propri luoghi di culto, ma anche nella sfera pubblica” (ivi, p. 70).

²⁶⁷ Cfr. E. Fogliasso, *Avremo il Codice del “Ius Constitutum Ecclesiae”? Che ne sarà allora del “Ius Publicum Ecclesiasticum”?*, in “Palestra del clero”, XLVI (1967), p. 48 ss., il quale reputava ancora adeguata la denominazione *jus publicum ecclesiasticum*; si veda anche Id., *Il “Ius Publicum Ecclesiasticum” e il “Ius Constitutionale Ecclesiae”*, in “Salesianum”, XXVII (1965), p. 425 ss.

s'intrecciano indissolubilmente diritto ed ecclesiologia, su cui gli studiosi dello *jus publicum ecclesiasticum* si industriarono con una passione ed una acribia che ancor oggi destano stupore, consegnandoci un'eredità da non dissipare. D'altronde si è constatato come, a più di quaranta (oggi oltre cinquanta) anni dallo spartiacque del Vaticano II, non sia sicuro che il vuoto importante lasciato dalla scomparsa del diritto pubblico ecclesiastico sia stato pienamente colmato: perciò, ancora oggi si può ritenere che l'elaborazione della nuova disciplina rimanga un obiettivo davvero prioritario²⁶⁸. Anche perciò si deve guardare senza pregiudizi e con ammirazione autentica all'ammaestramento di questi pionieri: infatti "si on mesure le chemin parcouru par les artisans du DPE depuis les jours anciens de Wurszbourg, force est d'admettre qu'ils on avancé d'un bon pas et su rallier bien des pèlerins isolés. Ils se sont bravement frayé une route à travers des secteurs parsemés d'embûches, ranimant les énergies défailantes, regroupant les forces disperses. Parvenus au gîte d'étape, leurs compagnons de route, qui songent peut-être maintenant à les laisser poursuivre seuls le voyage, auraient mauvaise grâce d'oublier les services que leur ont rendus ces hardis éclaireurs"²⁶⁹.

²⁶⁸ Così J.-P. Schouppe, *Rapporti giuridici tra Chiesa e comunità politiche. Profili epistemologici e metodologici di una rinnovata disciplina*, cit., p. 68. Recentemente S. Pesce, *Il nuovo diritto pubblico ecclesiastico: le diverse posizioni della dottrina canonistica postconciliare, anche alla luce del magistero pontificio*, in "Diritto e religioni", V (2010), 1, p. 118 ss., segnala "un rinnovato interesse per la materia".

²⁶⁹ A. De La Hera-C. Munier, *Le droit public ecclésiastique à travers ses définitions*, cit., pp. 62-63.